



CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVI
ALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NELL'ANNO 2025**

*(ART. 1, COMMA 2, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)*

DELIBERAZIONE 5 maggio 2026, n. 164 /2026/RQ



CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVI
ALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NELL'ANNO 2025**

*(ART. 1, COMMA 2, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)*

Relatore: Francesco Testi

Hanno collaborato:
Manuela Malusardi
Irene Dima

Sommario

DELIBERAZIONE	5
PREMESSA	10
SEZIONE I	12
1. LE LEGGI DELLA REGIONE LOMBARDIA APPROVATE NEL 2025.....	12
1.1 Un quadro d'insieme	12
1.2 L'impatto finanziario	12
2. OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA COPERTURA FINANZIARIA	20
3. LA MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2026-2028.....	21
3.1 Il provvedimento collegato per il 2026 (legge regionale n. 19 del 30 dicembre 2025)	21
3.2 Legge di stabilità per il 2026-2028 (legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2025).....	28
4. LA MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2025-2027.....	53
4.1 Legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2024 (Collegato 2025)	53
4.2 Legge di stabilità per il 2025-2027 (legge regionale n. 22 del 30 dicembre 2024).....	53
5. ASSESTAMENTO 2025 (LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 7 AGOSTO 2025)	54
5.1 La connessione con l'esercizio precedente	54
5.2 Le variazioni alle entrate e alle spese dell'assestamento.....	55
5.3 Le disposizioni finanziarie dell'assestamento	59
6. LEGGI REGIONALI DI REVISIONE NORMATIVA 2025	81
6.1 Legge regionale n. 7 del 30 maggio 2025 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)	81
6.2 Legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2025 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025)	86
6.3 Legge regionale n. 8 del 10 giugno 2025 (Legge di semplificazione 2025)	90
7. ULTERIORI LEGGI REGIONALI DI SPESA.....	95
7.1 Legge regionale n. 1 del 24 marzo 2025 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013)	95
7.2 Legge regionale n. 2 del 22 aprile 2025 (Misure di prevenzione e contrasto delle baby gang e modifiche alla l.r. 1/2017)	96

7.3	Legge regionale n. 3 del 22 aprile 2025 (Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani).....	96
7.4	Legge regionale n. 4 del 22 aprile 2025 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento).....	98
7.5	Legge regionale n. 5 del 29 aprile 2025 (Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia).....	99
7.6	Legge regionale n. 6 del 28 maggio 2025 (Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia).....	100
7.7	Legge regionale n. 9 del 1° luglio 2025 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)	101
7.8	Legge regionale n. 10 del 1° luglio 2025 (Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese)	103
7.9	Legge regionale n. 11 del 18 luglio 2025 (Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003)	104
7.10	Legge regionale n. 15 del 8 agosto 2025 (Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili	105
7.11	Legge regionale n. 17 del 4 dicembre 2025 (Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati).....	106

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1: Leggi di spesa 2025 - Impatto finanziario.....	12
Grafico 2 Impatto finanziario delle leggi per tipologia (mln di euro)	13
Grafico 3 Impatto finanziario delle leggi per tipologia - Valori percentuali	14
Grafico 4 Impatto legislazione del 2025 sulle politiche pubbliche.....	17
Grafico 5: Fonti di copertura – Valori in mln euro e percentuali	20

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Articolazione oneri per missioni di spesa.....	16
Tabella 2: Legge regionale n. 19/2025 – Collegato 2026.....	27
Tabella 3 Legge regionale 13/2025 - Assestamento 2025	76
Tabella 4 Dettaglio Leggi regionali 2025.....	108
TABELLA A1	29
TABELLA A2	33
TABELLA B.....	34
TABELLA C	35

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del giorno 2 aprile 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sull'approvazione della Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nell'anno 2025 (art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213)

VISTO l'art. 81 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 17 e 19;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, comma 2, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle autonomie del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR, recante *“Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213)”*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie del 27 maggio 2021, n. 8/SEZAUT/2021/INPR, sulle *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*;

CONSIDERATO che ai sensi della predetta deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR *“nei confronti della Regione deve essere assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione...”*;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, in data 11 settembre 2025 (prot. 18285) e in data 16 gennaio 2026 (prot. 524), ha trasmesso i testi e le relazioni tecniche delle leggi regionali approvate nel corso del 2025;

VISTA la deliberazione di questa Sezione in data 28 marzo 2025, n. 58, concernente la *“approvazione della bozza della Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nell'anno 2024 (art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213)”*;

VISTE le note pervenute via p.e.c. in data 31 marzo 2026 (prot. Cdc n. 3183) e in data 8 aprile 2026 (prot. Cdc n. 3447), con cui la Regione ha svolto le proprie controdeduzioni scritte;

UDITO il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

SENTITI i rappresentanti della Regione Lombardia intervenuti in adunanza pubblica, nelle

persone dei signori Marco Alparone (Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza), Antonello Turturiello (Direttore Generale e Segretario Generale) e Manuela Giaretta (Direttore Centrale Bilancio e Finanza), che hanno ribadito il contenuto delle controdeduzioni scritte;

DELIBERA

di approvare la Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali approvate nell'anno 2025. La Relazione costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera e dell'allegata Relazione:

- al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Manda alla Segreteria per le apposite comunicazioni.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

5 maggio 2026

p. Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Manuela Malusardi)

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2025**

*(ART. 1, COMMA 2, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)*

Premessa

La presente Relazione – redatta ai sensi dell’art. 1, comma 2, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 10/SEZAUT/2013/INPR e n. 8/SEZAUT/2021/INPR) – riguarda la legislazione della Regione Lombardia adottata nel corso del 2025 ed ha anche lo scopo di fornire un ausilio al Consiglio regionale sull’importante tema della copertura finanziaria delle leggi e della quantificazione degli oneri, al principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio *ex artt. 81, 97 e 119 Cost.* Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 174/2012 cit., il Referto viene trasmesso anche *“alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”*.

Nell’analisi che segue, si è ritenuto di incentrare l’attenzione precipuamente sulle norme con significativi profili di criticità o di rilevante impatto finanziario, senza tuttavia rinunciare ai doverosi approfondimenti alla luce delle disposizioni costituzionali richiamate in apertura.

A tal riguardo, si rileva che i provvedimenti legislativi approvati sono 21. Segnatamente, nel **paragrafo 1** si fornisce un quadro di insieme di tali provvedimenti, dell’impatto finanziario e dell’articolazione degli oneri per missioni di spesa, a cui fa seguito, nel **paragrafo 2**, un approfondimento specifico sul tema della copertura finanziaria.

L’analisi si sposta poi al **paragrafo 3** con la ricognizione della manovra di bilancio regionale, articolata nel Collegato per il 2026 (l.r. n. 19/2025) e nella legge di stabilità 2026-2028 (l.r. n. 20/2025). Segue un richiamo alla manovra del triennio 2025-2027, che si riflette sul 2026 ed è stata analizzata nella relazione dello scorso anno (**paragrafo 4**, comprensivo di provvedimento Collegato e legge di stabilità per l’anno pregresso). A completamento della trattazione dei documenti legislativi che contribuiscono alla costruzione della cornice finanziaria si pone l’assestamento 2025 (l.r. n. 13/2025), trattato al **paragrafo 5**, mentre il bilancio di previsione 2025-2027 (l.r. n. 21/2025) è rinviato ad uno specifico capitolo della Parifica 2025.

Il **paragrafo 6** si sofferma sulle due leggi di revisioni normative (ll.rr. nn. 7 e 18 del 2025) e sulla legge di semplificazione (n. 8/2025). Vengono quindi esaminate, al **paragrafo 7**, le ulteriori leggi di spesa che intervengono su più fronti (ll.rr. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, e 17 del 2025).

Si sottolinea che, anche in questa occasione, nel procedimento del controllo che culmina nella presente relazione è stata data attuazione alla prescrizione della deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR già richiamata, secondo la quale *“nei confronti della Regione deve essere assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione”*.

Questa Sezione ha, infatti, adottato la deliberazione n. 85/2026/RQ, concernente la *“approvazione della bozza della Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nell’anno 2021 (art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213)”*, debitamente inoltrata alla Regione Lombardia che ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, tenute in considerazione – insieme a quelle ulteriormente formulate in adunanza pubblica – nell’esposizione che segue.

Sezione I

1. Le leggi della Regione Lombardia approvate nel 2025

1.1 Un quadro d'insieme

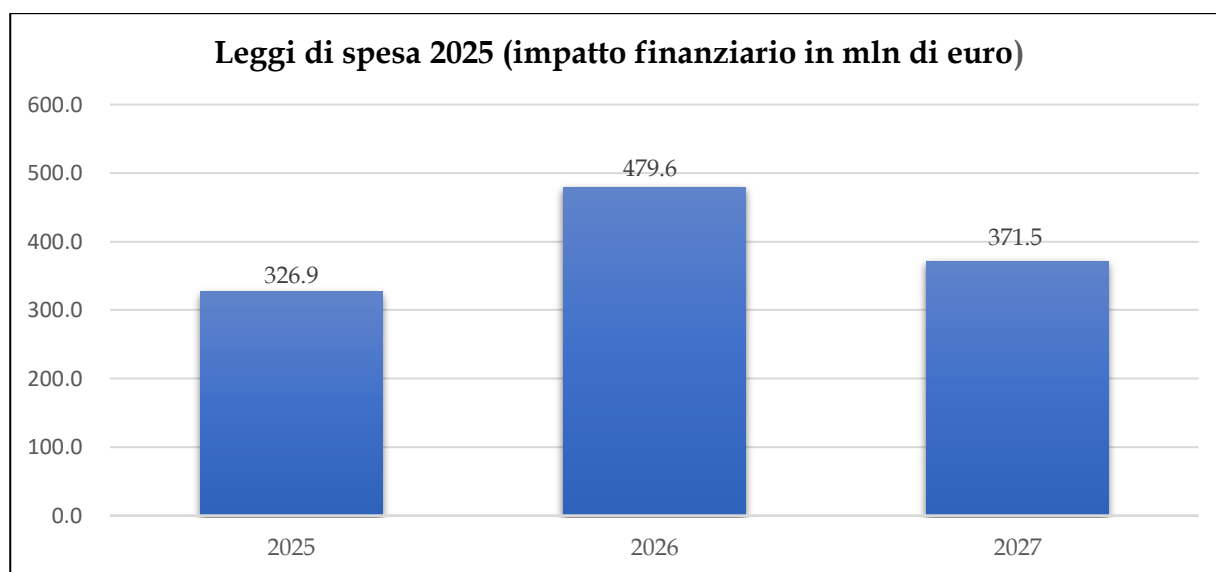
Nel corso del 2025 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato complessivamente 21 leggi. Tra queste, la legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2024 (l.r. n. 12/2025) e la legge concernente il bilancio di previsione 2026-2028 (l.r. n. 21/2025): entrambe esulano dalla presente trattazione in quanto specificamente esaminate in sede di giudizio di parifica.

La legge di stabilità per il 2026 -2028 (legge regionale 30 dicembre 2025, n. 20) e il provvedimento collegato per il 2026 (legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19) recano oneri dal 1° gennaio 2026, quindi interessano il secondo e il terzo anno del bilancio triennale 2025-2027. Per rendere più completo l'esame dell'impatto della legislazione regionale sul triennio 2025-2027 sono stati esaminati, separatamente, anche il provvedimento collegato per il 2025 e la relativa legge di stabilità (si tratta rispettivamente delle leggi regionali n. 21/2024 e n. 22/2024, approvate entrambe il 30 dicembre 2024), che interessano invece tutti gli anni del triennio di riferimento in esame e che erano state oggetto anche del referto dello scorso anno.

1.2 L'impatto finanziario

Le leggi approvate nel 2025 hanno sviluppato un impatto finanziario complessivo, nel triennio 2025 – 2027, pari a circa 1.178 milioni di euro, come ripartito nel grafico 1

GRAFICO 1: LEGGI DI SPESA 2025 - IMPATTO FINANZIARIO



Va peraltro rilevato che l'effetto finanziario di tali leggi si manifesta oltre il bilancio triennale (una sorta di "coda" prodotta da alcune leggi soprattutto d'investimento).

Deve altresì considerarsi l'impatto della manovra per il 2025, approvata negli ultimi giorni del 2024, sul triennio di osservazione e che per il primo anno "alimenta" il 2025 in modo poco significativo.

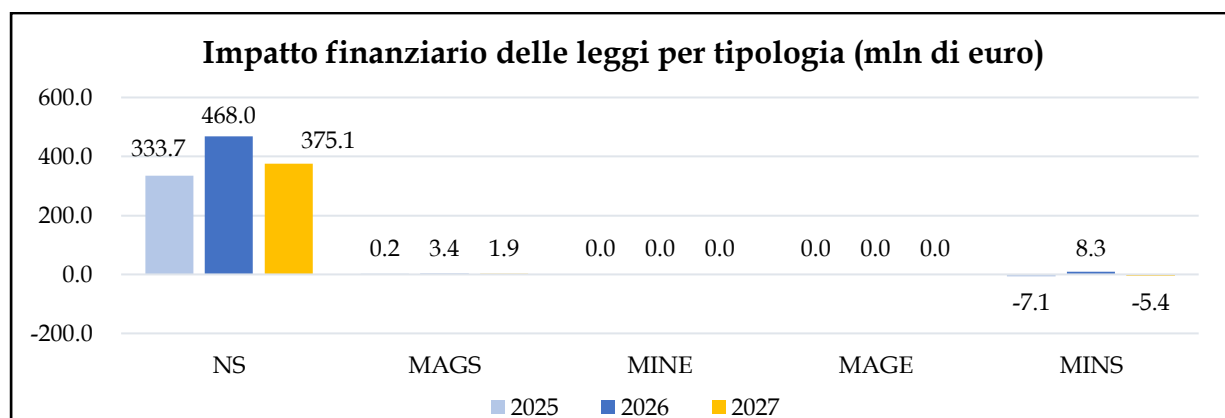
Anche la legge di assestamento contiene una pluralità di disposizioni di spesa (l.r. n. 13/2025 – cfr. Par. 5) ed influenza nell'esercizio 2027 l'andamento degli stanziamenti per **7.645 milioni**.

Una prospettiva utile per l'analisi degli oneri è data dalla distinzione tra nuove o maggiori spese. La distinzione presenta un certo grado di convenzionalità e potrà essere raffinata con lo sviluppo della struttura del bilancio in missioni e programmi.

In generale le maggiori spese si riferiscono a un programma già esistente le cui dotazioni sono accresciute, mentre le nuove spese dovrebbero preludere all'istituzione di nuovi programmi.

Il grafico 2, che mostra la ripartizione degli oneri recati dalla legislazione regionale del 2025 tra nuove o maggiori spese nel triennio 2025-2027, consente di evidenziare la predominanza delle prime sulle seconde, analogamente ai precedenti esercizi.

GRAFICO 2 IMPATTO FINANZIARIO DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA (MLN DI EURO)

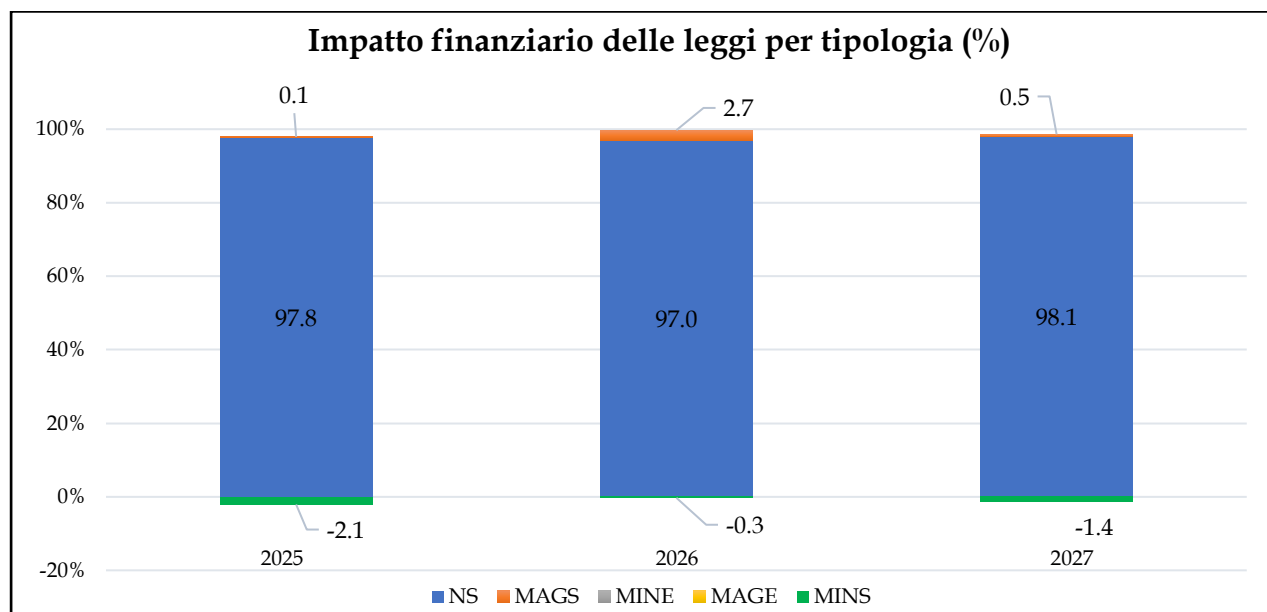


*Legenda: NS nuova spesa; MAGS maggiore spesa; MINS minore spesa; MAGE maggiore entrata; MINE minore entrata.

Per completezza, sono state indicate anche le minori entrate e le maggiori entrate (che nel periodo in esame sono nulle): queste ultime, insieme alle minori spese, astrattamente creano spazio finanziario.

Le minori spese registrano interventi di razionalizzazione dell'amministrazione, non sempre quantificati, anche per l'obiettivo difficoltà di valutarne l'impatto finanziario.

GRAFICO 3 IMPATTO FINANZIARIO DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA - VALORI PERCENTUALI



*Legenda: NS nuova spesa; MAGS maggiore spesa; MINE minore entrata; MINS minore spesa.

Il grafico 3 sintetizza, in termini percentuali, l'incidenza delle leggi sottoforma delle varie tipologie, evidenziando la prevalenza delle nuove spese sulle maggiori spese. Parimenti emerge la presenza, seppure in misura esigua, di minori spese; non sono state valorizzate le minori entrate e le maggiori entrate che presentano valori pari a zero per tutto il triennio.

1.3 L'articolazione degli oneri per missione di spesa

Le missioni di spesa rappresentano essenzialmente gli ambiti interessati dall'intervento del legislatore. È particolarmente utile, pertanto, analizzare verso quali "missioni" si è indirizzata la legislazione sviluppatasi nell'anno esaminato (2025) e quale incidenza ha avuto sul bilancio di previsione 2025-2027, che ne rappresenta la base di partenza.

La tabella 1 fornisce un quadro d'insieme. Nella tabella sono indicate le previsioni iniziali di bilancio del triennio di riferimento delle diverse missioni/politiche pubbliche. Per ciascun anno, a fianco dello stanziamento iniziale di ciascuna missione è indicata la legislazione di spesa attivata nel 2025, riferita alla medesima missione. In questo modo è possibile calcolare (terza colonna), il suo impatto sulle diverse politiche pubbliche, e avere una indicazione sull'indirizzo funzionale del decisore nell'anno esaminato, nonché della sua modulazione nel triennio di riferimento.

Rispetto alla dotazione iniziale del bilancio di previsione, la Missione verso cui sono state indirizzate in maggior misura risorse finanziarie è la numero 13 (Tutela della salute), alla luce sia della l.r. n. 13/2025 di Assestamento al bilancio, sia della Legge di stabilità l.r. n. 20/2025.

Nel complesso la legislazione approvata nel corso del 2025 ha modificato le dotazioni iniziali del bilancio, con riferimento alle politiche pubbliche, dello 1,03 per cento nel 2025, dello 1,67 nel 2026 e dello 1,34 nel 2027.

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

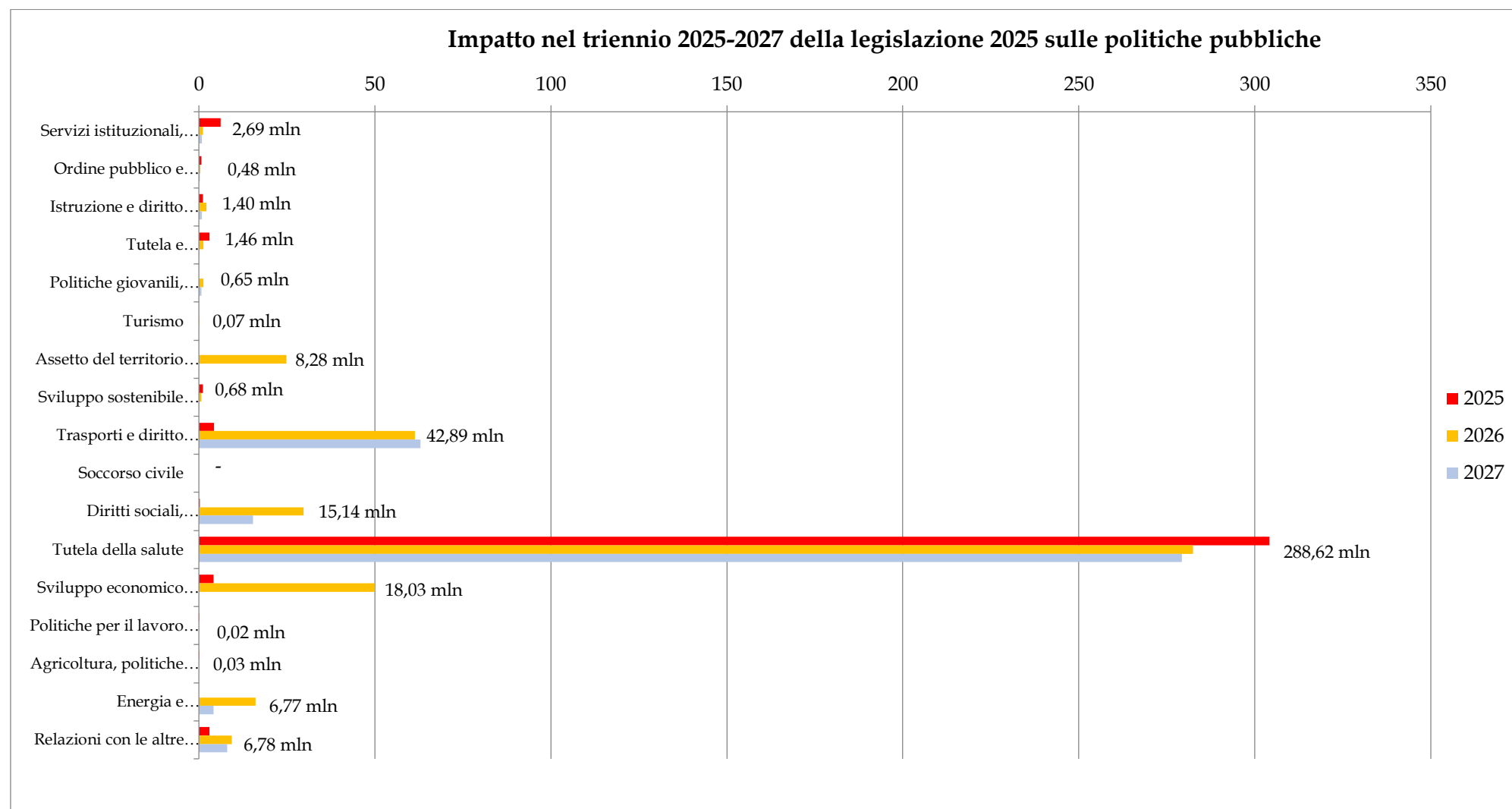
Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

TABELLA 1: ARTICOLAZIONE ONERI PER MISSIONI DI SPESA

Codice	Descrizione	LB 2025 - 2027 (Previsioni Iniziali) 2025	Leggi di spesa del 2025 (2025)	%	LB 2025 - 2027 (Previsioni Iniziali) 2026	Leggi di spesa del 2025 (2026)	%	LB 2025 - 2027 (Previsioni Iniziali) 2027	Leggi di spesa del 2025 (2027)	%
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.745.273.715	6.136.000	0,35	1.125.269.736	1.072.000	0,10	1.142.192.619	872.000	0,08
3	Ordine pubblico e sicurezza	6.124.857	710.000	11,59	4.575.719	430.000	9,40	6.858.719	290.000	4,23
4	Istruzione e diritto allo studio	734.754.230	1.120.000	0,15	584.433.626	2.186.000	0,37	443.586.864	895.000	0,20
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	74.483.807	3.000.000	4,03	17.569.398	1.265.000	7,20	21.340.098	100.000	0,47
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.804.236	0	0,00	18.736.758	1.240.000	6,62	15.495.279	710.000	4,58
7	Turismo	52.609.576	0	0,00	27.044.105	200.000	0,74	6.770.485	0	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	241.104.259	0	0,00	69.420.916	24.844.040	35,79	13.755.305	0	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	482.868.148	1.160.000	0,24	286.300.893	690.000	0,24	178.380.442	200.000	0,11
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.657.567.875	4.365.000	0,16	2.339.390.005	61.398.620	2,62	1.836.917.542	62.901.620	3,42
11	Soccorso civile	92.565.296	0	0,00	40.643.233	0	0,00	40.066.721	0	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	440.272.661	219.500	0,05	279.004.902	29.795.500	10,68	274.274.459	15.400.000	5,61
13	Tutela della salute	23.679.700.570	304.170.000	1,28	23.081.620.199	282.379.996	1,22	23.077.744.240	279.320.000	1,21
14	Sviluppo economico e competitività	395.322.670	4.100.000	1,04	242.150.824	50.000.000	20,65	208.340.462	0	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	492.742.410	50.000	0,01	311.466.315	0	0,00	248.441.521	0	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	161.116.620	100.000	0,06	107.918.957	0	0,00	95.984.989	0	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	218.575.286	0	0,00	194.330.442	16.150.000	8,31	87.392.342	4.150.000	4,75
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	216.887.292	3.040.000	1,40	108.256.454	9.298.000	8,59	101.579.453	7.995.000	7,87
19	Relazioni internazionali	22.105.125	0	0,00	18.766.272	0	0,00	18.081.833	0	0,00
	Totale politiche pubbliche	31.768.878.635	328.170.500	1,03	28.856.898.754	480.949.156	1,67	27.817.203.373	372.833.620	1,34
20	Fondi e accantonamenti	350.246.796	-1.320.000		429.797.788	-1.320.000		407.974.039	-1.320.000	
50	Debito pubblico	164.608.943	0		213.261.524	0		213.275.714	0	
60	Anticipazioni finanziarie	1.100.100.000	0		1.100.100.000	0		1.100.100.000	0	
99	Servizi per conto terzi	6.966.145.000	0		4.963.947.000	0		4.967.407.674	0	
		0	0		0	0		0	0	
	TOTALE GENERALE	40.349.979.373	326.850.500		35.564.005.066	479.629.156		34.505.960.800	371.513.620	

FONTE: REGIONE LOMBARDIA. - ELABORAZIONE: CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA.

GRAFICO 4 IMPATTO LEGISLAZIONE DEL 2025 SULLE POLITICHE PUBBLICHE



Il Grafico 4 in tema di *“impatto legislazione del 2025 sulle politiche pubbliche”* offre una diversa chiave di lettura delle risorse stanziare con la legislazione di spesa del 2025. Le barre dell'istogramma, che riportano il valore medio nel triennio di riferimento delle diverse missioni, mostrano il quadro della ripartizione funzionale delle decisioni di spesa assunte dal legislatore regionale e sono il frutto della proiezione grafica operata dalla Sezione sulla base delle leggi stesse, in relazione alle spese previste sulle varie missioni autorizzate nell'ambito dell'articolato di leggi di spesa 2025.

Di seguito si riportano, in ordine decrescente, le missioni destinarie di maggiori risorse nel triennio 2025-2027 e la relativa percentuale di assorbimento della spesa rispetto al totale complessivo:

- missione 13 (Tutela della salute): 73,26 per cento;
- missione 10 (Trasporti e mobilità): 10,89 per cento;
- missione 14 (Sviluppo economico e competitività): 4,58 per cento;
- missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia): 3,84 per cento;
- missione 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa): 2,10 per cento;
- missioni 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche): 1,72 per cento;
- missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione): 0,68 per cento;
- missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali): 0,37 per cento;
- missione 4 (Istruzione e diritto allo studio): 0,36 per cento;
- missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente): 0,17 per cento;
- missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero): 0,16 per cento;
- missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza): 0,12 per cento;
- missione 7 (Turismo): 0,02 per cento;
- missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca): 0,01 per cento.

Giusta quanto meglio specificato *infra* al Paragrafo 5 relativo alla manovra di assestamento, si segnala sin da ora che la rappresentazione sopra riportata al Grafico 4 non espone lo stanziamento di alcune risorse (quale incremento di spesa negli esercizi 2025-2027) su determinate missioni, a seguito delle variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025-2027. A titolo esemplificativo si citano:

- Missione 11 *“Soccorso Civile”* – dal grafico risulta uno stanziamento pari a 0, mentre la Relazione a corredo della legge di assestamento afferma che *“la missione ‘Soccorso civile’ ricomprende maggiori risorse stanziare per far fronte ad eventuali interventi conseguenti a calamità naturali per un importo complessivo di 5 milioni nell'esercizio 2025 per investimenti”*;
- Missione 6 *“Politiche giovanili, sport e tempo libero”* – dai dati raffigurati nel grafico emerge che l'importo medio stanziato sul triennio 2025-2027 sulla missione

è pari a euro 650.000,00, ma nella relazione illustrativa della manovra di assestamento complessiva 2025 (Sezione I), risulta che *“la missione ‘politiche giovanili, sport e tempo libero’ ricomprende, nell’esercizio 2026 maggiori risorse per un totale di 5,5 milioni”*;

- Missione 4 *“Istruzione e diritto allo studio”* – la rappresentazione grafica evidenzia uno stanziamento medio di risorse sul triennio 2025-2027 pari a 1,4 milioni, mentre nella relazione illustrativa della manovra di assestamento complessiva 2025 (Sezione I), la Regione Lombardia dichiara che *“la missione ‘Istruzione e diritto allo studio’ ricomprende nel triennio 2025-2027 in parte corrente maggiori risorse dovute all’adeguamento del contratto di lavoro per gli Assistenti alla comunicazione degli studenti portatori di disabilità sensoriale (Asacom) per euro 23 milioni, nonché rimodulazioni di risorse comunitarie (PR FSE + 21/27) in funzione della spendibilità”*.

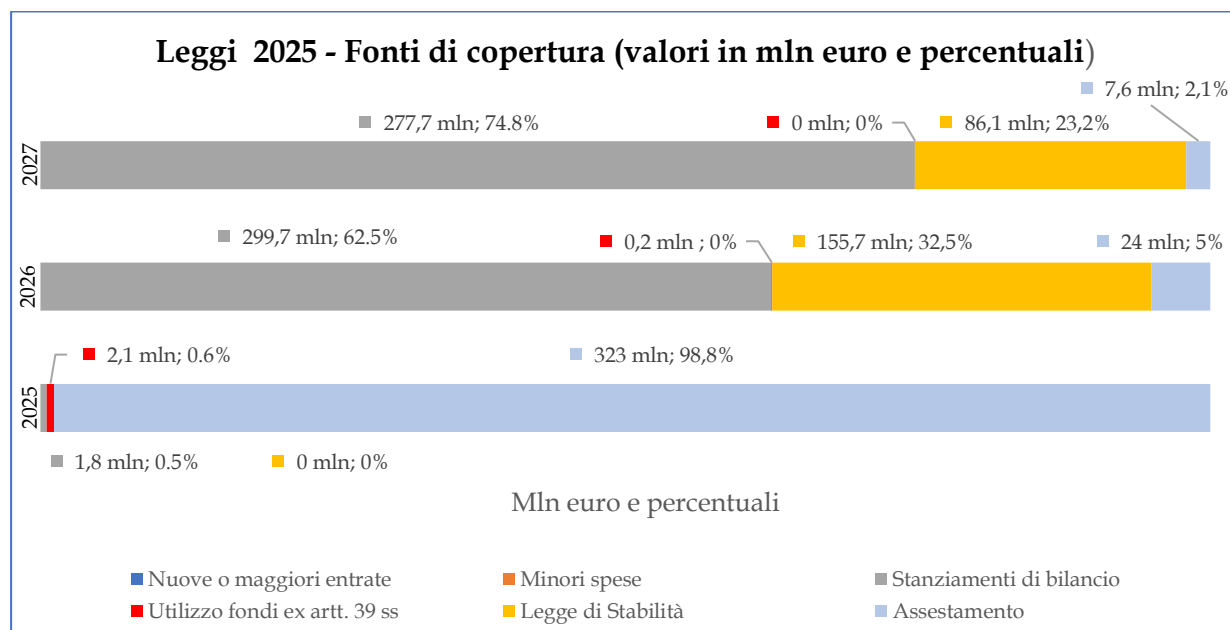
2. Osservazioni riguardanti la copertura finanziaria

Il grafico di seguito distingue sei diverse fattispecie di copertura.

Per l'esercizio 2025, l'assestamento di bilancio rappresenta la principale fonte di copertura, seguito, seppure con quote esigue, dall'utilizzo dei fondi specifici di cui agli artt. 39-42 della l.r. n. 34/1978¹ e dagli stanziamenti di bilancio.

Anche per l'anno in esame, come nel precedente, non si riscontrano casi di copertura della spesa con maggiori entrate o minori spese.

GRAFICO 5: FONTI DI COPERTURA – VALORI IN MLN EURO E PERCENTUALI



¹ Si tratta soprattutto di fondi "destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio" (cfr. art. 42, l.r. n. 34/1978; v. anche art. 17, l. n. 196/2009).

3. La manovra di bilancio per il 2026-2028

3.1 Il provvedimento collegato per il 2026 (legge regionale n. 19 del 30 dicembre 2025)

Il provvedimento collegato costituisce un elemento stabile della decisione di bilancio regionale, che resta configurata da una pluralità di strumenti normativi (collegato di sessione, legge di stabilità, legge di bilancio), sulla scorta del pregresso modello adottato dallo Stato. Il Collegato di sessione è stato infatti utilizzato negli anni Novanta per realizzare il risanamento finanziario (prima dell'adesione al patto di stabilità e crescita). La relativa disamina, come anticipato in premessa, si incentrerà sui soli articoli che dispiegano gli effetti finanziari di portata rilevante.

L'art. 4 della l.r. n. 19/2025 reca modifiche agli artt. 61, 110 e 129 della l.r. n. 31/2008 e all'art. 51 della l.r. n. 26/1993, che determinano una minore entrata in relazione alle sanzioni comminate, derivante dall'eliminazione dei decimali delle sanzioni.

Rileva la Relazione Tecnica (di seguito, "RT") che tale minore entrata non è quantificabile in assenza di rilevazioni informatizzate delle sanzioni comminate e riscosse, ma è ritenuta minimale riguardando appunto solo l'eliminazione dei decimali. La minore entrata ricade sull'Ente che ha competenza ad incassare la sanzione.

L'art. 5 modifica l'art. 4 della l.r. n. 19/2017, al fine di introdurre misure di contenimento della peste suina africana, attraverso l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 92,96. Rileva la RT pedissequa alla legge che da ciò "potrebbe configurarsi una maggiore entrata non stimabile a priori".

L'art. 6 introduce una sanzione amministrativa (da 100 a 500 euro) a carico di chi compia atti che ostacolano le attività regolarmente autorizzate di contenimento della nutria. Rileva la RT che "premesso che non si possiedono dati storici utili a calcolare un'ipotesi di impatto e /o di flusso di entrate, si può stimare un introito annuale corrispondente ad un numero di violazioni pari a 20/40 a livello regionale. Considerando, quindi, gli importi sanzionatori stabiliti (minimo euro 100, massimo euro 500), l'importo stimato in entrata andrebbe da euro 2.000,00/4000,00 a euro 10.000,00/20.000/anno, attestandosi su una media di euro 5000,00/10.000,00/anno".

L'art. 7 introduce la possibilità di disporre il commissariamento degli Enti accreditati alla formazione nei casi di revoca dell'accreditamento per gravi irregolarità, al fine di garantire la continuità didattica e la regolarità amministrativa e contabile delle attività in corso. Conseguentemente, la norma prevede spese correnti pari ad euro 300mila annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, alle quali si provvede con le risorse allocate alla missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 2 "Altri ordini di Istruzione universitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese di bilancio

2026-2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La RT specifica che la stima di tale somma tiene conto dei seguenti elementi: da un lato, il compenso annuo del commissario quantificato in un massimo di 60 mila euro lordi, comprensivi di oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ritenute fiscali e IVA se dovuta (sulla base del competente CCNL del comparto scuola); dall'altro, il numero di potenziali enti formativi soggetti a commissariamento (cinque) e una durata media degli incarichi pari a un anno.

La Sezione prende atto.

L'art. 8 della l.r. n. 19 cit. attiene alla modifica dell'art. 27-bis della l.r. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), al fine di riconoscere maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, a fronte dei *"maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca"*, svolte dalle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto, nonché dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto convenzionate con le Università sedi di facoltà di medicina e chirurgia.

In forza dell'ultimo comma, le spese derivanti dalla modifica normativa sono stimate nel limite massimo di euro 273.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, a cui si provvede – tramite provvedimento della Giunta regionale – con le risorse allocate alla missione 13 *"Tutela della salute"*, programma 1 *"Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"*, Titolo 1 *"Spese correnti"* dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028; mentre per gli esercizi successivi al 2028, all'autorizzazione delle spese si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

In sede di bozza di relazione n. 85/2026/RQ, la Sezione ha osservato che la RT si limita unicamente ad una generica affermazione circa l'ammontare della spesa complessiva *"stimata massimo in euro 273.000.000,00 per ciascun anno del triennio"* 2026/2028, mancando sia un'analitica ricostruzione dell'iter logico-giuridico che abbia condotto alla quantificazione della somma, sia l'indicazione del numero di soggetti interessati, benché i relativi dati siano presumibilmente in possesso della Regione.

In risposta, la Regione ha rappresentato che, con nota Protocollo A1.2026.0180852 del 24 febbraio 2026, il Presidente di Regione Lombardia ha assunto il formale impegno all'abrogazione della disposizione citata.

La Sezione ritiene, quindi, che – sia pure sulla scorta delle sole prospettazioni fornite, cui per il momento non ha fatto seguito l'abrogazione formale – il rilievo possa considerarsi superato.

L'art. 9 modifica la l.r. n. 16/2016 (recante la disciplina regionale dei servizi abitativi), permettendo che le ALER e i Comuni possano attuare la permuta tra alloggi pubblici ed alloggi di proprietà di persona fisica, collocati in condominio che necessiti di interventi di riqualificazione o di rigenerazione e in cui la proprietà pubblica sia maggioritaria in relazione al valore delle quote millesimali.

La RT puntualizza che la novella potrà comportare maggiori oneri per gli Enti proprietari, stimati in euro 30 mila per ciascuna permuta, comprensivi di eventuale conguaglio (nell'ipotesi in cui questo sia a vantaggio del privato) nonché i costi fiscali e notarili.

L'art. 10 l.r. n. 19/2025, nel modificare la l.r. n. 17/2015 (recante interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), contempla l'erogazione di contributi a sostegno delle vittime della criminalità e dei loro familiari, per l'assistenza legale e per *“affrontare emergenze economiche causate dal decesso”*.

A tal fine, il comma 2 dell'articolo in esame prevede una spesa di euro 60 mila annui per il triennio 2026-2028, cui si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio *ex art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, sub All. 7 “Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”* alla legge regionale recante “Bilancio di previsione 2026-2028”. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Lo stanziamento appare congruo, ad avviso della RT, *“considerato anche il fatto che questo tipo di azioni criminose non sono così frequenti e che comunque dall'adozione della norma nel 2017 non risultano pervenute istanze di accesso al beneficio così come previsto nella versione originaria della norma”*.

Lo stesso art. 10 in commento introduce l'art. 21-bis alla l.r. n. 17/2015 cit., al fine di istituire una specifica sovvenzione in favore degli operatori del trasporto pubblico locale lombardo vittime di un reato doloso nello svolgimento del servizio, che subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, nonché dei loro familiari in caso di decesso dell'operatore. Alla spesa, quantificata in euro 30 mila per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio *ex art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, sub All. 7 “Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”* alla legge regionale recante

“Bilancio di previsione 2026-2028”. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Anche qui, la RT evidenzia che *“lo stanziamento proposto, quantificato in euro 30.000,00 annui appare congruo alla luce della sperimentazione effettuata negli anni 2023-2025 in esito alla quale sono state finanziate complessivamente n. 13 istanze per complessivi euro 9.550,00 (per le ultime due istanze sono in corso di adozione gli atti)”*.

La Sezione prende atto.

L’art. 11 concerne la destinazione di risorse per la riqualificazione della rete viaria comunale lombarda per garantirne la sicurezza e l’efficienza, e a tal fine prevede due tipologie di spese.

Da un lato, vengono in rilievo le spese di natura corrente per euro 200 mila nel solo 2026, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

Dall’altro, la norma prevede spese in conto capitale per euro 3 milioni nel 2027, euro 7 milioni nel 2028, euro 4 milioni nel 2029 ed euro 6 milioni nel 2030, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

A tale ultimo proposito, la norma in commento assicura la copertura finanziaria nel triennio 2026-2028 nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, ex art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, come riportato *sub* All. 7 “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” alla legge regionale recante “Bilancio di previsione 2026-2028”, nonché per le spese in conto capitale per gli esercizi successivi al 2028 con le corrispondenti entrate del Titolo 6 “Accensione Prestiti” - Tipologia 300 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2029 e 2030.

Sul piano delle ragioni della suddetta quantificazione dell’onere, la RT evidenzia che *“la spesa prevista di natura corrente per euro 200.000,00 è stata individuata indicativamente considerando i costi di progettazione per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della rete stradale comunale, al fine di sostenere quota parte dei costi per lo sviluppo del primo livello di progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica)”*.

Per contro, *“La spesa prevista per investimenti per euro 10.000.000,00 indicativamente si potrebbe stimare in relazione a circa n. 10/20 opere di messa in sicurezza per un contributo da euro 500.000,00 a euro 1.000.000,00 ciascuna, al fine di ripristinare la piena funzionalità ed efficienza dell’infrastruttura oggetto di intervento, anche in attuazione alle Linee Guida in materia di sicurezza delle infrastrutture”*.

La Sezione prende atto.

L'art. 12 apporta modifiche alla l.r. n. 23/2019 e alla l.r. n. 5/2020, in ordine alle modalità di calcolo dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione dell'energia gratuita da parte dei gestori di impianti di grandi derivazioni idroelettriche (GDI) che non immettono direttamente in rete tutta l'energia prodotta (c.d. Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC), per i quali la quantità di energia elettrica immessa in rete non coincide con la quantità di energia elettrica prodotta.

Specifica la RT che la modifica normativa ha effetti finanziari *in bonam partem* sul bilancio regionale in duplice prospettiva. Da un lato, viene prefigurata un'entrata annua aggiuntiva a bilancio regionale di circa 50.000 euro (energia gratuita cap. 14848), di importo variabile annualmente a seconda del prezzo dell'energia e della produzione legata alla piovosità.

Dall'altro, sulla base del prezzo zonale orario del 2025 la Relazione prevede *“un'entrata annua aggiuntiva a bilancio regionale di circa 500.000 euro (cap. 4863 canoni acque pubbliche), importo che è variabile annualmente a seconda del prezzo dell'energia e della produzione legata alla piovosità”*.

La Sezione prende atto.

L'art. 13 contiene misure a supporto dell'espletamento delle procedure per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, consentendo alla Regione di avvalersi della collaborazione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione *in parte qua*.

Per le relative spese è previsto un limite massimo di euro 150 mila per ciascun anno del triennio 2026-2028, e vi si provvede con le risorse allocate alla missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, programma 1 “Fonti energetiche” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028: la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, *ex art.* 40 del d.lgs. n. 118/2011, *sub All.* 7 “Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” alla l.r. recante “Bilancio di previsione 2026-2028”. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La RT, nel declinare analiticamente le modalità di calcolo (6 esperti per 25mila euro cad. annui), chiarisce che la quantificazione della spesa è stata definita tenendo conto del possibile numero degli esperti e della spesa stimata per singolo esperto, in modo da ottimizzare l'utilizzo del budget e garantire una remunerazione coerente con la natura specialistica degli incarichi, anche sulla base di analoghi interventi connessi all'attuazione del PNRR.

La Sezione prende atto.

L'art. 16 stabilisce una modifica finanziaria all'art. 4, comma 145 della l.r. di assestamento n. 13/2025: sulla base del ricalcolo dei costi preventivati, emerge una riduzione (da 200 mila a 199 mila euro) dell'importo riconosciuto a titolo di cofinanziamento regionale in favore del Comune di Sarezzo. Conseguentemente, la norma prevede la diminuzione della spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026.

La Sezione prende atto.

TABELLA 2: LEGGE REGIONALE N. 19/2025 – COLLEGATO 2026

Legge regionale 19 del 29 dicembre 2025	temporanea/permanente	spesa corrente/capitale entrata	Tipologia di spesa	Quantificazione spesa/entrata	Impatto finanziario				Settore		Modalità di copertura	Settore	
					2025	2026	2027	2028	M/Tit	P/Tip		M/Tit	P/Tip
Modifiche artt. 26 e 34 della LR. 19/2007 - possibilità commissariamento enti accreditati alla formazione nei casi di revoca - art. 7	T	SC	NS	PQ		300.000	300.000		4	4	SB		
Modifica art. 27 bis L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) art. 8 - risorse da destinare al finanziamento della maggiorazioni tariffarie	T	SC	NS	PQ		273.000.000	273.000.000	273.000.000	13	1	SB		
Modifiche all'art. 21 e inserimento dell'art. 21 bis nella l.r. 17/2015. Modifica dell'art. 2 della l.r. 34/2022. Modifica all'art. 4 della l.r. 14/2024	T	SC	NS			90.000	90.000	90.000	3	2	SB		
Modifica all'articolo 3 della l.r. 9/2001 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) - art. 11	T	SC	NS			200.000			10	5	SB		
	T	SK	NS				3.000.000	3.000.000	10	5	SB		
Inserimento dell'art. 29.1 nella l.r. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - Spese incarichi conferiti agli esperti - art. 13	T	SC	NS			150.000	150.000	150.000	17	1	SB		
Rimessione in termini per il completamento di interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana in relazione alle strategie dei comuni lombardi ai sensi della l.r. 9/2020	T	SC	NS			24.844.040			8	1	SB		
Promozione competenze professionali degli studenti in linea con il mercato del lavoro e sostegno percorsi formativi - art. 7 co. 1	P	SC	MINS	PQ		-1.000			18	1	SB		
COLLEGATO 2026					0	298.583.040	276.540.000	276.240.000					

*Legenda: P permanente; T temporanea; SC spesa corrente; SK spesa in conto capitale; NS nuova spesa; MINS minore spesa; MAGS maggiore spesa; MINE minore entrata; AF spesa per attività finanziarie; PQ presenza quantificazione; AQ assenza quantificazione; C quantificazione carente; NI copertura non indicata; M/Tit Missione/Titolo; P/Tip Programma/Tipologia; SB stanziamento di bilancio; UF utilizzo fondi; MAGE maggiore entrata; EEX entrate extratributarie.

3.2 Legge di stabilità per il 2026-2028 (legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2025)

La decorrenza del provvedimento è il 1° gennaio dell'anno t+1 e, pertanto, nel triennio di riferimento, gli stanziamenti relativi rilevano quanto ai due anni successivi al 2025.

L'impatto dell'articolato in esame è di 125,42 milioni per il 2026 e 86,54 milioni per il 2027, cui si aggiunge una coda costituita da stanziamenti che fuoriescono dal triennio (pari a 97,7616 per il 2028, 65,76 per il 2029, 57,26 per il 2030 e 2031, 41,86 per il 2032, 27,70 per il 2033).

Ai fini che qui interessano, occorre richiamare le disposizioni dell'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 (come modificato dal d.lgs. n. 126/2014). In particolare, il Paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio disciplina la legge di stabilità regionale, tipizzandone il contenuto: variazione delle aliquote e di tutte le misure che incidono sul gettito; rifinanziamento delle leggi con nuove autorizzazioni di finanziamento (Tabella A1); modifica delle entrate (Tabella A2); definanziamento (Tabella B); rimodulazione delle leggi di investimento (Tabella C).

La Tabella A1 indica le risorse stanziare per i programmi di spesa nell'ambito delle diverse missioni/politiche pubbliche. Un aspetto rilevante della tabella è la indicazione delle nuove autorizzazioni di spesa, con il riferimento normativo della legge di stabilità, che il Consiglio è chiamato ad approvare e che devono essere sottoposte al doppio scrutinio di quantificazione e copertura.

Il seguente prospetto riepiloga le nuove autorizzazioni di spesa rispetto alla legislazione vigente. Le missioni interessate sono 12: ordine pubblico e sicurezza; istruzione e diritto allo studio; tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; politiche giovanili, sport e tempo libero; turismo; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; trasporti e diritto alla mobilità; diritti sociali, politiche sociali e famiglia; tutela della salute; sviluppo economico e competitività; energia e diversificazione delle fonti energetiche; relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

Nel complesso le risorse stanziare ammontano a 127,23 milioni nel 2025, a 88,07 milioni nel 2026 e a 88,59 milioni nel 2027. Per ciascuno dei programmi alimentati è indicato il riferimento all'articolato della legge, cui si rinvia per la quantificazione.

TABELLA A1: RIFINANZIAMENTO/NUOVE AUTORIZZAZIONI DI FINANZIAMENTO

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità/Collegato	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 4	200.000,00	200.000,00	-
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 comma 81	100.000,00		
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	nuova autorizzazione	Collegato art. 10	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 4 comma 5		1.000.000,00	1.000.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	nuova autorizzazione	Collegato art. 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03	EDILIZIA SCOLASTICA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 commi 13, 16, 24	300.000,00		
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03	EDILIZIA SCOLASTICA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 commi 7, 22, 39, 48, 64, 69, 80, 86, 91	920.000,00	30.000,00	
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 12	50.000,00		
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 commi 2, 3, 37, 71, 98	1.065.000,00	200.000,00	
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 3	200.000,00	200.000,00	
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 10		200.000,00	

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità/Collegato	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 commi 9,27, 33, 36, 45,51, 61, 65, 67, 77	740.000,00	410.000,00	
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 comma 5		100.000,00	
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 comma 78	100.000,00		
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 2	400.000,00		
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 1			6.000.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 7	2.450.000,00	8.500.000,00	2.450.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 5	31.752.420,00	37.258.620,00	37.258.620,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 8	6.049.248,27	6.200.000,00	6.900.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	nuova autorizzazione	Collegato art. 11	200.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 commi 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32	1.050.000,00	50.000,00	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 34		300.000,00	

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità/Collegato	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 commi 4, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 43, 49, 57, 58, 59, 66, 72, 79, 87, 88, 89, 92, 95, 97	2.791.200,00	758.000,00	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	nuova autorizzazione	Stabilità art. 11	750.000,00	3.000.000,00	750.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 8	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 9	2.000.000,00		
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 5 comma 1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 5 comma 2	450.000,00	450.000,00	450.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 5 comma 3	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 5 comma 4	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	nuova autorizzazione	Stabilità art. 6	2.879.998,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 6	12.000.000,00	-	2.000.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	nuova autorizzazione	Stabilità art. 7	15.000.000,00		

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità/Collegato	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 6	8.000.000,00		
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 comma 6	16.000.000,00	4.000.000,00	
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	nuova autorizzazione	Collegato art. 13	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 commi 14, 15, 20, 22, 25, 29, 31, 33	830.000,00		
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 2 commi 36 - 47	499.200,00	6.000.000,00	9.000.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 10 commi 1, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 90, 93, 94, 96, 99, 100	4.765.000,00	530.000,00	100.000,00
Totali						127.232.066,27	88.076.620,00	88.598.620,00

Fonte: Regione Lombardia. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La tabella A2 mostra le modifiche apportate dalla legge di stabilità alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.

TABELLA A2: RIFINANZIAMENTO/MODIFICHE ENTRATE

Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità/Collegato	Entrate 2026	Entrate 2027	Entrate 2028
01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Nuova autorizzazione	Stabilità art. 4 comma 3	730.000,00		
01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 4 comma 4	5.000.000,00	11.800.000,00	20.300.000,00
01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	nuova autorizzazione	Stabilità art. 4 comma 5		1.000.000,00	1.000.000,00
Totali						5.730.000,00	10.800.000,00	19.300.000,00

Fonte: Regione Lombardia. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La Tabella B reca le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di una serie di programmi che, nel complesso, creano uno spazio finanziario di 17,75 milioni nel 2026, 33,5 milioni nel 2027 e 0,3 milioni nel 2028. Le minori spese concorrono alla formazione dell'equilibrio del bilancio.

Tabella B: Definanziamenti

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100.000,00	0,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.555,21	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	51.500,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	1.315.844,93	0,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	2.001.100,00	6.200.000,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.600.000,00	24.000.000,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	42.700,00	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.750.000,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	42.000,00	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100.000,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	3.450.000,00	0,00	0,00
Totali				17.754.700,14	33.500.000,00	300.000,00

Fonte: Regione Lombardia. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La tabella C, infine, reca lo stanziamento per il triennio 2026-2028 delle leggi pluriennali.

TABELLA C: QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	12.169.065,00	12.169.065,00	12.169.065,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.725.000,00	17.470.000,00	17.470.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	9.291.456,00	9.291.456,00	9.291.456,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	34.549,79	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	390.000,00	350.000,00	350.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	8.262.000,00	4.945.000,00	5.245.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	4.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07	DIRITTO ALLO STUDIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	11.679.693,19	7.943.986,32	5.998.412,00
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	30.000,00	30.000,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	206.396,00	180.000,00	180.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.881.909,52	500.000,00	500.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	172.257,20	98.823,60	73.823,60
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	718.500,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1.731.405,00	1.625.700,00	1.611.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	5.452.353,34	4.350.000,00	4.115.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	13.280.406,62	13.275.757,00	11.600.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	139.286.211,73	71.415.732,75	108.573.782,46
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32.629.619,11	2.373.289,78	41.677.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	39.517.309,31	23.420.723,72	22.800.000,00

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2026	Spese 2027	Spese 2028
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.926.513,00	9.477.315,00	8.607.315,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.056.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	6.550.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.540.000,00	0,00	1.500.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	15.917.891,08	15.225.000,00	10.800.000,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	37.550.000,00	29.520.000,00	27.720.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	4.252.428,00	5.200.000,00	3.700.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.005.200,00	656.000,00	497.000,00

Totali **385.956.163,89** **253.517.849,17** **321.478.854,06**

Fonte: Regione Lombardia. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Si espongono di seguito le considerazioni sulle norme analizzate, focalizzando l'attenzione – come già anticipato in apertura – sulle principali carenze e sui profili di più rilevante impatto riscontrati nella Relazione tecnica.

Si segnala altresì che, ove non diversamente puntualizzato in maniera espressa, le varie disposizioni di legge non danno conto dell'ammontare della disponibilità residua sul capitolo di bilancio oggetto di intervento di spesa.

Nell'art. 2 della l.r. n. 20/2025 sono riportate numerose nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa, le quali – ai sensi del relativo comma 49, che richiama l'art. 40, d.lgs. n. 118/2011 – trovano copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio derivanti dalla coeva l.r. n. 21/2025² recante “Bilancio di previsione 2026-2028”.

In particolare, il comma 1 del citato art. 2 conferma il contributo a carico di ARPA alle misure di contenimento della spesa, quantificandolo in euro 6 milioni per il 2028. La somma, destinata *ex lege* “a politiche ambientali”, viene introitata al Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028 e allocata in spesa alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 06 “Valorizzazione delle risorse idriche” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

Per gli esercizi successivi al 2028 il contributo *de quo* è rideterminato con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Il comma 2 dell'art. 2, l.r. n. 20/2025 cit. conferma per il 2026 il contributo a favore della Fondazione Lombardia Ambiente, già previsto dalla l.r. n. 69/1989, quantificato in 400mila euro. La spesa, segnala la RT, è volta alla “realizzazione delle attività istituzionali, approvate dalla Regione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale”.

Pertanto, la relativa spesa è autorizzata alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Specifica la RT che criteri, modalità e termini di concessione del contributo saranno oggetto di provvedimento apposito della Giunta regionale.

Il comma 3 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 20 cit. riconosce al Comune di Milano un contributo fino a un massimo di euro 400 mila per gli adempimenti relativi al rilascio delle intese *ex art. 1*, commi 4-bis/4-quinquies, d.l. n. 96/2025, inerenti la validazione dei maggiori costi per gli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico riguardanti la “Arena Pala Italia Santa Giulia” e il “Villaggio olimpico” di Milano, opere necessarie per i

² Tali operazioni sono indicate dall'Allegato 7 alla l.r. n. 21/2025 (“prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio”).

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A tal fine è stanziata la spesa rispettivamente di euro 200 mila nel 2026 ed altrettanti nel 2027, alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo I “Spese Correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità per la determinazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo.

Il comma 4 dello stesso art. 2, l.r. n. 20/2025 autorizza, per il 2026 e il 2027, la spesa di euro 200 mila annui alla missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per finanziare l’acquisto di sistemi di videosorveglianza dotati di telecamere indossabili, da destinare al personale sanitario e sociosanitario operante nei servizi più esposti a rischio di aggressione presso gli Enti sanitari.

La RT specifica che *“si prevede di poter finanziare l’acquisizione di circa 400/500 bodycam per ciascun anno del biennio (stimando un costo unitario di circa 400/500 euro a bodycam) che verranno destinate al personale delle strutture di pronto soccorso sanitario pubblico presenti sul territorio lombardo”, affinché “ogni struttura di pronto soccorso sanitario pubblico presente sul territorio lombardo potrà essere dotata di almeno 4 bodycam”.*

La Sezione prende atto dell’analitica ricostruzione effettuata.

Il comma 5 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2025 incrementa il finanziamento degli interventi di prolungamento della linea metropolitana 5 da Milano a Monza (già previsti dalla l.r. n. 22/2024, *sub* art. 2, comma 5). La somma di euro 293 milioni viene infatti di seguito ripartita: euro 31.752.420 per il 2026; euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032; euro 27.695.860,00 per l’esercizio 2033; euro 10.000.000,00 nel 2034.

A tal fine è autorizzata alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 02 “Trasporto pubblico locale” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale la spesa di euro 31.752.420,00 per il 2026 di euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032, di euro 27.695.860,00 per l’esercizio 2033 e di euro 10.000.000,00 nel 2034, cui si fa fronte con la corrispondente entrata del Titolo 6 “Accensione Prestiti” - Tipologia 300 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine” del bilancio regionale.

In sede di bozza, la Sezione ha osservato che il contenuto della RT appare generico, dal momento che non emerge un adeguato grado di analisi specifica in ordine alla composizione della spesa di importo estremamente significativo.

Nella propria memoria, la Regione ha rimarcato che le risorse in considerazione derivavano dall’accordo sottoscritto dalla stessa Amministrazione in data 20 settembre 2019 con il Comune di Milano e gli altri Enti locali interessati (importo complessivo dell’opera: euro 1,296 miliardi), laddove la quota regionale di 283 milioni trovava copertura sul contributo *ex art.* 1, comma 134, l. 30 dicembre 2018, n. 145. Successivamente,

l'art. 2, comma 5 della l.r. n. 22/2024 ("Legge di stabilità 2025-2027") ha autorizzato il finanziamento, per gli anni 2027/2033, di una quota pari a 251.247.580,00 (37.258.620,00 per ciascuno degli ee. ff. dal 2027 al 2032, ed € 27.695.860,00 per l'e.f. 2033), in quanto *medio tempore* il comma 797 dell'art. 1, l. n. 207/2024 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027") ha disposto l'azzeramento delle risorse statali *in parte qua* dal 2027, mantenendo € 31.752.420 nel 2026 sulla l. n. 145/2018.

Precisa altresì la Regione che la l.r. n. 20/2025 riguarda solo le annualità 2026 e 2034: in particolare, per il 2026 Regione Lombardia ha esercitato la facoltà (*ex art. 1, comma 637 l. n. 199/2025*, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028") di rinunciare al contributo statale, a vantaggio di una riduzione del concorso alla finanza pubblica. Pertanto, prosegue la nota di controdeduzioni, la Regione ha dovuto provvedere alla copertura della quota di finanziamento dell'opera in questione per annualità 2026 pari a 31.752.420 con risorse regionali: in conclusione, la somma di 283 milioni di euro di risorse regionali sostituisce a pari importo le risorse *ex l. n. 145/2018*.

La Sezione prende atto.

Rammenta al contempo che la RT è chiamata a svolgere una funzione esattamente analoga alle relazioni poste a corredo delle leggi statali di spesa, dovendo perciò fornire dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere, le relative fonti, nonché ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede assembleare: si veda in tal senso l'orientamento della Consulta, che ha rimarcato "*l'obbligo previsto dal medesimo art. 17 della legge n. 196 del 2009, secondo cui il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione»*" (in termini Corte cost. n. 124/2022, che richiama sent. n. 25/2021).

Il successivo comma 6 dell'art. 2, l.r. n. 20/2025 autorizza un finanziamento regionale pari ad euro 64 milioni negli anni 2026 al 2029, al fine di dare attuazione al "Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia. La somma è così ripartita:

- a) euro 8 milioni nel 2026 ed euro 22 milioni nel 2029 alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 3 “Ricerca e innovazione” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028;
- b) euro 12 milioni nel 2026 ed euro 2 milioni nel 2028 alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028;
- c) euro 16 milioni nel 2026 ed euro 4 milioni nel 2027 alla missione 17, programma 1 “Ricerca e innovazione” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028.

Il comma 7 dell’art. 2, l.r. di stabilità in esame (n. 20/2025) prevede un intervento di adeguamento dei sistemi di sicurezza sui treni della flotta Trenord. Viene quindi autorizzata la spesa di euro 78 milioni alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 1 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, così ripartita: euro 2,45 milioni nell’esercizio 2026, euro 8,5 milioni nell’esercizio 2027, euro 2,45 milioni nell’esercizio 2028, euro 20 milioni nell’esercizio 2029, euro 20 milioni nell’esercizio 2030, euro 20 milioni nel 2031 ed euro 4,6 milioni nell’esercizio 2032. Alla copertura finanziaria si fa fronte per medesimi importi ed esercizi finanziari con la corrispondente entrata del Titolo 6 “Accensione Prestiti”, tipologia 300 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine” dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028 e successivi.

La RT sul punto si limita ad affermare che *“l’importo pari a 78 mln€ è stato determinato sulla base del piano di attrezzaggio della flotta in uso per il servizio ferroviario lombardo, predisposto dall’impresa ferroviaria Trenord, insieme al gestore della flotta Ferrovienord”*.

In sede di bozza, la Sezione ha osservato che il contenuto della RT appare generico, dal momento che non emerge un adeguato grado di analisi specifica in ordine alla composizione della spesa di importo estremamente significativo.

La risposta della Regione si incentra sul fatto che l’autorizzazione alla spesa è stata disposta a seguito dell’approvazione dell’emendamento n. 6214 al PdL n. 145” Legge di stabilità 2026-2028” durante la sessione di bilancio 2026/2028, con trattazione direttamente in Aula (dicembre 2025). In ordine alla quantificazione della spesa – che la Regione assume essere stata definita sulla base del piano di attrezzaggio della flotta in uso per il servizio ferroviario lombardo – viene specificato che il suddetto piano è stato definito in modalità analitica rispetto alla flotta da attrezzare, con riferimento ad un *benchmark* dei costi unitari per treno nell’ambito delle procedure di appalto già in corso per altre imprese ferroviarie. L’importo è relativo all’attrezzaggio dei rotabili direttamente acquisiti da Ferrovienord su mandato di Regione e comprende, inoltre, i costi autorizzativi degli “Esc Type” necessari per circolare in Lombardia. Non include invece l’attrezzaggio dei rotabili di altri proprietari (FNM, Trenitalia, Trenord, SBB).

In merito alla metodologia di composizione della spesa, è stato chiarito che si è ipotizzato un costo unitario per la parte *hardware*, un costo per la parte autorizzativa a “Esc Type” e, indicativamente, n. 4 versioni di Esc Type, corrispondenti alle versioni “standalone” e “sovrapposto” per i due fornitori selezionati da RFI sulla rete lombarda. Ad avviso della Regione la quantificazione complessiva di 78 milioni deriva dalla combinazione di tali componenti, applicate ai treni interessati che compongono la flotta regionale; mentre il cronoprogramma di spesa 2026/2032, sulla cui base sono stati imputati gli stanziamenti di risorse per annualità, è stato dimensionato in base alla capacità produttiva dei fornitori, al NIP (Piano di Implementazione Nazionale della tecnologia ETCS) elaborato da RFI e alla priorità data alle linee che riceveranno l’attrezzaggio “standalone”, con contestuale dismissione dell’attuale sistema di sicurezza SCMT.

Osserva la Sezione che il rilievo permane, dal momento che la risposta dell’Ente non chiarisce il numero dei treni interessati, né l’ammontare e la composizione della spesa per ciascuna vettura.

Il comma 8 dell’art. 2, l.r. di stabilità n. 20/2025 – nel modificare il comma 19 dell’art. 2 della l.r. n. 24/2019 (Legge di stabilità 2020-2022) – rimodula i pregressi stanziamenti di risorse per la manutenzione di funivie e funicolari che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, aumentandone l’ammontare per gli anni 2026-2027 e prolungandoli al 2028.

In particolare, il comma autorizza rispettivamente una spesa di euro 6.049.248,27 per il 2026 (incremento di euro 2.900.000,00), euro 6.200.000,00 per il 2027 (incremento di euro 1.800.000,00), ed euro 6.900.000,00 per il 2028 (nuova spesa).

Alla copertura finanziaria *de qua* si fa fronte per medesimi importi ed esercizi finanziari con la corrispondente entrata del Titolo 6 ‘Accensione Prestiti’, tipologia 300 ‘Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine’ dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028 e successivi.

Specifica la RT che si tratta di spese di investimento autonome stanziare alla missione 10 ‘Trasporti e diritto alla mobilità’, programma 02 ‘Trasporto pubblico locale’ - Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’, capitolo 10391, e che “*la disponibilità residua sul capitolo sul capitolo 10.02.203.10391, utilizzando questi stanziamenti per le annualità 2026, 2027 e 2028, è pari a zero*”.

In sede di bozza la Sezione – nel prendere atto dell’indicazione dell’ammontare della spesa residua (indicazione altrove non effettuata) – ha osservato però che manca la ricostruzione analitica dell’iter sotteso alla quantificazione.

La Regione, in risposta, evidenzia che la spesa è stata quantificata sulla base di una ricognizione delle esigenze manutentive, condotta dagli uffici regionali con il coinvolgimento dei soggetti proprietari, incentrata sugli interventi non ulteriormente rimandabili, a pena di chiusura dell’esercizio, conseguenti alle scadenze di revisione generale, alle esigenze di rinnovo della vita tecnica e agli adeguamenti alle vigenti

normative in materia: la ricognizione degli interventi da attuare e la relativa stima dei costi ha consentito di elaborare un quadro dei fabbisogni manutentivi di ciascun impianto e di quantificarne la relativa spesa. In dettaglio, la ricognizione è stata effettuata presso n. 10 soggetti pubblici proprietari di impianti a fune con obblighi di servizio di trasporto pubblico locale, selezionando in particolare gli interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'esercizio. Gli interventi manutentivi, diversi in relazione alle necessità del singolo impianto, riguardano i seguenti ambiti: manutenzioni nell'ambito di attività di revisione straordinarie, anche generali, per scadenza della vita tecnica, sostituzione di componenti e tecnologie vetuste o non più conformi secondo le normative tecniche aggiornate, sostituzioni di funi, argani e pulegge, sostituzioni di impianti elettrici, meccanici ed elettromeccanici, nuove apparecchiature di sicurezza/controllo accessi e videosorveglianza. Per ogni intervento oggetto della ricognizione i soggetti proprietari hanno fornito gli elementi tecnici relativi alla tipologia (manutenzione straordinaria o ammodernamento), una stima dei costi da sostenere e la relativa imputazione per annualità.

A fronte di ciò, la Sezione conferma il rilievo formulato, poiché l'asserita "stima dei costi" (così la replica regionale) non viene resa nota.

Il comma 9, art. 2 l.r. di stabilità è volto a garantire anche per le annualità 2027 e 2028 il finanziamento di euro 5 mln annui per lo sviluppo e il mantenimento – in continuità a quanto previsto fino al 2026 – dei servizi di TPL nelle aree montane e nelle aree meno densamente popolate: la RT chiarisce che *"l'importo ... è stato determinato in modo da assicurare continuità del livello dei servizi di TPL fino ad oggi offerto. Tale programmazione sarà la base per le nuove gare di bacino"*.

Sul fronte della copertura, si tratta di spese correnti autonome stanziata alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", titolo 1 Spese correnti incluse nella tabella A allegata alla stessa legge di stabilità, e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, ex art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, come riportato sub All. 7 alla l.r. pluriennale di bilancio.

La Sezione prende atto dell'indicazione contenuta nella RT circa l'ammontare della spesa residua ("la disponibilità residua sul capitolo 10.02.104.14560 per l'annualità 2027 e l'annualità 2028 è pari a zero").

Il comma 10 dell'art. 2, l.r. n. 20/2025, attiene all'erogazione di una somma volta a realizzare i bacini di innevamento e illuminazione (piste Alpe Giumello e Alpe Paglio, Comune di Casargo – LC) nell'Ambito strategico 6.4 del PRS-S 'Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026' - Obiettivo strategico 6.4.2 'Predisporre le opere olimpiche'. Come puntualizza la norma stessa, alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello

stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 viene prevista la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2027, quale cofinanziamento regionale a integrazione delle risorse statali assegnate.

La copertura è garantita con corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

In sede di bozza, la Sezione ha formulato osservazioni sotto una duplice prospettiva. Da un lato, l'intervento afferisce all'annualità 2027, mentre (com'è noto) i Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina hanno avuto luogo nel solo anno 2026; dall'altro, il Comune cui si indirizza l'intervento di spesa appare *prima facie* estraneo al novero delle località interessate dai Giochi stessi. Di qui, la non coincidenza dell'esborso rispetto alla dichiarata finalità istituzionale.

La risposta della Regione si incentra sul fatto che l'intervento *de quo* ("Realizzazione bacini di innevamento ed illuminazione piste Alpe Giumello ed Alpe Paglio") nel Comune di Casargo (LC) è stato finanziato dal Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 3574/21 del 17 dicembre 2021 ai sensi del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021 (c.d. decreto "Sostegni-Bis"). Ad avviso della Regione, la realizzazione di tale intervento assolverebbe alla funzione di incrementare l'attività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ("Con il decreto citato sono state assegnate a Regione Lombardia complessive 17,5 mln di risorse per realizzare gli interventi individuati in allegato 1, tra i quali l'intervento citato") con ricadute positive nel tempo e resilienti ai cambiamenti.

La replica regionale conclude rimarcando che, "anche se l'intervento appare *prima facie* estraneo al novero delle località direttamente interessate dai Giochi (in Lombardia Bormio, Livigno e Milano)", in ogni caso "la finalità istituzionale dell'intervento è dichiarata dallo stesso D.L. n. 73/2021, laddove stabilisce l'individuazione degli interventi di infrastrutture sportive da realizzare, non solo nelle località direttamente interessate allo svolgimento delle gare olimpiche, al fine di incrementare l'attività turistica del Paese".

La Sezione prende atto, convenendo sull'osservazione della Regione secondo cui "l'intervento appare *prima facie* estraneo al novero delle località direttamente interessate dai Giochi (in Lombardia Bormio, Livigno e Milano)".

Il comma 11 dell'art. 2 della l.r. n. 20/2025 eroga, per ciascun anno del triennio 2026-2028, un contributo di funzionamento pari a 2.000.000,00 annui alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), al dichiarato fine di garantirne la continuità nella realizzazione degli scopi istituzionali e il perseguimento degli obiettivi di ricerca in materia sanitaria.

La spesa attiene alla missione 13 ‘Tutela della salute’, programma 7 ‘Ulteriori spese in materia sanitaria’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’, con corrispondente diminuzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 1 ‘Fondi di riserva’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

Nella bozza di Relazione la Sezione ha osservato che – in disparte i dettagliati rilievi che si esporranno *infra* al Par. 5 in merito all’ulteriore sovvenzionamento erogato alla Fondazione in parola – emerge l’assoluta mancanza di criteri identificativi della quantificazione della spesa *de qua*, laddove la RT si limita a richiamare meramente “*la necessità di garantirne il funzionamento e assicurare il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e gli obiettivi di ricerca in campo sanitario*”. A ciò aggiungasi che il riferimento al “*perseguimento degli obiettivi di ricerca in materia sanitaria*” sembra adombrare una qualificazione per spesa in conto capitale, diversamente da quanto avviene nella sistemazione a bilancio.

In sede di risposta, la Regione ha riferito che con DGR n. XII/5589 del 30 dicembre 2025 (adottata lo stesso giorno dell’approvazione della legge regionale di stabilità) non è stato previsto alcun contributo per le spese di funzionamento per il 2026; mentre con successiva DGR n. XII/5889 del 23 marzo 2026 sono state definite le modalità operative di erogazione del contributo stesso, articolate in tranche (30% all’assegnazione, 20% al raggiungimento di specifiche iniziative, 50% a saldo previa rendicontazione e validazione dei costi). In sede di contraddittorio in adunanza pubblica, inoltre, i rappresentanti dell’Amministrazione regionale hanno ribadito la natura di spesa corrente dell’intervento, evidenziando al contempo che la somma di 2 milioni di euro è effettivamente in corso di erogazione per il 2026, e che l’importo complessivo sul triennio è comunque pari a 6 milioni di euro.

La Sezione prende atto.

Il comma 12 dell’art. 2, l.r. di stabilità, eroga un contributo di euro 50 mila per la ricostituzione del fondo di dotazione della Fondazione ‘Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella’ di Gallarate, autorizzandone la spesa per l’annualità 2026 alla missione 5 ‘Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali’, programma 1 ‘Valorizzazione dei beni di interesse storico’ - Titolo 3 ‘Spese per incremento di attività finanziaria’, con corrispondente diminuzione per medesimo importo ed esercizio finanziario della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 1 ‘Fondi di riserva’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

I commi da 13 a 34 dell’art. 2, l.r. n. 20/2025, prevedono cofinanziamenti di diversi investimenti sul territorio lombardo, i cui importi di spesa sono pari a euro 2,18 milioni nel 2026 e 350mila nel 2027. Tali interventi, per ogni Comune beneficiario del cofinanziamento, trovano copertura tramite riduzione della missione 20 ‘Fondi e

accantonamenti', programma 03 'Altri fondi', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

In aggiunta, il comma 35 puntualizza che al riguardo non trovino applicazione i limiti percentuali *ex art. 28-sexies*, l.r. n. 34/1978, e prevede che si adottino le medesime procedure già in essere per gli interventi finanziati a valere sulla l.r. n. 9/2020.

La Sezione in sede di bozza, nel prendere atto, ha rimarcato tuttavia la mancata indicazione della capienza *ex post* dei capitoli di bilancio incisi dalla spesa.

Dal canto suo, la Regione in risposta ha rappresentato trattarsi di capitoli nuovi appositamente creati, la cui disponibilità residua coincide con l'importo richiesto, soggiungendo comunque che dalle prossime manovre di bilancio verrà fornita l'indicazione nella relazione post aula.

La Sezione prende atto.

Anche i commi da 36 a 47 dello stesso art. 2, l.r. n. 20/2025, prevedono cofinanziamenti di diversi investimenti sul territorio delle province lombarde e della città metropolitana di Milano, i cui importi di spesa sono così articolati: euro 499.200,00 nel 2026, 6.000.000,00 nel 2027, 9.000.000,00 nel 2028 e 8.500.800,00 nel 2029. Tali interventi trovano copertura tramite riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

In aggiunta, il comma 48 puntualizza che sul punto non trovino applicazione i limiti percentuali *ex art. 28-sexies*, l.r. n. 34/1978, e prevede che si adottino le medesime procedure già in essere per gli interventi finanziati a valere sulla l.r. n. 9/2020. Infine, in virtù del comma 50, alle spese autorizzate per gli esercizi successivi al 2028 si provvede rispettivamente: per il comma 6, lett. a), con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale; per i commi 5, 7 e dal 36 al 47 con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine'.

La Sezione in sede di bozza, nel prendere atto, ha, tuttavia, rilevato la mancata indicazione della capienza *ex post* dei capitoli di bilancio incisi dalla spesa.

Al riguardo la Regione ha rappresentato trattarsi di capitoli nuovi appositamente creati, la cui disponibilità residua coincide con l'importo richiesto, soggiungendo, comunque, che dalle prossime manovre di bilancio verrà fornita l'indicazione nella relazione post aula.

La Sezione prende atto.

L'art. 3, l.r. n. 20/2025, conferma le esenzioni già esistenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà e dal pagamento dell'IRAP, in favore delle

organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), *ex art.* 45 del d.lgs. n. 117/2017. La RT specifica che gli effetti della norma risultano già inclusi nell'equilibrio di bilancio, *ex art.* 40 del d.lgs. n. 118/2011, *sub All.* 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla l.r. recante "Bilancio di previsione 2026-2028".

L'art. 4, l.r. n. 20/2025, modifica talune norme della l.r. n. 10/2003 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) con riflessi sulle entrate e sulle spese regionali.

In particolare, in forza del comma 1, lett. l) e del comma 5 (sulla riduzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) sono previsti minori introiti per euro 1 milione per ciascun anno del biennio 2027/2028 al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028, con corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, delle risorse di cui alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 4 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

La Sezione, in sede di bozza, ha sottolineato la mancata indicazione della disponibilità residua sul capitolo di bilancio inciso (di cui la RT non fornisce gli estremi).

In riscontro la Regione ha chiarito che il capitolo inciso dalla spesa è il 4.04.104.8414, il quale per mero errore materiale non è stato indicato nella relazione tecnico-finanziaria.

La Sezione prende atto, rilevando, al contempo, la persistenza della mancata indicazione della disponibilità residua.

L'art. 5, l.r. n. 20/2025, contiene una serie di misure per la sanità lombarda che, in forza del comma 5, trovano la seguente copertura finanziaria: per gli anni dal 2026 al 2028 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, *ex art.* 40 del d.lgs. n. 118/2011, *sub All.* 7 "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2026-2028"; per l'anno 2029, con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

Segnatamente, il comma 1 prevede spese per le borse di formazione specialistica regionali per professionisti sanitari non medici quantificate in euro 300 mila annui per gli anni dal 2026 al 2029, cui si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2026-2028 e successivi. Per gli esercizi finanziari successivi al 2029 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Al comma 2, per la copertura di LEA aggiuntivi regionali destinati all'esonero della compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale a donne vittime di violenza, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2026-2028 la spesa di euro 450 mila alla missione 13 "Tutela della salute", programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" – Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi finanziari successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Al comma 3, per garantire l'erogazione di prestazioni extra LEA relative alla dermopigmentazione del complesso areola - capezzolo a seguito di mastectomia al seno, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2026-2028 la spesa di euro 150 mila alla missione 13 "Tutela della salute", programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" – Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi finanziari successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Al comma 4, per le attività connesse al progetto di cooperazione internazionale che prevede lo scambio stabile di infermieri professionisti dall'Uzbekistan in grado di rispondere ai bisogni della sanità lombarda, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2026-2028 la spesa di euro 300.000,00 alla missione 13 "Tutela della salute", programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" – Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

In sede di bozza la Sezione ha osservato che la RT non fornisce elementi volti a individuare il numero dei soggetti interessati dalle varie misure e i criteri sottesi alla quantificazione dei vari oneri.

In risposta, la Regione ha specificato quanto segue:

- borse di formazione specialistica regionali per professionisti sanitari non medici (300 mila euro annui); annualmente è prevista l'assegnazione di 120 borse per Biologi/Fisici specialisti (d.l. n. 716/2016 e d.l. n. 68/2015) per un importo individuale di 2.500 euro. Il numero dei soggetti è stato identificato sulla base del fabbisogno rilevato, nel corso dell'anno 2025, tramite una ricognizione effettuata con gli Atenei interessati;
- compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale a donne vittime di violenza (450 mila euro annui); la previsione annua è stata calcolata sia con riferimento al numero di soggetti presi in carico dai Centri antiviolenza nel corso dell'anno 2023 (5810) sia con quelli presi in carico negli anni precedenti al 2023 ed ancora assistiti (1.144). Successivamente si è proceduto alla definizione di un percorso-tipo di presa in carico che prevede per il primo anno una prima visita e per gli anni successivi due seconde visite e un ulteriore altro accertamento. L'impatto economico annuale è stato quindi ottenuto moltiplicando il valore medio del ticket delle prestazioni

identificate per il numero di prestazioni previste nel percorso-tipo e per il numero degli assistiti nell'anno;

- prestazioni relative alla dermopigmentazione a seguito di mastectomia al seno (150 mila euro annui); la previsione annua è stata calcolata prendendo a riferimento il numero di interventi di mastectomia eseguiti in Regione Lombardia nell'anno 2024 moltiplicato per il valore previsto dal nuovo nomenclatore tariffario specialistica ambulatoriale relativo alla prestazione "86.02.3 Tatuaggio per pigmentazione del complesso areola - capezzolo" pari ad euro 16,50. Al fine di permettere anche alle donne che hanno effettuato la mastectomia gli anni precedenti di accedere alle prestazioni, a tale valore sono state aggiunte le risorse per considerare la prestazione descritta anche per il 50% degli interventi eseguiti nei due anni precedenti al 2024;

- attività connesse al progetto di cooperazione internazionale per lo scambio stabile di infermieri professionisti dall'Uzbekistan (300 mila euro annui); la cifra indicata è finalizzata all'interno del progetto "Inferm-east" a remunerare l'apertura dell'Unità di Missione situata presso Tashkent per coordinare i rapporti tra università ed enti sanitari dei due paesi. Le voci di spesa ricomprese nell'importo indicato riguardano: Coordinatore senior, Addetto amministrativo, Coordinatore tecnico, Affitto sede e spese logistiche, Supporto linguistico e culturale, Missioni istituzionali e di rappresentanza, Alloggio e assicurazioni *visit program* e Mediazione linguistica e culturale *visit program*.

La Sezione prende atto.

L'art. 6, l.r. n. 20/2025 – intitolato “disposizioni relative ai ticket sanitari” – contiene talune norme di differimento di termini, che ripropongono le misure già adottate per le annualità pregresse.

In particolare, in forza del comma 1 viene differito al 31 dicembre 2026 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria (*ex art. 316-ter, c. 2 c.p.*³), delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento nel caso in cui sia stata notificata un'ordinanza ingiunzione entro il 31 dicembre 2025: come chiarisce la sintesi a corredo, la norma risponde allo scopo di ottenere una riduzione di adempimenti procedurali a carico delle Agenzie per la Tutela della Salute (di seguito “ATS”) per il recupero coattivo degli importi dovuti. Decorso inutilmente il successivo termine del 31 dicembre 2026, la competente ATS avvia coattivamente il recupero delle somme dovute.

Il successivo comma 2 riguarda invece la fattispecie (diversa) in cui entro la data di entrata in vigore della legge di assestamento abbia avuto luogo la notifica del solo verbale di accertamento. In tal caso la norma opera un differimento al 31 dicembre 2026 del termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria,

³ Si tratta dell'illecito amministrativo derivante dalla indebita percezione di erogazioni pubbliche.

delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero invece dall'obbligo di pagamento per l'importo indicato a titolo di sanzione amministrativa *ex art. 316-ter*, co. 2, c.p. cit. Anche qui, chiarisce la sintesi a corredo, la norma intende pervenire ad una riduzione di adempimenti procedurali a carico delle ATS in termini di emissione di ordinanze-ingiunzione e di conseguente recupero coattivo degli importi dovuti.

Al comma 3 invece viene strutturata un'ipotesi di ravvedimento operoso: coloro cui non sia stato notificato un verbale di accertamento entro la data di entrata in vigore della stessa l.r., possono presentare richiesta – entro il successivo 31 dicembre 2026 – alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, mediante il pagamento dell'importo del solo ticket, maggiorato degli interessi legali maturati. Anche qui, il decorso infruttuoso del termine finale del 31 dicembre 2026 implica l'avvio del procedimento di recupero dell'importo dovuto, unitamente all'applicazione della sanzione *ex art. 316-ter*, c. 2, c.p., agli interessi legali maturati ed alle spese del procedimento.

In ogni caso precisa il comma 4 che, qualora nella fattispecie concreta si sostanzi un termine di prescrizione o di decadenza antecedente al 1° gennaio 2027, le ATS devono comunque procedere all'avvio del recupero coattivo degli importi (per i casi rientranti nel comma 1), ovvero alla notifica delle ordinanze-ingiunzione (comma 2) o alla notifica dei verbali di accertamenti (comma 3).

Dall'altro lato, il comma 5 riconosce un'agevolazione per i soggetti ai quali siano notificati entro il 31 dicembre 2026 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento, ammettendoli ai benefici previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento.

Infine, il comma 6 autorizza la spesa di euro 2.879.998,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, la cui copertura finanziaria è garantita con la corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 1 'Fondo di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2026-2028.

In sede di bozza, la Sezione ha osservato che la norma è sguarnita di Relazione illustrativa/tecnico finanziaria, sussistendo meramente una "sintesi" (stilata peraltro "a mero titolo collaborativo" dagli uffici finanziari della Giunta regionale), la quale omette peraltro di fornire i dati alla base della quantificazione dell'onere, il capitolo di bilancio inciso e la disponibilità residua.

La risposta della Regione fornisce una ricostruzione del percorso che ha condotto alla quantificazione degli importi indicati nell'emendamento, ribadendo trattarsi comunque di una mera "ricostruzione *ex post*".

Le ATS sono il soggetto deputato al recupero dei ticket e all'applicazione della sanzione amministrativa in caso di dichiarazione mendace. I dati dei soggetti da "sanzionare" vengono resi disponibili periodicamente sul sistema TS ad ogni ATS sulla base della residenza del "trasgressore". Sono stati quindi richiesti sia il valore complessivo dell'importo delle sanzioni oggetto di verbali notificati nel 2025 e non ancora pagati, sia il valore delle sanzioni dei verbali non ancora notificati nel 2025.

Il dato raccolto ha rappresentato il "potenziale" mancato introito relativo alla parte sanzionatoria: ciò in quanto trattasi di un valore che include una quota fisiologica delle mancate notifiche, dei soggetti irreperibili, dei soggetti deceduti, delle contestazioni che si dimostreranno errate.

La Sezione prende atto, ribadendo comunque le criticità omissive su evidenziate.

L'art. 7 autorizza la Giunta regionale a costituire il fondo "Start up radar Lombardia" per sostenere la co-innovazione tra start-up e imprese lombarde.

Il comma 4 assicura la dotazione finanziaria iniziale (pari ad euro 15 milioni per l'esercizio finanziario 2026) con le risorse stanziare alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e artigianato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028, *sub* tabella A allegata alla stessa l.r. n. 202/2025, la cui copertura finanziaria è assicurata per pari importo con le risorse previste in entrata al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 400 'Altre entrate per attività finanziarie' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028, a seguito delle restituzioni da parte di Finlombarda S.p.A. delle somme derivanti dai rientri del 'Fondo FRIM FESR 2007-2013'.

L'art. 8 della l.r. n. 20/2025 riguarda le misure di sostegno regionali ai servizi abitativi pubblici erogati dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER): ai sensi del comma 2, le spese di attuazione sono quantificate in euro 12,4 milioni per ciascuna annualità del triennio, cui si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 06 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, *ex art.* 40 del d.lgs. n. 118/2011, *sub* All. 7 "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2026-2028". Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

In bozza, la Sezione ha rilevato che la RT tralascia di fornire i criteri sottesi alla quantificazione dell'onere.

Secondo la nota di controdeduzioni della Regione, invece, la RT illustrerebbe come per le ALER si rilevi una divaricazione tra le dinamiche di aumento dei canoni di locazioni, fissati per legge e parametrati non agli andamenti di mercato, bensì alle condizioni reddituali dell'utenza, e quelle di aumento dei costi di approvvigionamento, pienamente soggette alle dinamiche inflazionistiche del mercato. Ancora, secondo le controdeduzioni la RT riporterebbe testualmente il seguente periodo, a contenuto quantitativo: *"(...) la dinamica inflattiva ha appesantito l'approvvigionamento energetico e i costi di costruzione per i servizi abitativi, unico settore economico nel quale operano le Aler. Nelle ALER si è registrata nel periodo 2021-2024 un aumento del 12% delle spese ordinarie (costi per servizi, quali ad esempio, spese di amministrazione degli stabili) e del 15% per quelle per manutenzioni ordinarie. In termini assoluti si tratta di un aumento dei costi ordinari stimabili in circa 24 milioni di euro, di cui 14,4 milioni per manutenzione ordinaria. Da qui la previsione di una contribuzione alle Aler da parte di Regione, stimata nei limiti delle disponibilità di bilancio, in 12,4 milioni di euro nel prossimo triennio"*.

Inoltre, con documentazione fornita dopo l'adunanza pubblica, la Regione ha affermato che la spesa per gli interventi *de quibus* è pari a euro 12,4 milioni per ciascuna annualità del triennio, e che l'inciso *"12,4 milioni di euro nel prossimo triennio"* presente nella RT è da intendersi quale mera imprecisione lessicale.

All'esito dell'adunanza pubblica e della disamina della documentazione fornita, il Collegio osserva che le affermazioni della Regione non trovano corrispondenza nella RT fornita alla Sezione (la quale invero non riporta i brani citati nella nota di controdeduzioni), e che le integrazioni successive non appaiono pertinenti rispetto alle criticità evidenziate. Conclusivamente, il rilievo permane.

L'art. 9 autorizza per il 2026 un contributo di euro 2 milioni a favore dell'Istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano, per la realizzazione delle attività di messa a norma e sicurezza ai fini antincendio: pertanto nell'esercizio finanziario 2026 è stanziata la spesa *de qua* alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 7 'Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, la cui copertura finanziaria è garantita con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale 2026-2028.

In sede di bozza, la Sezione ha rilevato che la RT tralascia di fornire i criteri sottesi alla quantificazione dell'onere, pur a fronte di dati in presumibile possesso della Regione.

La risposta dell'Ente si incentra sul fatto che la quantificazione del contributo è stata effettuata sulla base di una richiesta proveniente dallo stesso Ente interessato (nota prot. n. J2.2025.0055695 del 17 luglio 2025) e della relazione predisposta dal Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio dell'Ente stessa, a seguito delle prescrizioni dei VV.FF.

La Sezione prende atto, evidenziando tuttavia che la suddetta documentazione non è stata fornita.

L'art. 10 ai commi da 1 a 100 contiene una pluralità di misure di sostegno agli investimenti delle amministrazioni locali, i cui importi di spesa sono così ripartiti: euro 10.381.200,00 nel 2026, 2.028.000,00 nel 2027 e 100.000,00 nel 2028. Tali interventi, per ogni Comune beneficiario del cofinanziamento, trovano copertura tramite riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

In aggiunta, il comma 101 puntualizza che al riguardo non trovino applicazione i limiti percentuali *ex art. 28-sexies, l.r. n. 34/1978*, e prevede che si adottino le medesime procedure già in essere per gli interventi finanziati a valere sulla l.r. n. 9/2020.

La bozza di relazione ha rilevato che la RT tralascia di fornire i criteri sottesi alla quantificazione di ciascun onere, pur a fronte di dati in presumibile possesso della Regione.

La risposta dell'Ente evidenzia che i diversi commi sono stati introdotti con emendamenti in aula e che non sempre è stato possibile recuperare dati da esporre in relazione a supporto della spesa indicata, soggiungendo comunque che si tratta di finanziamenti specificamente già destinati a progetti approvati dagli enti locali con i rispettivi CUP (codice unico di progetto) e la relativa documentazione a naturale corredo dei progetti stessi.

La Sezione prende atto, sollecitando comunque pro futuro una maggiore analiticità e trasparenza sul punto.

Infine, l'art. 11 attiene all'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, di anziani e di altri soggetti fragili.

Alle spese (stimate dalla norma in euro 750 mila per il 2026, 3 milioni per il 2027 e 750 mila per il 2028) si provvede con le risorse della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 2 'Interventi per la disabilità' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, *ex art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, sub All. 7 "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale"* alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2026-2028".

4. La manovra di bilancio per il 2025-2027

L'intervento normativo in esame si articola nella l.r. n. 21/2024 (c.d. "Collegato 2025") e nella l.r. n. 22/2024 (legge di stabilità 2025-2027): di questi provvedimenti, esplicativi di effetti finanziari negli anni 2025 e 2026, si è dato conto nel Referto dello scorso anno, ai cui contenuti e relative osservazioni si rinvia.

4.1 Legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2024 (Collegato 2025)

In questa sede si ricorda che il c.d. "Collegato 2025" era destinato a produrre i suoi effetti prevalentemente dal 2025, essendo connesso alla manovra 2025-2027 e si caratterizzava per la sua onnicomprensività, secondo quanto previsto dal richiamato art. 9-ter della legge di contabilità regionale⁴. L'impatto finanziario previsto era di 1,3 mln euro nel 2025, 2,2 mln nel 2026, 3,22 mln nel 2027.

4.2 Legge di stabilità per il 2025-2027 (legge regionale n. 22 del 30 dicembre 2024)

L'impatto della l.r. n. 22/2024 (legge di stabilità 2025-2027) era di 158,35 milioni per il 2025 e 161,85 milioni per il 2026, cui si aggiunge una coda costituita da stanziamenti che fuoriescono dal triennio (pari a 193,8 milioni per il 2027, 102,16 per il 2028, 100,36 per il 2029, 60,88 per il 2030, 59,88 per il 2031, e 2032, 20,30 per il 2033 e dal 2034 al 2040 22,6 milioni).

⁴ L.r. n. 34/1978, recante "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", in BURL n. 13, II suppl. ord. del 3 aprile 1978.

5. Assestamento 2025 (legge regionale n. 13 del 7 agosto 2025)

L'assestamento del bilancio di previsione ha visto evolvere la sua originaria funzione di corpo normativo neutrale rispetto all'andamento tendenziale, in seguito all'affermazione del carattere sostanziale della decisione di bilancio.

Tale evoluzione, anche all'esito della riforma costituzionale del 2012, trova conferma nella giurisprudenza della Consulta, secondo la quale *“anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti innovativi dell'ordinamento”* che, come tali, *“costituiscono scelte allocative di risorse”* (cfr. Corte cost., sent. 10/2016).

5.1 La connessione con l'esercizio precedente

La legge di assestamento rappresenta la connessione tra l'esercizio relativo all'anno t-1, ancora aperto al tempo dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio t+1, t+2 e t+3, e l'anno in corso (l'anno t, che era l'anno t+1 al momento dell'approvazione del bilancio di previsione): *“i dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024”* (art. 1).

La legge di assestamento al bilancio di previsione 2025-2027, composta da 13 articoli, *“ha apportato, in primo luogo, i necessari adeguamenti connessi all'approvazione del Rendiconto 2024, ed in particolare: aggiornamento del risultato di amministrazione a fine 2024 (che da una previsione di -2.700 milioni passa ad un disavanzo effettivo di -1.881,5 milioni, con contestuale riduzione dell'indebitamento a copertura), rideterminazione dei residui a fine 2024 ed aggiornamento del fondo di cassa a inizio 2025”* (cfr. Relazione post aula, sezione I – Relazione illustrativa della manovra di assestamento complessiva).

In particolare, con l'assestamento 2025 (cfr. art. 2, l.r. n. 13/2025), viene determinata la giacenza iniziale di cassa per l'anno 2025 in euro 10.617.914.065,67, di cui euro 10.250.575.233,72 relativi al conto della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 367.338.831,95 riferiti al conto ordinario.

Inoltre, con l'art. 3, l.r. n. 13/2025, si dà atto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera g) della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2024, è quantificato in euro 1.294.530,55.

La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 1.080.276.578,62; la quota vincolata a euro 738.459.105,57; la quota destinata agli investimenti a euro 64.048.440,78.

Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo di amministrazione al 31.12.2024 è quantificato in euro 1.881.489.594,42 e imputato unicamente a debito autorizzato e non contratto – DANC.

5.2 Le variazioni alle entrate e alle spese dell'assestamento

La funzione tipica dell'assestamento è quella di rimodulazione delle previsioni di entrata e di spesa in funzione delle necessità emerse in corso d'anno. In questo senso la legge che lo regola esplica con pienezza, la sua funzione allocativa.

Evidenzia, al riguardo, la Relazione tecnico finanziaria che le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese effettivamente esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

Nel seguito si fornisce una panoramica delle principali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio autonomo di previsione 2025-2027 contenute nella manovra di assestamento in esame.

Per quanto attiene al lato delle **entrate**, nell'esercizio 2025 si prevede un incremento del gettito della tassa automobilistica regionale pari a complessivi 62 milioni di euro, riconducibile principalmente all'intensificazione delle attività di verifica e controllo, alle iscrizioni a ruolo dei crediti derivanti dalla riscossione coattiva e all'introduzione, in via sperimentale, dell'iscrizione diretta da parte della Regione dei fermi amministrativi sui veicoli, antecedentemente al trasferimento del credito al concessionario della riscossione. Con riferimento al finanziamento del servizio sociosanitario regionale, per l'anno 2025 le risorse stanziare nel Bilancio di previsione a titolo di quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale (FSR) risultano coerenti con quanto previsto dalla normativa statale vigente e dall'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In considerazione dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale previsto dalla Legge di Bilancio statale 2025, il FSR indistinto è incrementato prudenzialmente di 300 milioni di euro, in attesa della definizione dell'Intesa di riparto per l'anno 2025. Tale incremento è registrato sia sul lato delle entrate, tra i tributi destinati al finanziamento della sanità, sia sul lato della spesa, nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 13.1. Lo stanziamento complessivo del FSR indistinto si attesta pertanto a euro 22.635.818.401,00.

Ancora in materia di spesa sanitaria, è autorizzato per l'esercizio 2025 un incremento del fondo sanitario vincolato pari a 400 milioni di euro, che porta l'assegnazione complessiva a 800 milioni di euro. Tale incremento deriva sia dall'aumento delle risorse nazionali vincolate sia dal trasferimento di riparti relativi ad annualità precedenti.

Si segnala inoltre l'aggiornamento della premialità per investimenti, che registra un incremento dello stanziamento iniziale da 35 milioni di euro a 42,146 milioni di euro, in applicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 maggio 2025. Tale assegnazione conferma la virtuosità della Regione Lombardia in relazione al contenimento della spesa di personale (rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente inferiore alla media nazionale e rispetto del patto di stabilità interno).

L'aumento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni regionali per l'anno 2025 è principalmente attribuibile alle maggiori riscossioni dei canoni di concessione relativi alle acque pubbliche, al canone aggiuntivo e alla monetizzazione dell'energia elettrica, per un importo stimato pari a 14,6 milioni di euro.

Le variazioni relative ai finanziamenti a medio-lungo termine nel triennio derivano dall'aggiornamento del risultato di amministrazione che migliora da una previsione di - 2.700 milioni di euro a -1.881,5 milioni di euro, con conseguente riduzione dell'indebitamento a copertura e rimodulazione del debito destinato al finanziamento degli interventi strutturali e delle misure per la ripresa economica.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, è stimato un incremento del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a circa 9 milioni di euro annui, con conseguente aumento dello stanziamento complessivo da circa 53 milioni a 62 milioni di euro. Tale incremento è riconducibile alla modifica dell'art. 62 della l.r. n. 10/2003, che introduce, a partire dall'anno accademico 2026/2027, un sistema di contribuzione articolato in tre fasce sulla base dell'indicatore ISEE.

Con riferimento alle **spese**, la relazione tecnica specifica che la programmazione finanziaria del triennio considera una serie di interventi di rivisitazione e rimodulazione delle risorse finalizzati a garantire un utilizzo più efficiente delle disponibilità di bilancio e l'allineamento degli stanziamenti ai cronoprogrammi di spesa.

La missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" presenta variazioni sia di parte corrente sia in conto capitale, riconducibili a interventi di razionalizzazione delle risorse destinate al funzionamento dell'ente.

Per la missione "Istruzione e diritto allo studio", nel triennio 2025-2027 si rileva un incremento delle risorse correnti pari a 23 milioni di euro, connesso all'adeguamento del contratto di lavoro degli Assistenti alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale (Asacom), nonché a rimodulazioni dei fondi comunitari in funzione della capacità di spesa.

La missione "Politiche giovanili, sport e tempo libero" evidenzia, limitatamente all'esercizio 2026, un incremento di risorse pari a 5,5 milioni di euro, destinato al finanziamento di grandi eventi sportivi in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici, alla dote sport e al sostegno delle associazioni sportive.

Nell'ambito della missione "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" sono previste rimodulazioni delle risorse in conto capitale sull'intero arco del triennio.

La missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” registra un incremento degli stanziamenti in conto capitale pari a 33 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro destinati a interventi di difesa del suolo e di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

Per la missione “Trasporti e diritto alla mobilità” si rileva una rimodulazione tra risorse regionali e risorse del Fondo nazionale trasporti, che consente, per l’esercizio 2026, l’incremento delle agevolazioni tariffarie per i soggetti portatori di disabilità per 13 milioni di euro, oltre allo stanziamento di 2,5 milioni di euro per l’Accordo interregionale per il fiume Po (AIPO) nel biennio 2025-2026.

La missione “Soccorso civile” prevede per l’esercizio 2025 maggiori investimenti per 5 milioni di euro, finalizzati a garantire la capacità di intervento in caso di eventi calamitosi. Analogamente, la missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” registra, nel triennio, maggiori risorse legate all’adeguamento contrattuale degli Asacom e a rimodulazioni dei fondi comunitari in coerenza con i cronoprogrammi di attuazione.

Con riferimento alla missione “Tutela della salute”, le risorse correnti risultano destinate al finanziamento del servizio sociosanitario regionale. Si segnala inoltre, per l’esercizio 2025, un incremento della spesa sanitaria corrente pari a 4,7 milioni di euro, destinato al potenziamento dei servizi odontoiatrici per pazienti oncologici e maxillo-facciali e dei servizi dermatologici rivolti alla popolazione fragile, nonché un incremento degli investimenti sanitari complessivi pari a 500 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati alla realizzazione della Città della Salute.

La missione “Sviluppo economico e competitività” evidenzia, per l’esercizio 2026, un incremento di 8,5 milioni di euro in conto capitale, destinato al finanziamento della misura regionale “Nuova impresa”.

La missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” registra un incremento di 28 milioni di euro di risorse correnti, anche in relazione alla programmazione comunitaria, nonché maggiori investimenti per 3,4 milioni di euro, destinati a interventi di bonifica, irrigazione e sostegno all’agricoltura montana.

La missione “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” comprende gli stanziamenti destinati alla restituzione dei canoni alla Provincia di Sondrio per interventi di riduzione e prevenzione dell’inquinamento, pari a circa 4,8 milioni di euro di parte corrente e 1,5 milioni di euro in conto capitale per l’esercizio 2026.

Le missioni “Fondi e accantonamenti” e “Debito pubblico” recepiscono gli adeguamenti dei fondi di natura corrente, in particolare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché la rideterminazione del debito a seguito della riduzione del disavanzo 2024 e della riprogrammazione degli investimenti nel triennio 2025-2027, con conseguente rimodulazione degli oneri di ammortamento.

Infine, sono stanziati 9,4 milioni di euro relativi ai rientri della programmazione FESR 2007-2013, destinati a interventi in materia di ricerca e innovazione per le PMI, e 5,4 milioni

di euro dello strumento finanziario JEREMIE FSE 2007-2013 per interventi nei settori della formazione e del lavoro.

Le manovre fiscali regionali risultano incrementate di 20 milioni di euro (IRAP e addizionale IRPEF) al fine di garantire l'allineamento alle stime ministeriali.

Da ultimo, si è provveduto alla riprogrammazione degli impegni di spese per investimenti finanziati a debito (autorizzato e non contratto) in conseguenza della modifica dei relativi cronoprogrammi di spesa; l'operazione ha comportato una modifica degli stanziamenti di spesa in conto capitale e del connesso stanziamento di entrata per l'accensione del prestito per oltre 500 milioni con riduzione sull'esercizio 2025 e contestuale incremento di pari importo sugli esercizi successivi.

Sulla scorta dei rilievi precedentemente anticipati in calce al Grafico 4, la Sezione osserva, in senso critico, che le variazioni sopra indicate e ricavate dalla *“Relazione illustrativa e tecnico finanziaria post aula”* non trovano pieno riscontro nell'articolato di legge analizzato e oggetto di esame della presente relazione.

In particolare, per quanto concerne le variazioni di spesa, si menziona a titolo esemplificativo la Missione 11 *“Soccorso Civile”*. Quest'ultima, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa, risulta essere stata incrementata, in conto capitale, di 5 milioni nell'esercizio 2025 per investimenti finalizzati a garantire la capacità di intervento in caso di eventi calamitosi; tuttavia, non risultano disposizioni normative contenenti tale variazione.

Parimenti, le suddette variazioni di spesa sembrano essere in contrasto con quanto rappresentato nel Grafico 4 *“Impatto legislazione del 2025 sulle politiche pubbliche”* sopra riportato ove risulta evidente che per la missione sopra citata il Legislatore non ha previsto lo stanziamento di risorse nel triennio 2025-2027.

Pertanto, in sede di bozza, come pure nel contraddittorio tenutosi in adunanza pubblica, l'Amministrazione regionale è stata invitata a fornire chiarimenti *in parte qua* attraverso un apposito elaborato, corredando ciascuna variazione di spesa con l'importo puntuale su ogni esercizio finanziario e con l'atto normativo attinente.

Sul punto, rileva tuttavia la Sezione che nessun riscontro cartolare è stato fornito mentre in adunanza pubblica i rappresentanti dell'Ente si sono limitati ad affermare che le suddette variazioni di spesa sarebbero contenute nelle tabelle allegate alla RT annessa alla stessa legge di assestamento, ferme restando le disposizioni normative già esistenti. A fronte di ciò, conclusivamente, il rilievo critico rimane fermo.

5.3 Le disposizioni finanziarie dell'assestamento

La funzione allocativa esplicita dalla legge di assestamento è soggetta al principio di copertura finanziaria (art. 81, terzo comma Cost.) e al propedeutico processo di quantificazione degli oneri, oggetto della presente Relazione.

Sul fronte delle spese, le disposizioni sono qui di seguito passate in rassegna.

L'art. 4 contiene una serie di disposizioni da analizzare partitamente, a carico del bilancio regionale 2025-2027, i cui maggiori oneri trovano copertura, ai sensi del comma 148, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della tabella 2 "Variazioni di spese" (Allegato 3 alla legge stessa).

In particolare, il comma 1 autorizza, nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), la spesa di euro 19.500,00 nel 2025 ed euro 45.500,00 nel 2026 per la riqualificazione dei parchi giochi nel Comune di Palazzo Pignano (CR).

La copertura finanziaria della spesa è attribuita alle risorse della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità', titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

La RT si limita a ribadire l'autorizzazione al cofinanziamento di un nuovo intervento del Comune di Palazzo Pignano, relativo alla realizzazione di un parco giochi inclusivo, nell'ambito originario di riferimento del contributo regionale relativo alle politiche per la disabilità.

La bozza della Sezione ha osservato in via critica che, pur trattandosi di importi di spesa non particolarmente rilevanti, la RT omette di fornire elementi di dettaglio in merito all'analisi della quantificazione della spesa stessa: dal testo di legge e dalla RT non è dato capire i dati e i metodi utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo concesso e della spesa complessiva dell'intervento, né tantomeno la quota parte finanziata con il contributo regionale.

In risposta, l'Ente ha rimarcato che il comma introdotto con un emendamento prosegue il Programma degli Interventi per la Ripresa Economica di cui alla l.r. n. 9/2020 ed autorizza il cofinanziamento di un nuovo intervento del Comune di Palazzo Pignano, relativo alla realizzazione di un parco giochi inclusivo. Gli elementi per la quantificazione della spesa sono stati previsti nel progetto approvato dal Comune destinatario del finanziamento.

La Sezione prende atto, sollecitando comunque pro futuro una maggiore analiticità e trasparenza sul punto.

Il comma 2 dell'art. 4, l.r. di assestamento 2025 cit. autorizza, nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. n. 9/2020, la spesa di euro 210.000,00 nel 2026 e di euro 90.000,00 nel 2027 per la ristrutturazione della sede della Croce Bianca nel comune di Chiari (BS) a valere sulle risorse della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali', titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

La RT chiarisce che il progetto originariamente finanziato di adeguamento funzionale strutturale dell'immobile denominato ex Chiesa San Gervasio è risultato non realizzabile a seguito delle prescrizioni vincolanti impartite dalla competente Soprintendenza, che hanno portato a un considerevole aumento di costi non sostenibili dall'amministrazione comunale. Pertanto, per le medesime finalità del progetto originario di accogliere il crescente numero di volontari e di operazioni legate al presidio del territorio, viene confermato il contributo regionale stanziato a bilancio per una nuova progettualità indicata dal Comune di Chiari, volta alla ristrutturazione con adeguamento funzionale della attuale sede della Croce Bianca.

Anche sul punto, la bozza di relazione della Sezione ha osservato, in via critica, che la RT omette un adeguato grado di analisi specifica in ordine alla composizione della spesa prevista. Inoltre, non viene specificato se con tale contributo sia coperta l'intera spesa necessaria per l'intervento.

In risposta, la Regione ha rappresentato che il comma è stato introdotto con un emendamento, laddove il contributo regionale è stato definito a seguito dell'ordine del giorno consiliare n. 7107 del 16 dicembre 2021, con il quale la Giunta Regionale ha finanziato con delibera n. XI/6047/2022 l'opera di "Adeguamento funzionale e strutturale della ex Chiesa San Gervasio al fine di realizzare la nuova sede della Croce Bianca", per euro 300 mila. Gli elementi per la quantificazione della spesa sono stati previsti nel progetto approvato dal Comune destinatario del finanziamento e identificato con CUP (codice unico di progetto).

La Sezione prende atto, sollecitando comunque pro futuro una maggiore analiticità e trasparenza sul punto.

Il comma 3, come quelli precedenti, concerne il Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. n. 9/2020: autorizza la spesa complessiva di euro 300 mila nel 2026 ed euro 200.000,00 nel 2027 per la riqualificazione del tratto dell'asse urbano nel Comune di Castano Primo (MI) a valere sulle risorse della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e Infrastrutture stradali', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

Sul punto, la bozza di relazione della Sezione ha osservato in via critica che la RT non aggiunge informazioni analitiche rispetto al contenuto della legge e, dunque, omette di illustrare i criteri di determinazione dell'ammontare del contributo.

In risposta, la Regione ha rappresentato che il comma è stato introdotto con un emendamento: gli elementi per la quantificazione della spesa sono stati previsti nel

progetto approvato dal Comune destinatario del finanziamento e identificato con CUP (codice unico di progetto).

La Sezione prende atto, sollecitando comunque pro futuro una maggiore analiticità e trasparenza sul punto.

Anche il comma 4 dell'art. 4, l.r. di assestamento 2025 cit., autorizza nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. n. 9/2020, la spesa complessiva di euro 20 milioni, di cui euro 1.730.000 nel 2025, euro 8.270.000,00 nel 2026, euro 8.680.000,00 nel 2027 ed euro 1.320.000,00 nel 2028, a valere sulle risorse della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e Infrastrutture stradali', Titolo 2 'Spese in conto capitale', capitolo 14685 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi, da destinarsi ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di itinerari stradali della Provincia di Pavia:

- a) euro 5.000.000,00 per l'intervento 'Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Lomellina';
- b) euro 1.600.000,00 per l'intervento 'Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Oltrepò Orientale';
- c) euro 5.000.000,00 per l'intervento 'Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Pavese 1';
- d) euro 5.700.000,00 per l'intervento 'Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Pavese 2';
- e) euro 2.700.000,00 per l'intervento 'Realizzazione di rotatorie su intersezioni provinciali ad alta incidentalità'.

Il comma 149 dello stesso art. 4 specifica che rispetto alle spese autorizzate dal comma 4, per gli esercizi successivi al 2027, è assicurata la copertura finanziaria con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale 2028 e successivi.

La bozza di relazione, nel prendere atto della copertura, ha rimarcato però ancora una volta l'assenza – all'interno della RT – di una stima dettagliata dei costi previsti per l'attuazione degli interventi e dell'eventuale disponibilità residua sul capitolo interessato.

In risposta, la Regione ha sottolineato che il comma è stato introdotto con un emendamento: gli elementi per la quantificazione della spesa sono stati previsti nel progetto approvato dal Comune destinatario del finanziamento e identificato con CUP (codice unico di progetto).

La Sezione prende atto, sollecitando comunque pro futuro una maggiore analiticità e trasparenza sul punto.

Il comma 5 introduce una modifica, in termini di importo, all'art. 2, comma 3, l.r. n. 9/2023 (Legge di stabilità 2024-2026): le parole 'euro 150.000,00 per gli anni 2025 e 2026' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 170.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026'.

La RT specifica che *"l'Autorità di bacino lacuale, destinataria delle risorse regionali nell'ambito dell'accordo con il comune di Monte Isola e il soggetto esercente i servizi di navigazione pubblica di linea sul lago di Iseo, Endine e Moro, in ragione dell'introduzione in corso d'anno di modifiche ad alcuni titoli di viaggio agevolati, richiede un incremento di 20.000,00 euro dello stanziamento di 150.000,00 euro già previsto con L.R.9/2023, per un totale complessivo di 170.000,00 euro"*.

La RT prosegue specificando che l'importo è stato determinato sulla base del criterio utilizzato per la quantificazione dell'onere con la l.r. n. 9/2023 (numero di residenti nel Comune di Monte Isola pari a 1.650 persone e stima di un ulteriore mancato introito pro-capite di circa euro 12,00).

Si tratta di spese di cui alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" a favore dell'Autorità di bacino lacuale del Lago d'Iseo, Endine e Moro. Per l'annualità 2025 la disponibilità residua sul capitolo 10.02.104.8021, pari a euro 15.548.050,71, è sufficiente a dare copertura alle politiche in materia di agevolazioni tariffarie previste da Regione Lombardia in attuazione della l.r. n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti".

La Sezione prende atto della completezza informativa contenuta nella relazione tecnica illustrativa.

Il comma 6, alla stregua del comma precedente, modifica l'art. 2, comma 7, della l.r. n. 26/2020 (Legge di stabilità 2021-2023) nei termini sotto riportati.

Le parole 'di euro 9.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 14.300.000,00 per l'esercizio 2026, di euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2027, di euro 42.300.000,00 per l'esercizio 2028, di euro 40.500.000,00 per l'esercizio 2029' sono sostituite come segue: 'di euro 3.200.000,00 nel 2025, di euro 23.900.000,00 nel 2026, di euro 10.900.000,00 nel 2027, di euro 42.800.000,00 nel 2028, di euro 40.300.000,00 nel 2029'.

La RT specifica che la modifica riguarda il cronoprogramma attuativo, conseguente ad una diversa ripartizione tra le annualità 2025-2029 funzionale alla realizzazione di specifici studi e progettazioni propedeutici agli interventi di ammodernamento delle infrastrutture dei servizi di trasporto pubblico locale.

Prosegue puntualizzando che la rimodulazione delle risorse per annualità è ad invarianza totale rispetto all'importo già autorizzato ed è stata determinata, in ragione dell'esigibilità della spesa, sulla base dei cronoprogrammi aggiornati, per le annualità 2025-2029, relativi agli interventi sulle infrastrutture dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto di finanziamento regionale.

Si tratta di spese di cui alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Gli stanziamenti sul capitolo 10.02.203.7209 sono destinati interamente alla copertura degli interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture dei sistemi di trasporto pubblico locale oggetto della L.R.28 dicembre 2020, n. 26 e, pertanto, la disponibilità residua, per le annualità dal 2025 al 2029, è pari a zero.

Come per il comma 4, anche in questo caso, il comma 149 dello stesso art. 4 specifica che rispetto alle spese autorizzate dal comma 6, per gli esercizi successivi al 2027, è assicurata la copertura finanziaria con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale 2028 e successivi.

La Sezione prende atto della completezza informativa contenuta nella relazione tecnica illustrativa.

Il comma 7 introduce l'abrogazione del comma 5 dell'art. 4 della l.r. n. 14/2024 (Assestamento al bilancio 2024-2026) determinando, così, la riduzione di euro 1.320.000,00 annui a decorrere dal 2025 e fino al 2028, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 'Altri fondi', Titolo 1 'Spese correnti'.

La Sezione prende atto.

Il comma 8 dell'art. 4, l.r. di assestamento 2025, attualizza la spesa prevista dall'art. 4, comma 28 della l.r. n. 22/2017 per l'adesione e supporto del Consiglio regionale alla Federazione regionale della Lombardia, in ragione delle attività e del ruolo svolti dalla Federazione nell'ambito dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE). In particolare, si fa riferimento all'impegno della Federazione nell'ambito dello sviluppo di iniziative progettuali dedicate all'*empowerment* delle popolazioni locali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per favorire l'evoluzione di un rapporto virtuoso tra questi e l'Unione Europea, in termini di cooperazione allo sviluppo.

Nello specifico, la modifica introdotta si sostanzia nella sostituzione di 'spesa annua di euro 50.000,00' con 'spesa annua di euro 70.000,00'.

La RT specifica che la spesa annua *de qua* "rientra nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità".

La Sezione prende atto.

Il comma 9 dell'art. 4, l.r. di assestamento 2025, autorizza la spesa complessiva di euro 3.750.000,00 "al fine di garantire la copertura finanziaria di LEA aggiuntivi regionali per l'erogazione di dispositivi odontoiatrici implantari e protesici per pazienti sottoposti a demolizioni funzionali per patologie oncologiche o vittime di traumi maxillo-facciali e servizi dermatologici per popolazione fragile e vulnerabile per il triennio 2025-2027".

L'intervento si pone nella prosecuzione del percorso sperimentale avviato nel secondo semestre del 2024 ed è finanziato con risorse autonome extra-LEA allocate alla missione 13

‘Tutela della salute’, programma 07 ‘Ulteriori spese in materia sanitaria’, Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

La RT specifica che l’importo è stato calcolato nella misura pari al 50% della quota di riparto storicamente ricevuta e sarà successivamente aggiornato a seguito della formalizzazione del riparto ministeriale.

La Sezione prende atto sia della copertura, sia della specificità della RT in tema di analisi della quantificazione.

Il comma 10, art. 4, l.r. n. 13/2025 cit., incrementa di euro 300 milioni il finanziamento indistinto del Servizio sociosanitario regionale per l’esercizio finanziario 2025, autorizzato alla missione 13 ‘Tutela della salute’, programma 01 ‘Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA’, Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nel limite di quanto definito dall’art. 1, comma 217, della l. n. 213/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026), e dall’art. 1, comma 273, della l. n. 207/2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

La RT si limita a indicare che *“con emendamento 8195 il finanziamento è disposto in 300.000,00: sulla base delle Legge di Bilancio dello stato 2025 che ha previsto un incremento del FSN rispetto al 2024, nella presente legge è stato definito l’incremento del FSR indistinto 2025”*.

In sede di bozza, la Sezione ha ravvisato una duplice criticità.

Da un lato, vi è un refuso tra RT e norma di legge sull’importo oggetto di incremento (euro 300.000,00 ovvero 300.000.000,00).

Dall’altro, manca una rappresentazione puntuale della modalità di copertura di tale incremento, richiamata solo nella parte generale introduttiva della Relazione (Sezione I – Relazione illustrativa della manovra di assestamento complessiva): *“Sulla base delle Legge di Bilancio statale 2025 che ha previsto un incremento del FSN rispetto al 2024 il fondo indistinto viene incrementato prudenzialmente di 300 milioni, in attesa dell’Intesa di riparto 2025. Tale incremento è evidenziato nelle entrate nei tributi destinati al finanziamento della sanità e nella spesa alla Missione 13 ‘Tutela della salute’, Programma 13.1 ‘Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA’. Lo stanziamento complessivo del FSR indistinto si attesta in euro 22.635.818.401,00”*.

In proposito, la Regione ha precisato l’importo corretto della variazione, pari ad euro 300.000.000,00, soggiungendo che *“l’incremento rispetto al 2024 del fabbisogno sanitario indistinto 2025, quantificato a livello nazionale in euro 2.068,74 milioni, ha permesso di stimare la quota di aumento del FSR indistinto a favore di Regione Lombardia in euro 300 milioni”*, e che tali risorse sono state stanziare in entrata incrementando i capitoli relativi alle entrate tributarie

destinate al finanziamento della sanità (IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione all'IVA) quantificate sulla base dei dati dell'Intesa 2024.

Sul fronte della spesa, specifica la Regione che l'importo complessivo è stato stanziato su un capitolo di trasferimenti alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (Missione 13 'Tutela della salute', Programma 13.1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'). A seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento lo stanziamento complessivo dei capitoli relativi al FSR indistinto ammontava a euro 22.635.818.401,00.

La Sezione prende atto, raccomandando pro futuro una maggiore trasparenza nella rappresentazione della spesa, attraverso una illustrazione e quantificazione delle attività e delle risorse che si intendono utilizzare per prestazioni comprese nei LEA, nei termini indicati nel DPCM del 2017 (artt. 1 e 2).

Il comma 11 dell'art. 4, l.r. di assestamento 2025 cit., autorizza per il 2026 la spesa di euro 100 mila alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (*Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini*). La legge indica che la Regione, sostiene l'acquisizione, da parte delle sezioni territoriali dell'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) della Lombardia, dei beni e delle dotazioni strumentali necessarie anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.

In sede di bozza, le critiche della Sezione hanno interessato il fatto che la RT si limita ad aggiungere che *"con emendamento 8199 sono stanziati ulteriori risorse per euro 50.000,00 e per un totale complessivo di euro 100.000,00 nel 2026 alla missione 1, programma 11, Titolo 2 per l'acquisto di beni e dotazioni strumentali necessarie"*, laddove la modalità di copertura è rinvenibile solo nella relazione illustrativa inerente agli emendamenti (*"la Missione 1 Programma 11, titolo 2 è incrementata di euro 50.000 nell'esercizio 2026 con riduzione, per il medesimo importo e nel medesimo esercizio, della missione 20 'Fondi e Accantonamenti', Programma 3 'Altri fondi', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027"*). È stata quindi rimarcata la genericità della rappresentazione della spesa, invitandosi *pro futuro* l'Amministrazione regionale a riportare nella Relazione Tecnica tutti gli elementi utili riguardanti l'intervento di spesa, evitando frammentazione informativa tra i vari documenti.

In proposito la Regione – accogliendo l'invito della Sezione ad una maggiore integrazione informativa tra i documenti prodotti – ha fornito elementi chiarificatori della spesa asserendo altresì che *"per le modalità di copertura si rinvia al comma 148 dello stesso articolo laddove è espressamente previsto che "ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale*

2025-2027 derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3)".

Il Collegio prende atto, rinviando, peraltro, alla lettura del rilievo afferente al successivo comma 148 dell'articolo in esame.

Il comma 12, art. 4, l.r. n. 13/2025 cit., attiene alla autorizzazione della spesa, per l'esercizio finanziario 2025, di euro 4.000.000,00 per incrementare la consistenza patrimoniale della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB).

La RT specifica che *"l'intervento finanziario è volto all'incremento della consistenza patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica e attesa la vigilanza operata sulla Fondazione ai sensi dell'art. 25 c.c., è stato valutato rispetto alle regole in tema di aiuti di Stato che non si tratta di disciplina in ambito concorrenziale"*.

Prosegue chiarendo che si provvede alla spesa in argomento con la diminuzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 01 "Fondi di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

In sede di bozza, la Sezione ha ravvisato le seguenti criticità.

Innanzitutto, sebbene la questione non interessi direttamente il tema delle coperture, è stato rilevato che anche nel pregresso esercizio finanziario 2024 la Regione aveva ricapitalizzato la Fondazione *de qua* per un importo di 3,73 milioni. Per tale ragione, la Sezione si è riservata un approfondimento in occasione della Parificazione del Rendiconto regionale 2025.

In aggiunta, sono stati richiamati quegli aspetti problematici già segnalati dal Collegio in sede di omologo Referto sulla copertura delle leggi di spesa per l'anno 2024, giacché:

- i. risulta nuovamente assente l'indicazione sia del capitolo di bilancio inciso, sia della relativa capienza *ex post*;
- ii. ancora una volta la Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" (indicata come fonte di copertura) concerne solo il "Fondo di riserva spese impreviste" e il "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", il che non sembra compatibile con l'art. 48, d.lgs. n. 118/2011, posto che la spesa non appare inquadrabile né tra le spese obbligatorie, né tra quelle impreviste (cfr. invece art. 49, d.lgs. n. 118/2011 cit.); per converso, la fonte di copertura della spesa pare invece doversi ravvisare nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "altri fondi" - titolo 1 "Spese correnti";
- iii. emerge ancora il disallineamento tra norma di legge e la documentazione a preteso supporto (Relazione Illustrativa, Relazione Tecnica e scheda finanziaria), la quale tace totalmente sull'intervento in oggetto. Di conseguenza, non appaiono comprensibili

ab externo i criteri di quantificazione dell'onere di spesa, pari come detto a 4 milioni di euro;

- iv. infine, la norma riporta apoditticamente che *“attesa la vigilanza operata sulla Fondazione ai sensi dell'art. 25 c.c., è stato valutato rispetto alla regole in tema di aiuti di Stato che non si tratta di disciplina in ambito concorrenziale”*.

Sempre in sede di bozza, è stato evidenziato che anche la legge di stabilità 2026-2028 (l.r. n. 20/2025 – cfr. *supra* Par. 3.2) prevede all'art. 2, comma 11, l'erogazione di 2 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, *“stante la necessità di garantirne il funzionamento e assicurare il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e gli obiettivi di ricerca in campo sanitario”*.

Al riguardo, la Regione ha precisato quanto segue:

- i. il capitolo inciso dalla spesa è il 14.03.301.16660, il cui stanziamento autorizzato è destinato interamente al finanziamento della norma;
- ii. ad avviso dell'Amministrazione regionale, nell'ambito di una manovra di previsione o assestamento di bilancio sarebbe possibile attingere nel corso delle operazioni di equilibrio di bilancio anche dai fondi di riserva, mentre l'indicazione di utilizzare le coperture finanziarie tassativamente indicate dall'art. 17, l. n. 196/2009 sarebbe applicabile più specificamente ai singoli provvedimenti legislativi approvati durante l'esercizio finanziario a operazioni di bilancio concluse;
- iii. inoltre, il contributo in oggetto non si configurerebbe quale aiuto di Stato in quanto concesso per il funzionamento della Fondazione, al fine di garantire la realizzazione degli scopi istituzionali, il perseguimento degli obiettivi di ricerca in materia sanitaria, le attività di promozione della ricerca e dell'innovazione finalizzate ad incrementare il sapere in ambito biomedico, in attuazione degli indirizzi della pubblica amministrazione. Saggiunge l'Ente che *“d'altro canto dette norme hanno superato senza osservazioni l'esame da parte dei competenti organi statali in materia di aiuti di Stato”*, laddove nell'integrazione documentale post adunanza pubblica si fa genericamente riferimento al “MEF”;
- iv. a fronte del ridetto disallineamento tra norma di legge e la documentazione a supporto (Relazione Illustrativa, Relazione Tecnica e scheda finanziaria), la Regione evidenzia che *“si tratta di un contributo di carattere discrezionale il cui importo è stato stimato congruo per le finalità di sostegno alla Fondazione e di cui è stata verificata la disponibilità di risorse a bilancio per la relativa copertura finanziaria”*.

La Sezione ritiene il rilievo non superato, ribadendo l'inquadramento già ampiamente illustrato (in bozza nonché nell'omologo Referto per l'anno 2024) sugli artt. 48-49, d.lgs. n. 118/2011, e rimarcando ancora una volta la mancanza di criteri oggettivi di quantificazione dell'importo destinato alla ripatrimonializzazione.

Il comma 13 dell'art. 4, l.r. n. 13/2025 cit., riconosce un contributo per spese di investimento di 1,5 milioni nel 2025 alla Fondazione delle Stelline (struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione ai sensi della legge regionale 24 maggio 1985, n. 51).

Alla copertura finanziaria si provvede con analogo incremento nel 2025 della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente diminuzione per importo ed esercizio finanziario della missione 20 programma 01 "Fondo di riserva" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

Nella RT, si legge genericamente che il contributo è finalizzato alla copertura degli ulteriori oneri finanziari previsti per la realizzazione e il completamento del progetto di restauro, recupero edilizio ed efficientamento energetico del Palazzo delle Stelline, centro di rilevanza per il territorio di Milano e della Lombardia per lo sviluppo di iniziative culturali, di attività di studio e di ricerca, di scambi culturali, tecnici e scientifici al servizio della comunità, ad integrazione di quanto previsto con la DGR n. XII/2248/2024, coerentemente con il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Fondazione Stelline sottoscritto nel 2021. La stessa RT specifica che tale contributo straordinario sarà assegnato con apposita delibera di Giunta che determinerà le modalità di erogazione in un'unica soluzione a titolo di acconto/anticipazione dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

In sede di bozza la Sezione ha criticamente osservato che non emergono dettagli informativi ovvero criteri quantitativi e giustificativi per la determinazione del contributo stanziato, posto che la RT non puntualizza il criterio alla base della stima dell'importo destinato a tali misure, né tantomeno fornisce adeguata rappresentazione degli interventi previsti.

In risposta, la Regione precisa che il contributo *de quo* si colloca entro la misura massima del 50% ed è stato assegnato previa presentazione di un progetto esecutivo, PEC 23/10/2025 prot. n. L1.2025.0008402, così ripartito: i) per euro 1 milione a titolo di anticipazione previa presentazione di idonea fidejussione; ii) per euro 500 mila tramite erogazioni a SAL (stato avanzamento lavori - *ndR*) entro il 31 dicembre 2025, ad integrazione delle somme già impegnate e previste nell'esercizio 2025, previa presentazione della documentazione di progetto e della rendicontazione attestante le spese sostenute per i lavori (come da DGR 5253 del 3 novembre 2025).

La Sezione prende atto.

Il comma 14 dell'art. 4, l.r. n. 13/2025 cit., autorizza per l'esercizio finanziario 2025 un prestito alla Fondazione Milano-Cortina 2026 fino al limite massimo di euro 5 milioni da restituire entro il 31 dicembre 2025.

Il prestito è concesso al fine di consentire interventi e attività funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi sul territorio Lombardo, alla cui spesa si provvede con le risorse stanziare alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato', Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027. La somma relativa alla restituzione del prestito è iscritta al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie', tipologia 200 'Riscossione crediti a breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027.

La Sezione prende atto.

Il comma 15 dell'art. 4, l.r. n. 13/2025 cit., contiene un emendamento col quale si chiede un incremento di risorse pari a 3.000.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2025, di cui 2.000.000,00 euro in parte capitale (missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali', Titolo 2 'Spese in conto capitale') e 1.000.000,00 euro in parte corrente (missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali', Titolo 2 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027). Del pari, è prevista la riduzione del medesimo importo e nel medesimo esercizio finanziario della missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1 "Fondo di Riserva", Titolo 1 "Spese Correnti".

L'emendamento è finalizzato a finanziare attività e interventi relativi allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 riguardanti la messa a disposizione, preparazione e allestimento con strutture temporanee di aree per esigenze legate alla mobilità, ai trasporti e alla logistica dell'evento.

La RT specifica che i contributi di cui al presente comma sono concessi agli Enti locali territorialmente interessati anche in deroga alle quote indicate dal comma 2 dell'art. 45 della l.r. n. 70/1983 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) e ai limiti percentuali del comma 2 bis della medesima legge. Chiarisce, altresì, che con provvedimento della Giunta regionale sono definiti, previa verifica con Fondazione Milano-Cortina 2026, interventi e attività da finanziare, modalità e termini per la determinazione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

La Sezione prende atto.

I commi da 16 a 146 dell'art. 4 prevedono cofinanziamenti di diversi investimenti sul territorio Lombardo i cui importi di spesa sono pari a: 11.120.000,00 euro nel 2025, 5.720.800,00 nel 2026 e 2.970.000,00 nel 2027.

Gli interventi in questione, per ogni Comune beneficiario del cofinanziamento, sono coperti nel triennio 2025-2027 tramite riduzione della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 ‘Altri fondi’, Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. La RT riporta, per ogni Comune, l’oggetto del cofinanziamento e il relativo importo erogato.

In aggiunta, il comma 147 puntualizza che per tali interventi non trovino applicazione i limiti percentuali *ex art.* 28-sexies, l.r. n. 34/1978, e prevede che si adottino le medesime procedure già in essere per gli interventi finanziati a valere sulla l.r. n. 9/2020.

In sede di bozza la Sezione ha rimarcato la mancata indicazione della capienza *ex post* dei capitoli di bilancio incisi dalla spesa.

In proposito, le controdeduzioni regionali riferiscono che “diversi commi sono stati introdotti con emendamenti in aula e non sempre è stato possibile recuperare dati da esporre in relazione a supporto della spesa indicata; è vero, tuttavia, che si tratta di finanziamenti specificamente già destinati a progetti approvati dagli enti locali con i rispettivi CUP (codice unico di progetto) e la relativa documentazione a naturale corredo dei progetti stessi”.

Il Collegio prende atto, sollecitando comunque pro futuro una maggiore analiticità e trasparenza in ordine a tali cofinanziamenti.

Il comma 148 dell’art. 4 in esame dà atto che ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte, nell’ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) “Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie” della tabella 2 “Variazione di spese” (Allegato 3).

In sede di bozza la Sezione, rispetto alla generica formula di copertura utilizzata al comma di cui sopra come pure su altri, richiama il portato della sentenza n. 227 del 30 ottobre 2019 della Corte costituzionale, la quale *“ha più volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall’armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio”*.

La pronuncia prosegue, poi, affermando che *“le esposte considerazioni sottolineano il patente contrasto delle modalità di copertura della legge con l’art. 81 Cost. nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016). È nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell’equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle*

espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto – sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali – degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale. Come questa Corte ha più volte sottolineato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019). Si è già affermato, in precedenza, che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse [...]» (cfr. in termini C. cost., sent. n. 227 del 2019 cit.).

Al riguardo, la Regione evidenzia che “si tratta di un comma di chiusura di un articolo recante singole disposizioni finanziarie per la cui copertura - garantita nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio calcolato ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 118/2011 – si fornisce puntualmente la previa individuazione delle pertinenti risorse destinate nell'allegata tabella 2a “Variazione di spese” (Allegato 3); inoltre nella relazione tecnico-finanziaria viene indicata la valutazione a supporto dell'attendibilità della stima delle espressioni numeriche indicate in ciascuna norma per ciascun intervento programmato”.

A fronte di ciò, il Collegio ribadisce la necessità di un maggiore rigore nella esplicitazione della copertura, atteso che non è sufficiente indicare meramente il capitolo di bilancio inciso (senza, peraltro, associare una breve descrizione / titolo) ma è necessario che la relazione tecnica allegata alle leggi di spesa contenga anche informazioni precise sulla disponibilità residua del capitolo di bilancio stesso, o comunque elementi che ne attestino la capienza per la copertura finanziaria, dimostrando che quest'ultimo sia in grado di assorbire l'onere previsto. Difatti, l'assenza di riferimenti ai margini di spesa disponibili comporta rischi di scarsa trasparenza e la necessità di futuri stanziamenti.

Come ha dato atto la stessa Amministrazione in sede di controdeduzioni, le RT fornite risultano talvolta carenti delle informazioni sopra menzionate: gli elementi di sintesi contenuti nelle medesime relazioni, in taluni casi, risultano insufficienti ai fini della piena comprensione della reale portata normativa, in primis finanziaria, del testo di legge.

L'art. 5 della l.r. n. 13/2025 riguarda la modifica all'art. 23 della l.r. n. 17/2015 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).

In particolare, tale modifica introduce un nuovo comma 9-bis che così recita: “in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, per la concessione ai comuni di contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono stabiliti i seguenti limiti percentuali, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

- a) 90 per cento per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978;
- b) 80 per cento per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 7.000 abitanti;
- c) 60 per cento per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti”.

Il comma 2 dell'art. 5, l.r. n. 13/2025 in esame, stabilisce che alla maggiore spesa derivante dalla modifica apportata alla l.r. n. 17/2015 dal presente articolo, stimata in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027 a valere sulle risorse della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

La RT, oltre a rappresentare il contesto riguardante l'iniziativa normativa e la *ratio* della modifica introdotta, fornisce, altresì, una accurata stima del possibile incremento della spesa, basata sulle istanze presentate dai Comuni dal 2020 al 2024.

In sede di bozza, la Sezione ha rimarcato la presenza di una clausola di copertura genericamente imputata alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente generate nella manovra di bilancio.

Alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo (cfr. Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2017), “ciò, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria che naturalmente debbono trovare riscontro nelle varie clausole di compensazione, con i dovuti riferimenti differenziati. Non appare corretto, in altri termini, un generico riferimento alle risorse generate dal provvedimento, senza consentire un'agevole ricostruzione delle coperture” (cfr. C. conti, del. n. 3/SSRRCO/RQ/18).

In proposito, la Regione dichiara che “la modifica normativa introdotta risponde ad una precisa e reiterata richiesta del Consiglio Regionale per incrementare il sostegno di Regione agli interventi di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata che è stato realizzato modificando per questa specifica tipologia di contributi le percentuali di cofinanziamento previste nella l.r. 34/78. Inizialmente si era ipotizzato di introdurre tali modifiche direttamente nella suddetta legge quadro ma in seguito è prevalso l'orientamento di agire nella specifica legge. Proprio per finanziare detta modifica normativa, in assestamento è stato aumentato di euro 1.150.000,00 annuo per il 2026 e 2027 degli specifici capitoli di bilancio”.

Il Collegio prende atto, ribadendo al contempo il rilievo già formulato sopra, in calce all'art. 4, co. 148 della legge in esame.

L'art. 6, l.r. n. 13/2025, introduce, al comma 1, una modifica dell'art. 62 della l.r. n. 10/2003 (*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali*). Nello specifico, come si legge nella RT, la revisione in argomento è volta a:

- determinare la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sulla base di criteri più equi e progressivi in relazione all'effettiva condizione economica degli studenti, a tutela in ogni caso di quelli appartenenti a nuclei familiari a più basso reddito;
- garantire un dimensionamento sostenibile delle fonti di finanziamento delle borse di studio universitarie, a copertura del crescente fabbisogno.

In sostanza, vengono aumentati gli importi della tassa regionale in funzione delle fasce di reddito afferenti alla condizione economica degli studenti.

Nella RT viene quantificata la stima del gettito della tassa regionale a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 e si sostanzia in un incremento di euro 9 mln portando così lo stesso gettito da 53 milioni di euro a 62 milioni di euro annui.

Il comma 2 dell'art. in esame stabilisce che i maggiori introiti *de quibus* per ciascun anno del biennio 2026/2027 saranno iscritti al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', tipologia 101 'Imposte tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027. Parimenti, si prevede il corrispondente aumento, per medesimi importi e esercizi finanziari, delle risorse di cui alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 04 'Istruzione universitaria', Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

La Sezione prende atto.

L'art. 7, l.r. n. 13/2025, apporta alcune modifiche e integrazioni alla l.r. n. 15/2013 (*Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano*). In particolare, viene assegnato lo specifico mandato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di indire, in ricorrenza della festa della Lombardia del 29 maggio, un concorso annuale riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre, l'Ufficio di Presidenza può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche individuate dalla legge. Infine, si prevede che il giorno 29 maggio di ogni anno si celebri la 'Festa regionale lombarda' con una manifestazione ufficiale nell'aula consiliare.

Il comma 3 dell'art. in esame prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito scolastico, quantificabili in euro 50.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027, si provvede con le risorse stanziare alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello

stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La RT specifica che con uno stanziamento di 50.000 euro il Consiglio regionale potrebbe sostenere, a seconda dei criteri che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, un numero di iniziative indicativamente compreso tra 5 a 15.

La Sezione prende atto.

L'art. 8, l.r. n. 13/2025, riguarda una modifica all'art. 9 della l.r. n. 20/2003 (*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM*).

In particolare, il comma 1 del presente articolo introduce dopo la lettera l) le seguenti:

- *“l bis) concede il proprio patrocinio, anche con eventuale riconoscimento di un contributo finanziario, a istituzioni ed enti che non abbiano fini di lucro per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale in materia di educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;*
- *l ter) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell'informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico, e riconoscimenti a persone che si siano distinte per attività nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, dell'editoria, del giornalismo e in materia di educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;*
- *l quater) conferisce, previa emanazione di bando pubblico, premi agli studenti universitari o giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore a 35 anni residenti in Lombardia, oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi sui temi della informazione e della comunicazione;*
- *l quinquies) conferisce premi agli studenti degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado vincitori dei concorsi indetti sui temi della informazione e della comunicazione.”*

Il comma 3 dell'art. in esame prevede che alle spese per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previste nell'importo massimo di euro 50.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già stanziata alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo, programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale per lo svolgimento delle proprie attività del CORECOM ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 20/2003. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La Sezione prende atto.

L'art. 9, l.r. n. 13/2025, apporta modifiche all'art. 53 della l.r. n. 10/2003 (*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi*

regionali) relativamente all'aumento delle aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. ecotassa.

La RT chiarisce che tale incremento è finalizzato a disincentivare il conferimento dei rifiuti in discarica e, conseguentemente, favorire il recupero degli stessi come materia o energia. La RT, inoltre, fornisce una previsione degli introiti derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote per gli anni 2026 e 2027 e specifica che questi saranno allocati alla missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 03 "rifiuti", titolo 2 "spese in conto capitale". Con tali introiti la Regione prevede di finanziare gli interventi di prevenzione della contaminazione ai sensi dell'art. 17-bis della l.r. n. 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*).

La Sezione prende atto.

Gli artt. 10, 11, 12 e 13, l.r. n. 13/2025, riguardano rispettivamente: le variazioni di entrate e spese, l'aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2025-2027 e approvazione degli ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2025-2027, l'attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione, l'entrata in vigore della legge stessa.

Gli effetti sulla spesa della legge di assestamento rilevati nella RT sono sintetizzati nella tabella seguente.

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

TABELLA 3 LEGGE REGIONALE 13/2025 - ASSESTAMENTO 2025

Legge di assestamento n. 13 del 7 agosto 2025- Disposizioni finanziarie																				
Art.	ART./co.	Descrizione	tempo anea/ perma nente	Corren te/Capi tale/En trata	Tipologi a di spesa o entrata	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note
						Q	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipol ogia	M/Tit	P/Tip	MA	C		
4	co. 1	Programma degli Interventi per la Ripresa Economica di cui alla L.R. 9/2020 - riqualificazione dei parchi giochi nel Comune di	T	SK	NS	Q	19.500	45.500		12	2	203		ASS	20	3	205		NO	
4	co. 2	Programma degli Interventi per la Ripresa Economica di cui alla L.R. 9/2020 - ristrutturazione della sede della Croce Bianca nel Comune di Chiari	T	SK	NS	Q		210.000	90.000	18	1	203		ASS	18	1			NO	
4	co. 3-4	Programma degli Interventi per la Ripresa Economica di cui alla L.R. 9/2020 - Riqualificazione del tratto	T	SK	NS			300.000	200.000	10	5	203		ASS	10	5			NO	
4	co. 4	Programma degli Interventi interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di itinerari stradali della Provincia di Pavia	T	SK	NS		1.730.000	8.270.000	8.680.000	10	5	203		ASS	20	3			NO	
4	co. 5	Art. 2 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 9 “Legge di stabilità 2024- 2026” - Autorità di bacino lacuale	T	SC	NS		20.000			10	2	104		ASS	10	2			NO	
4	co.6	Articolo 2, comma 7 della Legge Regionale 28 dicembre	T	SK	MINS		-5.800.000		-4.100.000	10	2	203		ASS	E6				NO	
			T	SK	MAGS			9.600.000		10	20	203		ASS	E6				NO	
4	co. 7	Garanzie - comma 5 dell’articolo 4 della Legge Regionale 8 agosto 2024, n. 14	T	SC	MINS		-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	20	3	110		ASS	1	8			NO	
4	co. 9	LEA aggiuntivi regionali - erogazione dispositivi odontoiatrici implantari e servizi dermatologici	T	SC	NS		3.750.000			13	7	104		ASS	4	5			NO	
4	co. 10	Finanziamento indistinto del servizio sociosanitario regionale	T	SC	NS		300.000.000			13	1	104		ASS	E1	1			NO	
4	co. 11	Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini	T	SK	NS			100.000		1	11	101		ASS	1	11			NO	
4	co. 12	Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica	T	AF	NS		4.000.000			14	3	301		ASS	50	1			NO	
4	co.13	Fondazione delle Stelline contributo agli investimenti	T	SK	NS		1.500.000			5	1	203		ASS	50				NO	
4	co. 14	Fondazione Milano-Cortina 2026	T	AF	NS		5.000.000			1	11	302		ASS	E5				NO	
4	co. 15	Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026	T	SK	NS	Q	2.000.000			10	5	203	16105	ASS	50				NO	
				SC	NS		1.000.000			10	5	104		ASS	20				NO	

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Art.	ART./co.	Descrizione	tempo anea/ perma nente	Corren te/Capi tale/En trata	Tipologi a di spesa o entrata	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note
						Q	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipol ogia	M/Tit	P/Tip	MA	C		
4	artt. Da 4 a 146	Cofinanziamento regionale opere di investimento a enti locali																		
		Comune di Gussano (MB)	T	SK	NS			100.000		4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Lissone (MB)	T	SK	NS		60.000	40.000		4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Renate (BG)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Albino (BG)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Alzano Lombardo (BG)	T	SK	NS			80.000	20.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Valbondone (BG)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Vigevano (PV)	T	SK	NS		200.000	200.000	200.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Ponte di Legno (BS)	T	SK	NS		110.000	190.000	200.000	9	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Combergo (BS)	T	SK	NS		90.000	10.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cassano d'Adda (MI)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Samolaco (SO)	T	SK	NS		70.000	30.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Villa Valchiavenna (SO)	T	SK	NS		80.000	30.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Verceia (SO)	T	SK	NS		30.000	40.000	90.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Piuro (SO)	T	SK	NS		60.000	70.000		4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comuna di Romano di Lombardia (BG)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Spirano (BG)	T	SK	NS			130.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Villongo (BG)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Gorlago (BG)	T	SK	NS			70.000	70.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Buglio in Monte (SO)	T	SK	NS		60.000	40.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Vaiano Cremasco (CR)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Agnadello (CR)	T	SK	NS		40.000	60.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Ticengo (CR)	T	SK	NS			140.000	60.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Offanengo (CR)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cortenova (LC)	T	SK	NS		100.000	100.000		4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Valmadrera (LC)	T	SK	NS		100.000	100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Moglia (MN)	T	SK	NS			100.000		5	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Castelforte (MN)	T	SK	NS		75.000	25.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Piubega (MN)	T	SK	NS		50.000	5.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Acquaneгра sul Chiese	T	SK	NS		75.000	25.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cusago (MI)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cornaredo (MI)	T	SK	NS			65.000	35.000	4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Garbagnate M.se (MI)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Ossona (MI)	T	SK	NS			100.000	80.000	4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Bareggio (MI)	T	SK	NS			35.000	85.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Porto Ceresio (VA)	T	SK	NS			20.000	80.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Azzate (VA)	T	SK	NS			40.000	60.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Biondronno (VA)	T	SK	NS		25.000	35.000	40.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Trezzone (CO)	T	SK	NS		40.000	60.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Montemezzo (CO)	T	SK	NS		80.000	20.000		3	2	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Livo (CO)	T	SK	NS			50.000	50.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Sorico (CO)	T	SK	NS			50.000	150.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Garzeno (CO)	T	SK	NS		80.000	20.000		3	2	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Lonate Ceppino (VA)	T	SK	NS		80.000	20.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Casciago (VA)	T	SK	NS		20.000	60.000	20.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Art.	ART./co.	Descrizione	tempo rana/pe ma nente	Corren te/Capi tale/En trata	Tipologi a di spesa o entrata	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note
						Q	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipol ogia	M/Tit	P/Tip	MA	C		
		Comune di Castiglione Olona (VA)	T	SK	NS			75.000	25.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Bergamo	T	SK	NS		750.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comunità montana Valle Sabbia	T	SK	NS		750.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comuni di Crema e Bagnolo (CR)	T	SK	NS		1.550.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Parco regionale Spina Verde	T	SK	NS		400.000			9	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Provincia di Varese	T	SK	NS		350.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Consorzio Brianteo Villa Greppi	T	SK	NS		700.000			5	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Busnago (MB)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Ornago (MB)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Lozza (VA)	T	SK	NS				280.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Castelmarte (CO)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Limido Comasco (CO)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Plesio (CO)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di San Nazzaro di C. (CO)	T	SK	NS				100.000	18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Veleso (CO)	T	SK	NS				100.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Alzate Brianza (CO)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Varedo (CO)	T	SK	NS		200.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Sangiano (VA)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Manerbio (BS)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Montichiari (BS)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cusino (CO)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Acquafradda (BS)	T	SK	NS				100.000	6	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cassano Magnago (VA)	T	SK	NS			120.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Crema (CR)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Appaino Gentile (CO)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di San Vittore Olona (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Rozzano (MI)	T	SK	NS			100.000	100.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cassano d'Adda (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Argegno (CO)	T	SK	NS			250.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Assago (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Garlasco (PV)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Garlasco (PV)	T	SK	NS			100.000	100.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Dorno (PV)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Dorno (PV)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Porto Mantovano (MN)	T	SK	NS		20.000	80.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Trezzano SN (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Dorno (PV)	T	SK	NS				100.000	4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Roverbwella (MN)	T	SK	NS			200.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cormano (MI)	T	SK	NS			100.000	100.000	4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Borgo Virgilio (MN)	T	SK	NS			115.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Carate Brianza (MB)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Preseglie (BS)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comenu di Gambara (BS)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Pozzolegno (BS)	T	SK	NS				100.000	5	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Azzano Mella (BS)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Art.	ART./co.	Descrizione	tempo ranea/ perma nente	Corren te/Capi tale/En trata	Tipologi a di spesa o entrata	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note
						Q	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipol ogia	M/Tit	P/Tip	MA	C		
		Comune di Onore (BG)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Castione della Presolana	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Braone (BS)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Sesto S. Giovanni (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Almenno SB (BG)	T	SK	NS				100.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Brembate Sopra (BG)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Valganna (VA)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Erve (BG)	T	SK	NS		100.000		100.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Melegnano (MI)	T	SK	NS		50.000	50.000		4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Misano Gera d'Adda (BG)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Meda (MB)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cerro Maggiore (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Mortara (PV)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Barbata (BG)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Novate M.se (MI)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Trovo (PV)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Civate Camuno (BS)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Credaro (BG)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Trezzano SN (MI)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cittiglio (VA)	T	SK	NS		100.000	84.800		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Meda (MB)	T	SK	NS			200.000		1	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Lenna (BG)	T	SK	NS			100.000		6	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Orzinuovi (BS)	T	SK	NS				200.000	10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comun di Longone al Segrino (CO)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Ornica (BG)	T	SK	NS			100.000		7	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Alserio (CO)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comun edi Meda (MB)	T	SK	NS				250.000	4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comun edi Rovato (BS)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Anzano al Parco (CO)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comun edi Piazzatorre (BG)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Sirtori (LC)	T	SK	NS		100.000			18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Cuveglio (VA)	T	SK	NS		50.000	41.000		4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comun edi Rozzano (MI)	T	SK	NS			100.000		10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comun e di Olgiate O. (VA)	T	SK	NS		100.000	50.000		5	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Rovescala (PV)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Art.	ART./co.	Descrizione	tempo rana/pe manente	Corren te/Capi tale/En trata	Tipologi a di spesa o entrata	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note
						Q	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipol ogia	M/Tit	P/Tip	MA	C		
		Comune di S.ta Maria della Versa (PV)	T	SK	NS		100.000			10	5	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Malgrate (LC)	T	SK	NS		100.000			4	3	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Sarezzo (BS)	T	SK	NS			200.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
		Comune di Palazzago (BG)	T	SK	NS			100.000		18	1	203		ASS	20	3	205		NO	
5		Modifica all'art. 23 L.R. 17/2015 Interventi regionali prevenzione e contrasto criminalità organizzata	T	SK	NS			1.000.000	1.000.000	18	1	203		ASS	E6				NO	
7		Promozione nelle scuole della Festa della Lombardia in occasione del 29 maggio - Modifiche LR. 15/20215	T	SC	MAGS			50.000	50.000	1	1	103		ASS	1	1	103		NO	
8		Modifica all'art. 9 della LR. 20/2003 CORECOM	T	SC	NS		50.000	50.000	50.000	1	1	103		ASS	1	1	103		NO	
		TOTALE					322.994.500	24.031.300	7.645.000											

*LEGENDA: P PERMANENTE; T TEMPORANEA; SC SPESA CORRENTE; SK SPESA IN CONTO CAPITALE; NS NUOVA SPESA; MINS MINORE SPESA; MAGS MAGGIORE SPESA; MINE MINORE ENTRATA; AF SPESA PER ATTIVITÀ FINANZIARIE; PQ PRESENZA QUANTIFICAZIONE; AQ ASSENZA QUANTIFICAZIONE; C QUANTIFICAZIONE CARENTE; NI COPERTURA NON INDICATA; M/TIT MISSIONE/TITOLO; P/TIP PROGRAMMA/TIPOLOGIA; MA MACROAGGREGATO; C CAPITOLO; SB STANZIAMENTO DI BILANCIO; UF UTILIZZO FONDI; MAGE MAGGIORE ENTRATA; EEX ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

6. Leggi regionali di revisione normativa 2025

6.1 Legge regionale n. 7 del 30 maggio 2025 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)

La legge in esame si configura come un atto normativo (in ambito istituzionale, economico, sociale e territoriale) composto di 28 articoli.

La legge è redatta *“in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19”* (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) come modificata dalla l.r. n. 9/2019, che, all’art. 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, due volte l’anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale. Anche la legge *de qua* si inserisce nel processo circolare fisiologicamente connesso al ciclo di bilancio, nell’intento di rivedere dinamicamente la legislazione vigente, migliorando, attraverso la razionalizzazione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Alla legge ordinamentale non è associato alcun impatto finanziario quantificato nella RT (tutte le modificazioni apportate a pregresse leggi regionali attengono infatti ad aspetti di carattere ordinamentale); ciò nondimeno, si riporta di seguito una panoramica sintetica degli interventi previsti.

Come anzidetto, il provvedimento riguarda diversi ambiti, quali:

- assetto istituzionale e amministrativo,
- ambiente, territorio e tutela del suolo,
- agricoltura e aree montane,
- sanità e servizi sociosanitari,
- politiche abitative,
- lavoro, formazione e imprese,
- turismo e sicurezza.

L’art. 1, l.r. n. 7/2025, prevede la facoltà che i Comuni possano consultare preventivamente la popolazione, ad esempio tramite l’indizione di un referendum consultivo, prima di avviare la richiesta di mutamento della circoscrizione provinciale. La RT specifica che la scelta resta autonoma e coerente con la Costituzione (art. 133, primo comma) e il d.lgs. n. 267/2000 – TUEL (art. 8).

Con l’art. 2, l.r. n. 7/2025 cit., si rafforza la tutela dei prati stabili naturali, ecosistemi di alto valore ambientale e agricolo, minacciati da urbanizzazione e cambiamenti climatici. Si riorganizzano inoltre le modalità formative in ambito agricolo–pastorale, superando i bandi annuali e ampliando le opportunità di formazione, anche tramite convenzioni con enti regionali.

Con l'art. 3 si modifica la normativa sulla caccia per migliorare la regolazione del numero di cacciatori nei vari territori, fissando un numero minimo e massimo ogni cinque anni, con criteri più attenti alla tutela ambientale ovvero modulando tale numero in considerazione delle peculiarità dei diversi territori e delle differenti esigenze gestionali. L'obiettivo è ridurre la pressione venatoria e distribuire meglio i cacciatori sul territorio.

L'art. 4 introduce da un lato, l'aumento dal 20% al 50% della quota di risorse da destinare a interventi ambientali nei territori interessati dalla trasformazione dei boschi, e dall'altro, la semplificazione delle procedure per opere soggette a VIA che comportino trasformazione del bosco su superfici pari o superiori ai dieci ettari, garantendone la ricaduta sui territori in cui è stata trasformata l'area boschiva.

L'art. 5 mira a un utilizzo più efficiente delle risorse regionali per la ricomposizione fondiaria agricola, mantenendo priorità per le aree montane ma includendo anche altri terreni agricoli.

L'art. 6 amplia la platea dei soggetti che possono aderire allo schema generale di convenzione predisposto dalla Giunta regionale per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, ricomprendendovi anche gli investitori istituzionali costituiti ai sensi della c.d. Legge Marcora. Inoltre, lo stesso articolo rafforza il servizio regionale di supporto alle imprese affinché svolga compiti consultivi, di raccordo operativo e valutativi, anche nell'ambito di bandi e manifestazioni di interesse con finalità specifica di attrazione investimenti.

Con l'art. 7 viene adeguata la normativa regionale sul turismo alla nuova legge statale del 2023. In particolare:

- la competenza sulle guide turistiche è ora posta in capo al Ministero del Turismo e ai Comuni (e non più alle province e alla Città metropolitana di Milano);
- vengono eliminate le norme regionali sulle guide turistiche ormai superate dalla legge 190/2023;
- si estende l'obbligo del codice identificativo (CIR) anche alle locazioni brevi ad uso abitativo;
- si attribuisce ai Comuni la competenza sulla ricezione delle comunicazioni dell'apertura di uffici di biglietteria da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale. L'attività svolta da tali imprese è sottratta dall'applicazione delle disposizioni della l.r. n. 27/2015 laddove si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita dei biglietti di trasporto. Tale previsione è volta a distinguere l'attività svolta negli uffici di biglietteria dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto da quella svolta dalle imprese che gestiscono l'attività di agenzia di viaggio, sull'esercizio della quale è competente il comune. La modifica proposta è pertanto finalizzata a rendere

coerente l'individuazione dell'ente competente a ricevere la comunicazione sull'apertura degli uffici di biglietteria - individuandolo nel comune anziché nella provincia o nella Città metropolitana - in modo che sia lo stesso ente che già esercita funzioni amministrative sulle agenzie di viaggio.

L'art. 8, relativo alla Formazione e lavoro (l.r. n. 19/2007), adegua la normativa regionale ai principi del Piano Nuove Competenze – Transizioni (PNCT), collegato al PNRR e al capitolo REPowerEU. I principali obiettivi perseguiti sono:

- ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro (skills mismatch);
- rafforzare la formazione nei settori green e digitali;
- coinvolgere maggiormente imprese e parti sociali;
- introdurre il rilascio di attestazioni a conclusione di percorsi formativi brevi (c.d. microcredenziali) e certificazioni spendibili a livello europeo;
- utilizzare strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro;
- favorire la collaborazione pubblico-privato nella formazione continua.

Con l'art. 9, relativo alla *governance* sanitaria (l.r. n. 33/2009), si adegua la disciplina regionale alle norme statali (art. 3 bis, comma 2, e art. 3, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 502/1992) e al consolidato orientamento della Corte costituzionale in tema di commissariamento degli enti del servizio sanitario. In particolare:

- le succitate disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 distinguono a seconda che si tratti di vacanza dell'ufficio o di assenza o impedimento: nel primo caso la gestione interinale non può durare più di sessanta giorni, nel secondo caso non più di sei mesi. Ne consegue che la nomina del nuovo direttore deve avvenire entro il termine di due mesi in caso di vacanza dell'ufficio o decorso il termine di sei mesi in caso di assenza o impedimento;
- viene meglio disciplinata la nomina del commissario straordinario, ammessa solo per situazioni eccezionali e motivate e si amplia la possibilità di scelta attingendo all'elenco nazionale degli idonei.

L'art. 10 prevede che l'accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie diventa competenza dirigenziale regionale (non più della Giunta), trattandosi di atto vincolato. Anche eventuali decadenze dall'accreditamento saranno disposte dalla direzione regionale competente.

Con l'art. 11 si introduce la possibilità di promuovere protocolli per la consegna di farmaci e materiale sanitario tramite droni, soprattutto in aree montane o disagiate, per ridurre tempi e difficoltà logistiche.

L'art. 12 amplia la rappresentanza sindacale nel tavolo tecnico regionale contro le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario, in risposta all'aumento significativo dei casi registrati negli ultimi anni.

L'art. 13 introduce la garanzia per le associazioni del Terzo Settore di accesso convenzionato agli ospedali per assistere bambini non riconosciuti o allontanati per decisione dell'autorità giudiziaria.

L'art. 14 riguarda i servizi abitativi pubblici (di cui alla l.r. n. 16/2016) e introduce modifiche per:

- rendere più flessibile la pubblicazione degli avvisi per l'assegnazione alloggi;
- ridurre gli alloggi sfitti delle Aler;
- ridefinire il requisito di "impossidenza" (limite di 40 km o stesso comune);
- garantire attenzione alle esigenze di accessibilità per persone con disabilità;
- chiarire regole su decadenza e valorizzazioni;
- includere alloggi destinati alle forze dell'ordine nel fabbisogno SAP.

L'art. 15, nell'ambito del Servizio idrico integrato (l.r. n. 26/2003), estende da 6 mesi a 3 anni il termine per adeguare i piani d'ambito al Piano di tutela delle acque (PTA), data la complessità tecnica. Prevede, inoltre, che la Regione emanerà indirizzi per guidare l'adeguamento, garantendo coerenza con la pianificazione ambientale.

Con l'art. 16 si consente, in casi limitati e in aree montane difficilmente accessibili, la combustione controllata dei residui di potatura, considerata soluzione necessaria per piccole aziende agricole.

L'art. 17, al fine di evitare la scadenza imminente degli strumenti urbanistici in attesa di una riforma strutturale della disciplina, introduce una proroga di 12 mesi (da 5 a 6 anni) della validità del Documento di Piano per i comuni che hanno già adeguato il PGT alle normative regionali sul consumo di suolo.

L'art. 18 attiene al consumo di suolo e invarianza idraulica (l.r. n. 12/2005) e si pone l'obiettivo di facilitare i comuni nell'adeguamento urbanistico senza compromettere la tutela dal rischio idrogeologico. In particolare, introduce alcune modifiche (nel seguito riassunte) che coordinano le scadenze dei PGT (Piani di Governo del Territorio) con le recenti proroghe sul contenimento del consumo di suolo:

- vengono armonizzati i termini di validità del Documento di Piano: il documento di piano (PGT) mantiene validità quinquennale e la durata del documento di piano è allineata con le modifiche previste all'art. 5 della l.r. n. 31/2014;
- si prorogano e differenziano le scadenze per l'adeguamento dei PGT alle norme su consumo di suolo e invarianza idraulica;
- si introducono criteri di premialità per i comuni che approvano studi sul rischio idraulico (priorità nei finanziamenti);
- si proroga al 31 dicembre 2030 il termine per recepire nei PGT lo studio comunale di gestione del rischio idraulico (e al 31 dicembre 2026 per il documento semplificato);
- si chiarisce che restano fermi gli obblighi edilizi di rispetto dell'invarianza idraulica.

L'art. 19, inerente ai Parchi regionali e monumenti naturali (l.r. n. 86/1983), prevede l'anticipo (a partire dall'annualità 2026), dal 30 giugno al 31 maggio, del termine per la rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività che i parchi hanno l'obbligo di redigere, così da velocizzare l'erogazione dei contributi regionali.

Inoltre, vengono aggiornate le norme sui monumenti naturali, chiarendo che la Giunta istituisce formalmente l'area protetta e che la gestione spetta all'ente indicato nella delibera (non solo comuni o comunità montane).

Con l'art. 20 si amplia la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni, non solo con comuni e parchi, ma anche con altri enti (consorzi di bonifica, comunità montane, enti del sistema regionale) per la gestione della polizia idraulica e la mitigazione del rischio idrogeologico.

Si elimina inoltre un vincolo di destinazione sui proventi dei canoni.

L'art. 21 introduce misure di salvaguardia temporanee per aree colpite da eventi calamitosi (frane, allagamenti), tra cui:

- divieto di nuove previsioni edificatorie in aree interessate;
- obbligo di studio di compatibilità per interventi edilizi, anche se già autorizzati;
- durata massima delle misure: fino all'aggiornamento del Piano di Bacino o del PGT, comunque non oltre 36 mesi.

L'obiettivo è evitare nuove edificazioni in aree a rischio prima dell'aggiornamento della pianificazione.

L'art. 22 introduce l'obbligo per la Giunta di relazionare al Consiglio regionale sugli interventi attuati relativamente alla l.r. n. 5/2025 ("Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia") e prevede che la prima relazione debba essere fornita entro un anno (fase sperimentale), poi ogni due anni.

L'art. 23 rafforza la disciplina sull'esposizione della bandiera lombarda prevedendo che ogni ente debba designare un responsabile e che vi siano controlli a campione sulla corretta esposizione della bandiera stessa.

Con l'art. 24 vengono modificate alcune norme regionali per rispettare impegni assunti con il Governo. In particolare, si prevede:

- l'adeguamento alle competenze statali in materia di turismo e banche dati nazionali;
- la precisazione dei requisiti (capacità, merito e reddito) per l'esonero dalla tassa regionale universitaria per studenti detenuti.

Con l'art. 25 si prevede che rappresentanti del Terzo Settore, sindacati e cooperazione partecipino (su invito) alla task force regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata. È prevista inoltre una norma transitoria che stabilisce che entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni del terzo settore, dei sindacati e della cooperazione impegnati nella gestione dei beni confiscati situati nel territorio della Lombardia che dovranno indicare i rispettivi rappresentanti all'interno da invitare alle sedute della task force di cui all'art. 23 comma 4 della l.r. n. 17/2015, come modificato dalla presente legge.

L'art. 26 attiene alla Sicurezza urbana (l.r. n. 6/2015) e prevede il rafforzamento della collaborazione tra Regione e amministrazioni statali attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle interlocuzioni al fine di realizzare più efficacemente gli obiettivi della sicurezza urbana integrata.

Gli artt. 27 e 28 contengono rispettivamente la Clausola di neutralità finanziaria e la previsione di entrata in vigore con clausola d'urgenza.

6.2 Legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2025 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025)

La legge in esame si compone di 29 articoli e contiene modifiche puntuali, semplificazioni e aggiornamenti inerenti a diverse norme regionali preesistenti, con particolare focus sul settore ambientale, sanitario, economico, sociale e urbanistico.

Di seguito si riporta un breve riepilogo dei contenuti della legge.

Gli artt. da 1 a 4 riguardano modifiche alla l.r. n. 31/2008 e alla l.r. n. 26/1993 negli ambiti Agricoltura, bonifica, fauna e caccia.

In particolare, l'art. 1 prevede che, per manifestazioni motoristiche internazionali in aree protette, il parere degli enti gestori diventi obbligatorio ma non più vincolante, per favorire coordinamento regionale; l'art. 2 estende all'Associazione Irrigazione Est Sesia la disciplina lombarda sul commissariamento dei consorzi di bonifica, rendendo possibile una durata più flessibile del commissariamento, previa intesa con la regione Piemonte. L'art. 3 migliora l'efficacia del ripopolamento ittico, equiparando l'acquisto di uova fecondate all'immissione di pesci, con maggiore resa ecologica a parità di costi. L'art. 4 rafforza il coinvolgimento di operatori abilitati e proprietari dei terreni nei piani di abbattimento degli ungulati, per migliorare gestione faunistica e tutela ambientale.

L'art 5 modifica la l.r. n. 6/2010 introducendo l'eliminazione dell'obbligo di confisca delle attrezzature in caso di violazioni nel commercio itinerante, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria e la confisca della merce.

La modifica recepisce l'orientamento della Corte d'Appello di Milano che con la sentenza n. 951 del 16 luglio 2025 ha ritenuto sproporzionata la confisca del veicolo in

cumulo con la sanzione pecuniaria e la confisca delle merci, per la violazione commessa in concreto da soggetto munito di regolare autorizzazione al commercio itinerante.

Gli artt. 6-8 riguardano istruzione, lavoro e governance. In particolare,

- l'art. 6 rende biennale (non più annuale) la relazione valutativa prevista dalla l.r. n. 36/2015;
- l'art. 7 chiarisce le regole sull'accreditamento degli enti per formazione professionale e servizi per il lavoro;
- l'art. 8 rafforza il ruolo di indirizzo e coordinamento della Regione sui centri per l'impiego, imponendo a province e Città metropolitana di recepire gli indirizzi regionali.

L'art. 9 riguarda la sanità e modifica le ll.rr. n. 33/2009 e n. 27/2022. I principali interventi sono connessi a:

- rafforzamento del ruolo delle Unità operative a valenza regionale per garantire uniformità nei LEA;
- trasferimento del coordinamento della rete trasfusionale alla Direzione generale regionale;
- chiarimenti sui limiti delle attività libero-professionali;
- precisazione del vincolo di distanza per le case funerarie (solo presso strutture dove è probabile il decesso: ospedali, RSA, hospice, ecc.);
- istituzione e integrazione di registri sanitari regionali (registro lesioni midollari, registro diabete, registro dolore pelvico cronico);
- aggiornamento delle funzioni del dipartimento veterinario.

L'art. 10 modifica la l.r. n. 9/2025 (*Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate*) con i seguenti interventi:

- inserimento dell'assistenza fisioterapica nella rete territoriale;
- promozione di programmi specifici per la terapia del dolore;
- sostegno di un approccio multidisciplinare, anche con tecniche innovative come neuromodulazione e radiofrequenza.

Gli artt. 11-12 riguardano la Disabilità e barriere architettoniche e in particolare prevedono:

- l'invio al Consiglio regionale di una relazione biennale (non più annuale) sullo stato di attuazione degli interventi di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'aggiornamento della definizione di persona con disabilità nella l.r. n. 25/2022, in linea con la Convenzione ONU;
- l'introduzione del concetto di accomodamento ragionevole.

L'art. 13 riguarda i Servizi abitativi pubblici e introduce alcune modifiche alla l.r. n. 16/2016, tra cui:

- maggiore responsabilità degli assegnatari attraverso la sottoscrizione del contratto di locazione dai componenti il nucleo familiare di maggiore età capaci di intendere e di volere che non l'hanno sottoscritto al momento dell'assegnazione, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore a far data dalla sottoscrizione;
- subentro condizionato al pagamento delle obbligazioni arretrate;
- possibilità per i Comuni di spostare il vincolo SAP da immobili degradati ad altri disponibili;
- nuove regole per alloggi assegnati "nello stato di fatto" (con ristrutturazione a carico dell'assegnatario);
- rafforzamento della sostenibilità economica e riduzione della morosità.

L'art. 14 modifica l'art. 23 della l.r. n. 17/2015 e introduce un aggiornamento biennale (non più annuale) del Piano strategico di legislatura regionale per i beni confiscati.

L'art. 15 contempla una modifica all'art. 7 della l.r. n. 4/2025 riguardante la cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi di sovraindebitamento. In particolare, prevede che gli esperti esterni potranno collaborare ma non farne parte stabilmente, a differenza dei soggetti istituzionali.

L'art. 16 modifica la l.r. n. 23/2022 prevedendo il rafforzamento della tutela del caregiver e assicurando maggiore libertà di scelta nella selezione di professionisti e strutture di sollievo.

L'art. 17 modifica la l.r. n. 2/2022 (*Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili - CER*) prevedendo che il termine per la trasmissione dei dati relativi ad ogni anno di esercizio da parte delle CER istituite sul territorio regionale alla 'CERL' (Comunità Energetica Regionale) sia il 15 luglio e non più il 30 aprile. La RT specifica che, onde evitare equivoci applicativi, tale novella legislativa, con la correlata nuova scadenza (15 luglio), si applicherà alle CER a decorrere dall'annualità 2026 con riferimento ai dati comunicati per l'anno 2025.

Inoltre, viene confermato il ruolo tecnico di ARIA S.p.A. come supporto al sistema di monitoraggio regionale.

L'art. 18 acclude una modifica alla l.r. n. 26/2003 (*"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*) prevedendo l'eliminazione dell'obbligo per Province e Città Metropolitana di inviare una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano rifiuti poiché i dati sarebbero già disponibili tramite altre piattaforme (Osservatorio regionale

rifiuti (ARPA), Piattaforme informatiche regionali, Sistemi di monitoraggio finanziati anche dal PNRR).

Anche l'art. 19 contiene una modifica della l.r. n. 26/2003 con riferimento al Demanio idrico. In particolare, chiarisce quando intervengono le Province nella tutela di laghi e fiumi e stabilisce che la competenza si attivi solo in caso di compromissione qualitativa o biologica dell'ecosistema (es. eutrofizzazione, moria di pesci).

L'art. 20 contiene una modifica alla l.r. n. 12/2007 in ambito Discariche in aree di confine, introducendo il principio di collaborazione interregionale nella pianificazione delle discariche, soprattutto nelle zone di confine con l'obiettivo di evitare conflitti e garantire una pianificazione equilibrata.

L'art. 21 introduce l'art. 19-bis nella l.r. n. 26/2003 per recepire le disposizioni del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, concernente la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i rifiuti inerti individuati dai codici EER elencati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

La novella normativa consente un maggiore riutilizzo dei materiali recuperati a condizione che siano rispettati determinati requisiti tecnici, ambientale, sanitari e di tracciabilità completa, favorendo così l'economia circolare.

L'art. 22 prevede una modifica alla l.r. n. 20/2021 semplificando l'attività di coltivazione sostenibile delle cave e incentivando l'uso di materiali riciclati e il risparmio di materia prima.

L'art. 23 modifica la l.r. n. 10/2008 in ordine all'estensione del regime autorizzativo agli interventi di rinaturazione dei fondali (es. piantumazione essenze autoctone) previa presenza di progetti tecnici qualificati e autorizzazione dell'ente competente.

L'art. 24 prevede una modifica alla l.r. n. 9/2001 introducendo il limite massimo di 5 anni per il vincolo urbanistico su aree interessate da opere infrastrutturali e una possibile proroga solo con motivi di interesse pubblico e copertura finanziaria.

Con l'art. 25 viene apportata una modifica alla l.r. n. 15/2017. Nello specifico, si estende l'attuale previsione del termine di 90 giorni per l'approvazione del piano regolatore portuale a 180 giorni, al fine di coordinare l'iter approvativo in capo alla Giunta regionale con i tempi previsti dalle norme in materia di procedimenti VAS e VINCA, nonché con quelli necessari per acquisire il parere della Commissione consiliare competente.

L'art. 26 abroga i commi 12-bis e 12-ter dell'art. 66 della l.r. n. 20/2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*).

L'art. 27 introduce modifiche a diverse leggi regionali, allineandole a impegni assunti con il Governo e garantendo il rispetto della normativa statale. Le principali modifiche riguardano:

- la l.r. n. 4/2025 (Prevenzione e contrasto al sovraindebitamento): viene inserita la frase che garantisce il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nelle attività di prevenzione;
- la l.r. n. 12/2005 (Governo del territorio), modificata dalla l.r. n. 8/2025: all'art. 65-bis si sostituiscono indicazioni sulle altezze e sulla realizzazione di soppalchi con riferimenti al d.P.R. n. 380/2001, precisando che è necessario il titolo abilitativo edilizio; il comma 3 dell'art. 65-bis viene abrogato; all'art. 65-ter sono sostituite specifiche indicazioni sulle altezze interne con riferimento alla normativa edilizia statale;
- la l.r. n. 9/2025 (Dolore pelvico cronico e patologie correlate): nei programmi di educazione alla salute si promuove l'attività didattica rispettando autonomia scolastica e libertà di insegnamento;
- la l.r. n. 11/2025 (Norme per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici): nei riferimenti al settore nucleare viene aggiunta la specifica che le attività devono essere consentite dalla normativa statale.

Gli artt. 28 e 29 contengono rispettivamente la Clausola di neutralità finanziaria e la clausola d'urgenza (entrata in vigore immediata).

6.3 Legge regionale n. 8 del 10 giugno 2025 (Legge di semplificazione 2025)

La legge di semplificazione 2025, che caratterizza il ciclo annuale della legislazione, si compone di 13 articoli e contiene disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale negli ambiti istituzionale, economico, sociale e territoriale.

Va soggiunto che l'art. 12 riporta la norma finanziaria e prevede che, fatta salva la disposizione finanziaria ex art. 10, comma 2, i restanti articoli della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Di seguito si riporta un breve riepilogo dei contenuti della legge.

L'art. 1, modifica l'art. 20, l.r. n. 1/2012 (*Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*) prevedendo al comma 5-bis che, fatta salva la notifica diretta agli interessati nelle forme di legge, gli atti della dirigenza della Giunta regionale relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

privati sono pubblicati nel sito informatico regionale dedicato alla pubblicazione di bandi e avvisi (BeS).

La RT specifica che resteranno da pubblicare sul Burl, al fine di favorire la più ampia conoscibilità di atti amministrativi rivolti a una pluralità ampia e non predeterminabile di soggetti, a titolo esemplificativo, gli atti dirigenziali che approvano avvisi pubblici per manifestazioni di interesse, i decreti di approvazione dei bandi regionali volti ad erogare contributi pubblici o comunque ad attribuire vantaggi economici di qualunque genere, gli atti dirigenziali che approvano i criteri e le modalità per l'accesso a tali contributi, gli eventuali decreti di proroga o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande, gli atti dirigenziali che approvano manuali di rendicontazione di progetti finanziati o i manuali delle procedure per la gestione di interventi finanziari.

Al comma 5-quater si specifica che le disposizioni di cui al comma 5-bis sulla notifica diretta ai destinatari si applicano anche agli organismi intermedi delegati all'esercizio di funzioni relative all'attuazione di programmi finanziati con risorse europee nonché agli enti che adottano atti di concessione sulla base di incarico regionale.

L'art. 2, nell'ottica di rendere più snello il rapporto Regione – Enti locali, modifica l'art. 8 della l.r. n. 19/2019 (*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*) definendo in modo più dettagliato la procedura propedeutica all'adesione della Regione agli Accordi Locali Semplificati (ALS).

L'art. 3 apporta modifiche alla l.r. n. 24/2022 (*Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane*) consentendo la presentazione di un'unica richiesta di contributo a fronte di più atti notarili; innalzando il massimale di superficie (da 10.000 mq a 30.000 mq) per il quale presentare la suddetta richiesta e prevedendo il passaggio da una procedura a sportello ad una procedura basata sull'approvazione di specifico bando, al fine di ottimizzare l'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza.

Con l'art. 4 vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nell'ambito dell'attività di ricezione turistica. Tali modifiche riguardano l'art. 62 della l.r. n. 6/2010 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*).

Innanzitutto, viene aggiornato il riferimento normativo regionale in materia di turismo; inoltre, viene introdotta l'eliminazione dell'obbligo del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 66 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in strutture ricettive, rivolta esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e

convegni organizzati. Pertanto, alla luce di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 71, comma 6, d.lgs. n. 59 del 2010, nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

La norma contenuta al successivo art. 5 modifica l'art. 2 della l.r. n. 8/2009 (*Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda*). Nello specifico, si prevede che le imprese artigiane possono vendere e far consumare i propri prodotti nei locali di produzione, adiacenti o entrambi. La RT chiarisce che tale modifica risulta necessaria anche al fine di consentire la vendita per il consumo sul posto anche a quegli artigiani che dispongono di un unico locale per la produzione e la vendita.

L'art. 6 opera la modifica agli artt. 4 e 9 della l.r. n. 13/2021 (*Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing*) specificando che la presentazione della SCIA è obbligatoria per l'avvio dell'attività e per il subingresso (non solo per l'esercizio). Inoltre, chiarisce che l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e richiama le norme UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e per quelli provenienti da Paesi terzi.

L'art. 7 interviene sull'art. 74 della l.r. n. 33/2009 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*) per consentire al personale delle imprese funebri di svolgere attività di volontariato nei servizi precedentemente preclusi (esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile).

Il susseguente art. 8 modifica il primo periodo del comma 2 dell'art. 64 della l.r. n. 12/2005 (*Legge per il governo del territorio*) sostituendo il rinvio normativo di riferimento per la classificazione, come intervento di 'ristrutturazione edilizia', con quello per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

La RT specifica che tale sostituzione è di natura formale, in quanto il vigente art. 27 della l.r. n. 12/2005 - oltre a non avere più una lettera d) alla quale riferire il rinvio contenuto nel suddetto art. 64, comma 2, della stessa l.r. - rimanda, per la definizione degli interventi edilizi, all'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (*Testo unico edilizia*).

L'art. 9 introduce gli articoli 65-bis e 65-ter nella l.r. n. 12/2005 (*Legge per il governo del territorio*) per incentivare la realizzazione di soppalchi in abitazioni e uffici esistenti. La novella normativa stabilisce le condizioni che ne permettono la realizzazione (prescrizioni igienico-sanitarie, altezze minime) e il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 10 introduce modifiche agli artt. 27, 28 e 29 della l.r. n. 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) per aggiornare la disciplina in materia di autorizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, adeguandola al d.lgs. n. 190/2024.

Le principali novità riguardano la ridefinizione delle competenze amministrative, la digitalizzazione e semplificazione delle procedure, la disciplina del c.d. "effetto cumulo", le garanzie finanziarie e costi di dismissione, le compensazioni ai Comuni interessati dalla realizzazione degli impianti.

Il comma 2 del presente articolo reca la copertura finanziaria. In particolare, sono previste spese per l'esercizio finanziario 2025 quantificabili in euro 166.178,00 cui si fa fronte mediante le risorse già appostate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

La RT specifica che la spesa è riconducibile anzitutto all'attività di adeguamento della modulistica alla nuova normativa statale e al suo adattamento alla piattaforma BeS regionale in luogo dell'attuale piattaforma regionale 'Procedimenti'. Per la tale attività è stata stimata, a cura di Aria SpA, una spesa pari a 100.000,00 euro per l'anno 2025, cui si farà fronte con le risorse in capitale a valere sul capitolo 10387 già programmate a fine anno.

La Sezione prende atto.

Con riferimento, invece, all'attività necessaria a rendere interoperabile la piattaforma digitale regionale (su cui presentare le istanze per abilitare gli impianti) con la piattaforma SUER prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 199/2021, si evidenzia che la stessa era già stata prevista per l'annualità 2024 nell'ambito dell'incarico ad ARIA SpA per un importo di euro 66.178,00 a valere sul capitolo in conto capitale 10387, ma non realizzata in attesa della disponibilità della piattaforma informatica SUER nazionale. Le suddette risorse saranno riaccertate per la medesima finalità. Per il 2025 la disponibilità residua sul capitolo è pari a 33.162.942,00.

La RT chiarisce, altresì che, con riferimento specifico alle compensazioni da riconoscere ai Comuni, le modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica. Semmai potrebbero comportare entrate a favore degli enti interessati, non quantificabili a priori.

L'art. 11 disciplina le competenze in materia di valutazioni ambientali (VIA) per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la novella normativa adegua la disciplina regionale alla riforma introdotta dal d.lgs. 190/2024, che ha modificato gli allegati III e IV del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), introducendo nuove categorie di impianti a fonti rinnovabili (FER) soggetti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

La proposta normativa chiarisce il riparto delle competenze tra Province, Città metropolitana di Milano e Regione; la procedura applicabile; il caso di assoggettamento a VIA durante l'autorizzazione unica.

Gli artt. 12 e 13 recano rispettivamente la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

Come già anticipato all'inizio del paragrafo, fatta salva la disposizione finanziaria *ex art.* 10, comma 2, i restanti articoli della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

7. Ulteriori leggi regionali di spesa

In questo paragrafo sono esaminati ulteriori provvedimenti normativi con cui il Legislatore regionale ha indirizzato l'uso delle risorse pubbliche in relazione alle necessità di volta in volta evidenziate.

7.1 Legge regionale n. 1 del 24 marzo 2025 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013)

L'intervento reca disposizioni in merito all'introduzione dell'istituto dell'indennità differita a titolo previdenziale, per i Consiglieri regionali della XII legislatura o delle successive, oltre che ai componenti della Giunta e ai sottosegretari, ai quali la norma offre la facoltà di aderire o rinunciare all'istituto.

Ne deriva la possibilità, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato, di conseguire il diritto all'indennità differita a titolo previdenziale al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato per almeno cinque anni. Ai fini della determinazione del diritto all'indennità differita a titolo previdenziale è prevista la trattenuta, a carico del Consigliere regionale, di un contributo mensile individuale pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica, attualmente di euro 6.327,00 mensili.

L'indennità differita è calcolata con il metodo contributivo, rivalutando annualmente i contributi (moltiplicati per 2,75) secondo il tasso di capitalizzazione previsto dalla l. n. 335/1995 e applicando i coefficienti legati all'età del Consigliere al momento dell'erogazione.

La RT spiega che assumendo l'adesione di tutti gli aventi diritto, la trattenuta mensile genera un introito annuo di euro 654.768,58. Tale somma affluisce al bilancio del Consiglio regionale ed è utilizzata prioritariamente per finanziare gli assegni vitalizi vigenti, per i quali è stanziato un importo annuo di euro 6.426.000 nel triennio 2025-2027. Ai fini della sostenibilità futura, sono stati considerati l'età dei Consiglieri attuali e gli indicatori di durata della vita dei percettori dei vitalizi. Per il 2028, la spesa prevista per le nuove indennità differite è stimata in circa euro 230.000 cui si provvederà nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale con le risorse stanziate alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", mentre la spesa per gli attuali vitalizi dovrebbe ridursi di circa euro 600.000.

In base a tali dinamiche, il costo delle nuove indennità può essere compensato dalla progressiva diminuzione della spesa per i vitalizi, garantendo l'invarianza dello stanziamento complessivo pari a euro 6.426.000.

La Sezione prende atto.

7.2 Legge regionale n. 2 del 22 aprile 2025 (Misure di prevenzione e contrasto delle baby gang e modifiche alla l.r. 1/2017)

Attraverso il corpus normativo si integrano e si completano le misure della l.r. n. 1/2017, e quelle introdotte nella normativa statale (d.l. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2023), introducendo, in via sperimentale per l'anno 2025, la fenomenologia delle "baby gang" nel novero degli strumenti di intervento regionali, rubricando il fenomeno nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e introducendo il rafforzamento della prevenzione sociale nelle aree e nei contesti urbani ove la presenza è maggiore. Sono previsti interventi attraverso il sostegno ad iniziative di natura urbanistica, culturale, sportiva, psicologica e pedagogica, nonché la creazione di appositi sportelli di ascolto e aiuto, secondo una filosofia di maggiore fermezza rispetto alle specifiche forme di reato, ma anche di maggiore ascolto e integrazione delle realtà sociali di disagio. Attraverso questa legge si vuole implementare anche a una particolare attenzione alla giustizia riparativa, per la quale si prevedono azioni specifiche a carattere sociale e sperimentale come delineato finanziariamente.

La presente legge mette a disposizione, in via sperimentale per l'esercizio 2025, complessivamente risorse finanziarie alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" pari a euro 450 mila, e con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari successivi le risorse stanziare potranno essere adeguate a eventuali nuove necessità, compatibilmente con le disponibilità di risorse a bilancio, e in base ai risultati della sperimentazione stante la natura discrezionale e non obbligatoria.

La RT specifica che la quantificazione delle risorse è avvenuta in base all'analisi dei costi di misure già attivate dalla direzione (Piani disagio minori, interventi di giustizia riparativa e di comunità, interventi di inclusione attiva e contrasto al disagio giovanile a rischio marginalità) riparametrate sull'esercizio 2025 e in relazione alle figure professionali eleggibili ad essere coinvolte in questo tipo di interventi (educatori, assistenti sociali, ecc.). Mediamente si ipotizza la possibilità di attivazione di 2/3 progettualità.

La Sezione prende atto, evidenziando che la tabella B allegata alla RT ("Scheda per copertura finanziaria") dà conto della specificazione della disponibilità residua sui capitoli di bilancio incisi, all'esito dell'intervento normativo.

7.3 Legge regionale n. 3 del 22 aprile 2025 (Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani)

L'intervento prevede una serie di disposizioni, finalizzate ad incrementare il coinvolgimento attivo nella società dei giovani facenti parte di una particolare fascia di età, che si trovano in condizioni di disagio sociale, mediante la promozione e il sostegno

di progetti di interazione ed educazione, ed è finalizzato a far sì che il Consiglio regionale possa erogare dei contributi destinati ad Enti Locali lombardi, Enti del Terzo settore, Enti Ecclesiastici e religiosi che promuovono e realizzano progetti di "educativa di strada".

Specifica la RT che tali progetti, organizzati da associazioni del Terzo settore, enti locali e oratori solitamente vedono la luce per la prima volta nel periodo estivo, ragione per cui il protrarsi dell'approvazione dell'intervento normativo giustifica per il primo anno lo stanziamento di una somma esigua, in quanto si ritiene che il numero dei partecipanti per l'anno in corso sarà limitato.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo, programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità.

La RT spiega che l'importo previsto è stato determinato considerando che il costo di un educatore professionista si aggira intorno a euro 23,00 all'ora. Supponendo un impegno settimanale di 5 ore per ciascun educatore, si ottiene un costo settimanale pari a euro 112,50. Se l'attività si svolge durante i mesi estivi, per una durata di circa 16 settimane, il costo totale per ogni educatore professionista ammonta a euro 2.000,00 circa.

Nei piccoli paesi con una popolazione inferiore ai 12.000 abitanti, si prevede l'impiego di 2-3 educatori settimanali oltre volontari e figure tecniche, con un costo complessivo per 16 settimane di euro 5.000,00-6.000,00. Nei comuni con una popolazione superiore ai 12.000 abitanti o nei quartieri cittadini ad alta densità abitativa, si potrebbe prevedere l'impiego dai 3 ai 6 educatori professionisti oltre figure tecniche e volontari, con un costo totale di euro 8.000,00-10.000,00 circa.

A seguito della valutazione dei risultati dell'anno 2025, sarà possibile stimare con maggiore precisione le risorse necessarie per gli anni futuri sulla base di un progetto pilota che consenta - in via sperimentale - l'erogazione di contributi per finanziare l'attività di almeno 50 educatori presso gli enti destinatari.

La Sezione prende atto, evidenziando che la tabella B allegata alla RT ("Scheda per copertura finanziaria") dà conto della specificazione della disponibilità residua sui capitoli di bilancio incisi, all'esito dell'intervento normativo.

7.4 Legge regionale n. 4 del 22 aprile 2025 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)

La norma mira a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento che colpisce i privati, i consumatori e i piccoli imprenditori non fallibili, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e sostegno economico.

L'intervento normativo si propone di rafforzare la rete degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), favorire l'accesso alle procedure di regolazione della crisi con sostegni economici mirati e promuovere misure di reinserimento sociale e lavorativo.

Destinatari sono le piccole imprese non soggette a fallimento e gli individui a rischio di indebitamento presenti sul territorio regionale.

La RT specifica che dal punto di vista finanziario, l'intervento prevede al suo interno, tra le altre, alcune misure che per poter essere realizzate necessitano di adeguate risorse finanziarie che attualmente non sono stanziare, nell'ambito delle risorse già approvate, dalla legge regionale del 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione 2025-2027". Per questo motivo la loro copertura viene posta a carico della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

Gli artt. 1 e 2 definiscono finalità e destinatari senza generare oneri, precisando che gli interventi con spesa hanno carattere sperimentale per il 2025.

L'art. 3 non comporta costi aggiuntivi, poiché le attività di coordinamento che sono previste avvengono con risorse già disponibili.

L'art. 4 introduce iniziative di informazione e formazione, con una spesa corrente di euro 20.000 per il 2025, in linea con precedenti campagne regionali.

L'art. 5 prevede interventi per prevenzione e gestione del sovraindebitamento: spese in conto capitale pari a euro 100.000 nel 2025 per strumenti informatici regionali condivisi, e spese correnti pari a euro 30.000 nel 2025 per sportelli, formazione, progetti e attività di contrasto ad abusi, coperti tramite incremento della missione 03 e corrispondente riduzione della missione 20. Sono inoltre previste attività senza nuovi oneri (accordi, protocolli, implementazione piattaforma l.r. n. 17/2015

L'art. 6 istituisce un contributo a fondo perduto per sostenere l'avvio delle procedure di composizione della crisi: stimati euro 400.000 per il 2025 (circa euro 1.300 per 300 procedure), finanziati tramite missione 03 e corrispondente riduzione della missione 20. Ulteriori misure (abitativa, psicologica, occupazionale, consulenza, garanzie) non generano nuovi oneri perché già previste da normative vigenti. È ammesso anche il concorso di soggetti privati.

L'art. 7 istituisce la Cabina di regia regionale senza nuovi costi; lo stesso vale per l'Osservatorio previsto dall'art. 8.

L'art. 9 contiene la clausola valutativa.

L'art. 10 stabilisce che per gli anni successivi al 2025 le spese saranno autorizzate con le leggi annuali di bilancio, sulla base degli esiti della sperimentazione.

La Sezione prende atto, della disamina analiticamente illustrata nella scheda finanziaria, anche con riferimento all'indicazione delle disponibilità residue dei diversi capitoli di bilancio, in ottemperanza ai rilievi formulati nei pregressi Referti sulle leggi di spesa regionale.

7.5 Legge regionale n. 5 del 29 aprile 2025 (Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia)

La finalità della legge è quella di salvaguardare, valorizzare, promuovere e sostenere la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia.

In fase di prima applicazione si ritiene sperimentale l'esercizio finanziario 2025, e in base ai risultati della sperimentazione le risorse stanziare potranno essere adeguate a eventuali nuove necessità, compatibilmente con le disponibilità di risorse a bilancio

Per l'anno 2025 è previsto che lo stanziamento di euro 350.000,00 in spese correnti ed euro 350.000,00 in conto capitale verranno destinati per l'attuazione degli interventi *ex art. 2.*

La RT specifica che lo stanziamento complessivo di euro 700.000,00 è destinato a realizzare tutte le azioni indicate nella norma, e che la definizione di tale importo è stata stimata tenendo conto che i possibili destinatari possano essere circa 1.500, stimati in circa 600 bande musicali, 400 gruppi corali, oltre ai cori scolastici, i cori parrocchiali, i gruppi folkloristici e le fanfare stimate complessivamente in 500. Se tutti i soggetti stimati presentassero la domanda e queste risultassero tutte ammissibili ai finanziamenti regionali, si tratterebbe di erogare a ciascun potenziale beneficiario circa 670,00 euro equi ripartiti tra parte corrente e in conto capitale per interventi di salvaguardia, promozione e sostegno cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia.

La legge ipotizza inoltre la valorizzazione di circa 30 borghi custodi sul territorio regionale e per i quali è previsto un contributo medio di 2.000,00 euro per un totale di 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027. Tale misura è finalizzata anche a fornire assistenza tecnica per la conservazione e la documentazione del patrimonio musicale immateriale lombardo, nonché supporto tecnico ed economico per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali inerenti al patrimonio custodito. Alle spese in conto corrente pari a 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027 si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale

La Sezione prende atto della disamina analiticamente illustrata nella scheda finanziaria, anche con riferimento all'indicazione delle disponibilità residue dei diversi capitoli di bilancio, in ottemperanza ai rilievi formulati nei pregressi Referti sulle leggi di spesa regionale.

7.6 Legge regionale n. 6 del 28 maggio 2025 (Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia)

L'intervento è volto a riconoscere nella Regione Lombardia la rilevanza sociale della celiachia, supportare la piena inclusione, ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni della persona celiaca, nonché superare eventuali disomogeneità nel territorio lombardo. Al fine di contribuire al raggiungimento di tali finalità, vengono pertanto promosse iniziative di coordinamento, campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione degli operatori sanitari e sociosanitari, prevedendo anche l'importanza di promuovere screening pediatrici mirati sui pazienti con sintomi sospetti e patologie associate, oltre a iniziative multidisciplinari ed integrate.

La RT specifica che la norma finanziaria prevede la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, quantificata sulla base della spesa storica sostenuta per le azioni di formazione e sensibilizzazione oltre che per iniziative assimilabili alla giornata mondiale della celiachia. A tale spesa si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio socio-sanitario regionale (d.g.r. XII/3670 del 16 dicembre 2024), con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

Nel dettaglio l'importo totale stanziato si stima sarà destinato fino a:

- i) 100.000,00 euro per le azioni di informazione e sensibilizzazione per l'educazione sociosanitaria della popolazione, realizzata in particolare attraverso la rete delle Scuole che promuovono salute (d.g.r. 1383/2023) e alla rete delle aziende che promuovono salute (d.g.r. n. 3696/2024) per raggiungere annualmente il 10% delle scuole e dei Comuni lombardi;
- ii) 100.000,00 euro per le attività informative, formative e di sensibilizzazione rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari attraverso la rete del servizio sanitario regionale; l'importo consentirà indicativamente di formare il 10% tra operatori sanitari e sociosanitari, anche attraverso modalità formative innovative (es. FAD);
- iii) 50.000,00 euro per migliorare le modalità di informazione alla popolazione in merito alla celiachia tramite punti di informazione, anche attraverso l'aggiornamento del personale operante presso i punti di informazione già esistenti (Punti Unici di Accesso);
- iv) 50.000,00 euro per le attività di sostegno alla realizzazione delle iniziative attuate dalle pubbliche amministrazioni anche con il supporto degli enti del Terzo settore presenti sul territorio lombardo e finalizzate alla promozione dell'informazione e della

sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei media, degli operatori della ristorazione e sociosanitari.

Per le medesime spese di cui sopra, si provvede, per gli esercizi successivi al 2027, con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Con l'art. 2 comma 1 lettera g) la legge regionale intende promuovere "l'inserimento della celiachia e della dieta senza glutine nei piani di formazione degli operatori della ristorazione". A questo intervento vengono destinati euro 50.000,00 nel 2025 da appostare su un nuovo capitolo dedicato "Interventi Formativi per potenziare competenze professionali sulla celiachia, permettendo di finanziare percorsi specifici per aggiornare gli operatori del settore ristorazione.

In via sperimentale sono stanziati risorse solo sul 2025 mentre per gli esercizi successivi al 2025 si provvederà con legge annuale di approvazione del bilancio.

All'attuazione degli interventi individuati possono concorrere, altresì, le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

La RT conferma la neutralità finanziaria dei restanti articoli.

La Sezione prende atto della disamina analiticamente illustrata nella scheda finanziaria, anche con riferimento all'indicazione delle disponibilità residue dei diversi capitoli di bilancio, in ottemperanza ai rilievi formulati nei pregressi Referti sulle leggi di spesa regionale.

7.7 Legge regionale n. 9 del 1° luglio 2025 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)

Con l'intervento in esame, la Regione persegue la finalità di migliorare la tutela della salute e le condizioni individuali e sociali delle persone affette da dolore pelvico cronico, con particolare riferimento a patologie quali l'endometriosi, la vulvodinia, la neuropatia del pudendo e altre condizioni croniche a componente algica, implementando azioni di diagnosi e intervento precoce a partire dalle fasi iniziali delle patologie, fornendo un orientamento e accompagnamento verso servizi specialistici di secondo livello, servizi sociosanitari e sociali, una valutazione e supporto medico per l'identificazione delle patologie e delle situazioni di sofferenza psicologica o per una presa in carico multidisciplinare a lungo termine.

L'intervento normativo favorisce - in via prioritaria - la prevenzione, la diagnosi precoce, l'accesso alle cure, l'informazione e la sensibilizzazione in ordine alle patologie sopra indicate, la valorizzazione delle associazioni/organizzazioni di volontariato, valutando l'eventuale attivazione di misure sostegno economico per le spese relative al trattamento di queste patologie.

L'intervento dispone in ordine al finanziamento di percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico e sanitario coinvolto nella presa in carico del dolore pelvico, con particolare attenzione all'approccio multidisciplinare, alla comunicazione con la persona assistita e alla medicina di genere - art. 3, comma 3, lett. e) - oltre che per l'istituzione della Rete regionale per la prevenzione Rete regionale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del dolore pelvico cronico – di seguito denominata Rete - art. 1, comma 2, lett. g), stanziando:

i) 100.000 euro per il 2025 e per gli anni successivi finalizzati all'istituzione di una Rete regionale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del dolore pelvico cronico e per la promozione della costituzione di un registro regionale finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati epidemiologici, clinici e assistenziali utili alla programmazione e al monitoraggio degli interventi;

ii)- 20.000 euro per il 2025 finalizzati ad individuare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico e sanitario coinvolto nella presa in carico del dolore pelvico cronico, con particolare attenzione all'approccio multidisciplinare, alla comunicazione con la persona assistita e alla medicina di genere.

La RT precisa che alla copertura di tali spese si provvede attraverso le risorse di Fondo Sanitario Regionale indistinto e quindi da imputare al capitolo di spesa del bilancio regionale 8380 ed al capitolo 8374. Tali importi sono stati stimati prevedendo il coinvolgimento di circa 400 soggetti da formare, suddivisi in più eventi formativi ripetuti, per il costo standard previsto da Polis per lo svolgimento di tali eventi su mandato della Direzione Generale Welfare.

Tali risorse rientrano nella delibera di Giunta della definizione del quadro economico programmatico del SSR riferito alle singole annualità di riferimento in quanto sia l'istituzione della Rete regionale che l'attivazione di percorsi di formazione e aggiornamento professionale sono considerate azioni di supporto all'assistenza per la patologia indicata che rientra tra le prestazioni riconosciute e garantite all'interno dei LEA.

La Sezione prende atto, evidenziando che la tabella B allegata alla RT ("Scheda per copertura finanziaria") dà conto della specificazione della disponibilità residua sui capitoli di bilancio incisi, all'esito dell'intervento normativo, in ottemperanza a quanto rilevato nei precedenti referti.

7.8 Legge regionale n. 10 del 1° luglio 2025 (Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese)

Il Testo di legge promuove e valorizza la tradizione artigianale della liuteria cremonese, patrimonio UNESCO, sostenendo le imprese del settore e rafforzandone il ruolo culturale e professionale. Le finalità comprendono: valorizzazione degli strumenti musicali cremonesi, tutela delle metodologie artigianali tradizionali, supporto alla formazione dei

liutai, incentivazione delle collaborazioni tra imprese e istituzioni culturali, promozione del marchio collettivo “Cremona Liuteria” e del turismo culturale; tali misure hanno carattere sperimentale.

L’art. 2 prevede interventi quali: promozione del marchio collettivo, accesso facilitato alla formazione, sostegno all’associazionismo, iniziative di comunicazione e valorizzazione all’estero, eventi di vendita, attività digitali di promozione e iniziative legate alla giornata mondiale del violino, incluso un concorso regionale. Le azioni comportano spese correnti, ad eccezione delle attività istituzionali di cui alle lettere a–e, realizzabili con risorse già disponibili.

L’art. 3 istituisce un Organismo indipendente di controllo della produzione liutaria, senza nuovi oneri mentre l’art. 4 introduce un rapporto informativo annuale sul mercato della liuteria.

La norma finanziaria all’art. 5 stabilisce l’entità degli interventi (lett. f–j) in un pari a 100.000 euro nel 2025, tramite incremento della Missione 14 e contestuale riduzione della Missione 20. I beneficiari sono circa 200 imprese artigiane: la RT precisa che considerato il carattere sperimentale della norma, le risorse stanziare risultano adeguate a sostenere attività di marketing e valorizzazione, anche in ambito fieristico.

In sede di bozza è stato osservato, da un lato, che la RT non specifica la disponibilità residua sull’apposito capitolo di bilancio all’esito dell’intervento normativo e dall’altro, che non appare adeguatamente definita la base su cui calcolare l’entità dell’onere previsto.

In merito, la Regione fornisce un’approfondita e completa disamina sintetizzabile con la parte di seguito riportata: *“con DGR 28 luglio 2025, n. 4789 è stato istituito il capitolo numero 14.01.103.17289 “Iniziative di promozione e valorizzazione delle imprese della liuteria cremonese” con una dotazione sull’esercizio 2025 pari a euro 100.000,0 e che la somma è stata utilizzata per complessivi euro 99.172,21 a copertura delle iniziative di promozione e comunicazione attivate da Regione Lombardia in accordo con il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona nell’ambito delle convenzioni, stipulate (...) per il servizio di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari” e “per i servizi di comunicazione ed organizzazione eventi a cui Regione Lombardia ha aderito (...) La campagna di comunicazione ha riguardato la produzione di video e di brochure per le fiere internazionali a cui parteciperà il Consorzio Liutai e di una versione breve dello stesso video per la pianificazione su testate online di paesi target”.*

La Sezione prende atto.

7.9 Legge regionale n. 11 del 18 luglio 2025 (Legge per il clima: norme per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003)

Vengono introdotte misure per mitigare il cambiamento climatico e limitarne gli impatti sul territorio.

Per il Comitato regionale per il clima (art. 10), sono previste spese pari a euro 6.000 nel 2025 e euro 12.000 annui nel 2026-2027, coperte dalla Missione 1 – Organi istituzionali. Gli importi sono stimati considerando un massimo di otto esperti e tre sedute annue.

È inoltre previsto lo sviluppo di un sistema informativo integrato clima-salute (art. 3, c. 2, lett. d), realizzato nell'ambito dell'Ecosistema Digitale dell'Ambiente (EDA). Le spese, pari a euro 620.000 nel 2025, 500.000 nel 2026 e 600.000 nel 2027, sono già coperte dalla Missione 1 – Statistica e sistemi informativi.

Per le attività di comunicazione (art. 1, c. 2, lett. i; art. 10, c. 1, lett. g), sono stanziati euro 100.000 nel 2025, ripartiti tra la Missione 9 e la Missione 1. Gli interventi saranno differenziati per target (social per i giovani, affissioni per le altre fasce).

Per le attività formative (art. 10, c. 1, lett. f-g) sono previsti euro 200.000 nel 2025 a carico della Missione 9, destinati a circa venti corsi in tutta la regione, in collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali.

In fase di prima applicazione (art. 8), sono stanziati euro 400.000 nel 2025 per supportare iniziative territoriali su economia circolare, transizione energetica e adattamento climatico, finanziati tramite riallocazione dalla Missione 20.

Gli interventi previsti dagli artt. 1, 8 e 10 trovano copertura per il 2025 secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 14; per gli anni successivi si provvede tramite le leggi di bilancio.

L'art. 13 introduce l'approccio del mainstreaming climatico, integrando gli obiettivi di mitigazione e adattamento in tutte le politiche regionali e favorendo criteri di premialità negli strumenti di finanziamento. Le risorse regionali, statali ed europee già destinate a vari settori concorreranno così agli obiettivi climatici della legge.

Seguono numerose linee di finanziamento – nel trasporto sostenibile, efficienza energetica, energie rinnovabili, tutela del suolo, rinaturalizzazione, biodiversità, economia circolare e ricerca – che sosterranno l'attuazione delle misure previste.

La RT specifica che le restanti disposizioni dell'articolato sono di natura ordinamentale, in quanto dispongono in ordine a obiettivi di natura programmatica.

La Sezione prende atto della disamina analiticamente illustrata nella relazione tecnica, ma osserva che la RT non specifica la disponibilità residua sugli appositi capitoli di bilancio all'esito dell'intervento normativo.

7.10 Legge regionale n. 15 del 8 agosto 2025 (Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili)

La finalità della legge è volta a riconoscere lo straordinario valore tradizionale della pianura lombarda, la sua storia profonda, legata all'intervento dell'uomo nel corso dei secoli e strettamente integrato con la gestione dell'acqua. Inoltre, la legge pone l'accento

sull'elemento identitario che il sistema dei prati stabili apporta al paesaggio di pianura costituendone un elemento peculiare di attrattività.

La RT precisa che gli interventi previsti dalla presente legge da cui discendono spese hanno una natura sperimentale per l'annualità 2025, in modo da poter valutare senza vincoli la possibilità di ridefinire per gli anni successivi sia la natura degli interventi, sia il conseguente impegno economico.

Per il 2025, le spese per le azioni di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'art. 3 e per le iniziative riguardanti la Giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili di cui all'art. 4 sono quantificate in euro 100.000,00 per le quali si provvede con un incremento di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo' e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

Le spese potranno riguardare la convegnistica, le interviste, l'allestimento di mostre artistiche, fotografiche ed espositive, la distribuzione di materiale informativo e le altre attività volte a sensibilizzare coloro che parteciperanno alle iniziative per promuovere i valori connessi al territorio, all'ambiente ed all'economia dei prati stabili e della pianura. Si ritiene che la somma complessiva di 100.000,00 euro sia congrua sulla base di analoghe iniziative precedentemente realizzate, avuto riguardo in particolare alle attività di comunicazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari consolidate ed evolute negli anni (mediamente come DG agricoltura per il triennio 25-27 sono previsti stanziamenti per oltre 2,3 ml di euro) nonché ad analoghe iniziative quali ad esempio la "Giornata del Pastoralismo" istituita con la l.r. n. 14/2022 e giunta alla sua seconda edizione, che si celebra l'11 novembre in Lombardia, come stabilito dalla legge regionale. Questa giornata è dedicata alla valorizzazione e alla tutela del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, attività tradizionali del territorio lombardo e che prevede eventi e iniziative per far conoscere e apprezzare questa pratica (spesa nel triennio euro 160.000).

Poiché in sede di prima applicazione della presente legge e in fase sperimentale gli interventi sono finanziati per l'annualità 2025, per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La Sezione prende atto della disamina analiticamente illustrata nella relazione tecnica, ma osserva che la RT, non specifica la disponibilità residua sugli appositi capitoli di bilancio all'esito dell'intervento normativo.

7.11 Legge regionale n. 17 del 4 dicembre 2025 (Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati)

La legge mira a contrastare la povertà sanitaria e a sostenere le attività di recupero e donazione di medicinali e beni sanitari.

Per tale scopo viene istituito l'Osservatorio sulla povertà sanitaria, stabilendo le norme regolamentari per recupero e donazione dei farmaci, individuando negli enti del Terzo settore i soggetti coinvolti nell'identificazione dei beneficiari. La Giunta elaborerà poi il programma degli interventi, sentito l'Osservatorio. Viene altresì valorizzato il ruolo degli enti del Terzo settore, tramite protocolli e convenzioni regionali, ai quali vengono attribuiti dei contributi economici, basati sull'esperienza e sulle esigenze organizzative.

Alla Regione Lombardia è affidata l'attività di comunicazione, informazione ed educazione alla cultura del dono, poiché la povertà sanitaria è spesso aggravata da una scarsa conoscenza delle opportunità di donazione; pertanto, investire in comunicazione può essere strategico per massimizzare la raccolta e ridurre lo spreco farmaceutico

Gli interventi finanziari previsti sono finalizzati alla creazione di un sistema integrato di recupero farmaci, garantendo sicurezza, tracciabilità e sostegno agli Enti del Terzo Settore (ETS) operanti nella rete regionale.

La RT chiarisce che le spese correnti, pari a euro 50.000 annui, sono destinate alla gestione operativa e alle attività promozionali e informative. Gli Enti del Terzo Settore (ETS), fondamentali per l'attuazione della legge, utilizzano tali risorse per coprire costi organizzativi e logistici indispensabili al recupero dei farmaci.

Le spese in conto capitale, pari a euro 150.000 nel 2026, finanziano un investimento digitale una tantum per garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza dei dati nella filiera del recupero dei farmaci, con effetti di efficientamento futuro.

Tipologia di Spesa	Descrizione Intervento	Importo Stanziato anno 2026	Natura della Spesa
Titolo 1	Contributi ETS, Logistica e Campagne Informative	€ 50.000,00	Spesa Corrente (Ricorrente)
Titolo 2	Piattaforma digitale, tracciabilità e sicurezza dati	€ 150.000,00	Spesa in C/Capitale (Una tantum)
Copertura finanziaria complessiva		€ 200.000,00	

Alla copertura finanziaria delle spese di cui all'art. 9 si provvede come segue:

1) Spese correnti (euro 50.000 per il 2026) - Incremento della missione 12, programma 04, Titolo 1 "Spese correnti", con pari riduzione della missione 20, programma 03, Titolo 1 del bilancio 2025-2027.

2) Spese in conto capitale (euro 150.000 per il 2026) Incremento della missione 12, programma 04, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, con corrispondente riduzione della missione 20, programma 03, Titolo 2 del bilancio 2025-2027.

Nella scheda finanziaria di accompagnamento è riportata la disponibilità residua dei fondi speciali per i provvedimenti legislativi in itinere utilizzati nel 2026 per l’istituzione e il relativo stanziamento di due nuovi capitoli di bilancio, rispettivamente euro 526.000 per il fondo di parte corrente capitolo 10365 ed euro 426.000 per il fondo per spese in conto capitale capitolo 10725.

La RT specifica, inoltre, che per gli esercizi successivi al 2026, le spese saranno autorizzate con la legge annuale di bilancio, in particolare quelle correnti sulla base dei risultati della prima applicazione della norma.

La Sezione prende atto della disamina analiticamente illustrata nella scheda finanziaria, anche con riferimento all’indicazione delle disponibilità residue dei diversi capitoli di bilancio, in ottemperanza ai rilievi formulati nei pregressi Referti sulle leggi di spesa.

TABELLA 4 DETTAGLIO LEGGI REGIONALI 2025

Legge	temporanea/permanente	spesa corrente/capitale entrata	Tipologia di spesa	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note e criticità
				PQ/AQ	2023	2024	2025	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipologia di entrata	M/Tit	P/Tip	MA	C		
Legge n. 1																		
Rendiconto generale della gestione 2022																		
Totale					-	-	-											
Legge n. 2																		
Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali					31.784.762	85.934.139	317.853.139											
Totale					31.784.762	85.934.139	317.853.139											
Legge n. 3																		
Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati			SO															SENZA ONERI
Totale					-	-	-											
Legge n. 4																		
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023			SO															SENZA ONERI
Totale					-	-	-											
Legge n. 5																		
Incorporazione del comune di Albaredo Arnaboldi nel comune di Campospinoso, in provincia di Pavia	T	SC	NS	PQ	3.794			1	7	104	7779	SB	1	7	104	7779	NO	
Totale					3.794	0	0											
Legge n. 6																		
Promozione di forme di collaborazione tra imprese e istituti scolastici, associazioni di promozione territoriale, associazioni di categoria e istituzioni locali ; sostegno a progetti di promozione, in Italia e all'estero, delle attività dei Musei d'Impresa presenti sul territorio regionale	p	SC	NS	PQ		150.000	150.000	1	14	104		UF	20	3	205	10365	NO	
Interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali e di valorizzazione dei siti esistenti ivi comprese aree visitabili di siti produttivi	P	SK	NS	PQ		350.000	350.000	1	14	203		UF	20	3	205	10725	NO	Per gli esercizi successivi al 2025 l'autorizzazione di spesa avverrà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari
Totale					-	500.000	500.000											

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Legge	Approvazione	Iniziativa	temporanea/permanente	spesa corrente/capitale /attività finanziaria	Tipologia di spesa	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 L.r. 34/1978	Note e criticità
						PQ/AQ	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipologia di entrata	M/Tit	P/Tip	MA	C		
Legge n. 7																				
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025	30/05/2025	Giunta		SO																Di natura ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale
Totale							0	0	0											
Legge n. 8																				
Legge di semplificazione 2025	06/06/2025	Giunta		SO																Di natura ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale
Totale																				
Legge n. 9																				
Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate	01/07/2025	Consiglio	P	SC	NS	PQ	100.000	100.000	100.000	13 01	103			SB	13	1	103		SI	
							20.000	20.000	20.000	13 01	104			SB	13	1	104			
Totale							120.000	120.000	120.000											
Legge n. 10																				
Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese	18/07/2025	Consiglio	T	SC	NS	PQ	100.000			14				UF	20					
Totale							100.000	-	-											
Legge n. 11																				
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003 - Rimborso spese per il Comitato regionale per il clima art. 11	18/07/2025	Mista	P	SC	NS	PQ	6.000	12.000	12.000	1	1	103		SB	1	1				
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003 - sviluppo sistema informativo			P	SK	NS		620.000	500.000	600.000	1	8	202		SB	1	8				
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003 - sviluppo sistema informativo - attuazione interventi di comunicazione art. 3 co. 2 lettera d)			P	SC	NS		50.000			9	2	103		SB	9	2				
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003 - sviluppo sistema informativo - attuazione interventi di comunicazione art. 3 co. 2 lettera d)			P	SC	NS		50.000			1	11	104		SB	9	11				
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003 - formazione			P	SC	NS		200.000			9	2	104		SB	9	2				
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003 - Promozione patti territoriali			P	SC	NS		400.000			9	2			UF	20					
Totale							1.326.000	512.000	612.000											

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Legge	Approvazione	Iniziativa	temporanea/p ermanente	spesa corrente/capitale /attività finanziaria	Tipologia di spesa	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note e criticità
						PQ/AQ	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipologia di entrata	M/Tit	P/Tip	MA	C		
Legge n. 12																				
Rendiconto generale della gestione 2024	04/08/2025	Giunta																		la legge di rendiconto è già oggetto di parifica come da accordi non rientra nella tracciatura di questa tabella
Totale							-	-	-											
Legge n. 13																				
Assestamento al bilancio 2025 - 2027 con modifiche di leggi regionali	07/08/2025	Giunta					322.994.500	24.031.300	7.645.000											
Totale							322.994.500	24.031.300	7.645.000											
Legge n. 14																				
Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villorese e Brianza centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007	08/08/2025	Giunta		SO	AQ															SENZA ONERI
Totale							-	-	-											
Legge n. 15																				
Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili	08/08/2025	Consiglio	T	SC	NS	PQ	100.000			16	1	104		UF	20	3	110			Per gli esercizi successivi al 2025 alle spese si farà fronte con la legge annuale di bilancio
Totale							100.000	-	-											
Legge n. 16																				
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	07/10/2025	Consiglio		SO	AQ															SENZA ONERI
Totale							-	-	-											
Legge n. 17																				
Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari inwenduti o inutilizzati	04/12/2025	Consiglio	T	SC	NS	PQ		50.000		12	4			UF	20	03	110			
				SK	NS	PQ		150.000		12	4			UF	20	03	205			
Totale							-	200.000	-											

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tipologia delle coperture adottate sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025

Legge	Approvazione	Iniziativa	temporanea/p ermanente	spesa corrente/capitale /attività finanziaria	Tipologia di spesa	Quantificazione spesa/entrata								Modalità di copertura					Spesa ex art. 22 l.r. 34/1978	Note e criticità
						PQ/AQ	2025	2026	2027	M/Tit	P/Tip	MA	C	Tipologia di entrata	M/Tit	P/Tip	MA	C		
Legge n. 18																				
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024	09/12/2025	Giunta																		Di natura ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale
Totale							-	-	-											
Legge n. 19																				
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026	29/12/2025	Giunta																		
Totale							-	298.583.040	276.540.000											
Legge n. 20																				
Legge di stabilità 2026-2028	30/12/2025	Giunta																		
Totale							-	155.722.816	86.136.620											
Legge n. 21																				
Bilancio di previsione 2026 - 2028	31/12/2025	Giunta																		La legge di BILANCIO con coperture finanziarie multiple come da accordi non rientra nella tracciatura di questa tabella
Totale							-	-	-											
TOTALE GENERALE							326.850.500	479.629.156	371.513.620											

Legenda: P permanente; T temporanea; SC spesa corrente; SK spesa in conto capitale; NS nuova spesa; MINS minore spesa; MAGS maggiore spesa; MINE minore entrata; SO senza oneri; AF spesa per attività finanziarie; PQ presenza quantificazione; AQ assenza quantificazione; C quantificazione carente; NI copertura non indicata; M/Tit Missione /Titolo; P/Tip Programma/Tipologia; MA Macroaggregato; C Capitolo; SB stanziamento di bilancio; UF utilizzo fondi; MAGE maggiore entrata; EEX entrate extratributarie.